

00021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/RND No. 785016

ACC

10000/142/551
(VOL. 2)

DEFAS
AUG. 19

142/551
2)

DEFASCISTIZATION, REMOVAL OF OFFICIALS
AUG. 1944 - NOV. 1945

C.S.O., C.A. Sec.

As this is solely concerned with Operation, I send it to you.

The order of implementation expressly included DCL No. 149 and the allegation that action has been taken against Long. Durano upon a basis that is not in force & thus appears correct.

Wm. J. ...
for CIA

29 Oct 45

Legal

It seems to me that you should advise the legal office that as DCL No. 149 has not been implemented in this territory any action taken hereunder is without legal authority and will be declared void and of no effect. (if that is the fact) and that he should take whatever steps may be necessary. The point is one of law and not of policy.

124

W. J. ...

VP. C.A.S.

1.

Ref. 88A. It appears that the judge was right in law. We do not know the facts of the case, but the situation of the judge appears prima facie to be correct.

~~W. J. Sullivan~~
D.C.A.

2 Nov. 44

Ed Whit (2)

Ref. para 2 of P 9a. Progress of Expiration. Please send a reminder to the P.C. as the same is not urgent, at the same time remind H.F. Secretaries of the urgency of the matter since nearly a hundred also pay up Community Subsidies.

As to the result of the trial I have carefully read & agree with the verdict so far as is possible in a wholly partial & unimpartial statement of the facts.

4 Nov. 44

S.P. Davis

UP.

Pellegrini is not represented by the local education committee - both Secretaries and the Communication S/C have been spoken to. - I think para 2 of P 9A was written under a misapprehension. It is likely to cause

many a ways, also try up Community Sub

As to the result of the trial I have carefully read & agree with the judge so far as is possible in a strictly factual pamphlet sketch of the facts

9 Nov. 44

V. P. [unclear]

UP.

Pellegrini is not operable by the local operations committee - both Supervisors and the Communication S/C have been spoken to. - I think from 26 of 57 A was written under a misapprehension. It is likely a common difficulty of one kind or another. Pellegrini's position vis a vis local operations committee as the latter is not concerned.

[Signature]

I agree.

[Signature]

cas
-2 NOV 1944

Col White

This is only concerned in the legal report of Pellegrini's case not in this operation which is a matter to be taken up with the Com

2) Letter of 21st Oct was written at SA's request, and wrongly referred to operations committee, when Proprietary Committee was meant. The report of 21st Oct was made in order to ascertain whether the findings of the Proprietary Committee if found unfavorable (Oct 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1944) related with the decision of the grand jury in the case of the Treatment of Maltreated, which is a matter of fact can be affected against the Proprietary Committee (Oct 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1944)

W.P. [unclear]
[unclear] [unclear]

J. G. [unclear]
[unclear]

0007

108A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

MT/es

5 November 1945

~~AC/4082/3/L~~

SUBJECT : Ing. Gualano Tommaso

TO : Commissioner (Attn: Senior Legal Officer) NAPLES Comune

1. Reference your letter No. L-8100 of 19th October 1945
2. DLL No 149 of 26th April 1945 has not been implemented in A.M.G. territory, and consequently any decision based upon it resulting in depriving Ing. Gualano of his post is entirely void and without legal effect.
3. I would suggest that the Commissioner should set aside the decision of the provincial commission disqualifying Ing. Gualano from public office for three years as void and of no effect, and then inform the Comune of Naples that, as their removal of Ing. Gualano from the post of Chief Engineer was based upon a decision which is a nullity, he should be at once restored to his post. If this suggestion is accepted, immediate action will have to be taken in order to have Ing. Gualano restored to his post before the handover of the Naples area.

By Command of Rear Admiral STONE:

3 122

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

107A

4052/3
[Handwritten signature]

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
NAPLES COMMUNE
LEGAL DIVISION
APO 394

29 OCT 1945

L-8100

19 October 1945

SUBJECT: Ing. GUALANO Tommaso.

TO : HQ, Allied Commission, (Attn: Legal Sub-Commission).

1. Enclosed herewith is application of the above named which is self-explanatory.

2. It would appear from Gazzetta Ufficiale N.61, dated 22 May 1945 in which appears the order of Brigadier G.R. UPJOHN, dated 15 May 1945, that the D.L.L. 26 April 1945 N.149 (Applicazione di Sanzioni a Carico di Fascisti Politicamente Pericolosi) could not properly have been applied against the applicant herein.

3. Accordingly, this matter is referred to you for your consideration and advice.

121

For the Commissioner:

[Signature]
CARL C. BANNO
Capt, A.C.,
Senior Legal Officer.

CCB/ga

Encl:

1 petition, 1 Gazzetta Ufficiale N.61, dated 22 May '45.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
CJO	
Italian Section	
CLERKS	
23 OCT 1945	

332

107B

S T A T E M E N T

The undersigned Guialano Tomaso, submits the following statement as an appeal for justice resulting from recent expulsion
I-Accredited legal advisers state that the order of expulsion was based on laws without authority and in violation of A.M.G. Jurisdiction.

II-I submit my case for consideration by the A.M.G. authorities and in view of what I believe to be an injustice I request that the necessary action be taken to reinstate me to lawful public office.

Signed Eng. Guialano Tomaso

Guialano Tomaso 120

I-Accredited legal advisers state that the order of expulsion was based on laws without authority and in violation of A.M.G. Jurisdiction.

II-I submit my case for consideration by the A.M.G. authorities and in view of what I believe to be an injustice I request that the necessary action be taken to reinstate me to lawful public office.

Signed Rog. Cualesno Tomaso

Rog. Cualesno Tomaso

120

6362

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

106A

AC/LO82/3/L.

19 June 1945.

SUBJECT : Operation of Magistracy - Personnel of Republican
Ministry of Justice etc.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
LOMBARDIA Region.

A note from the Ministry of Justice on the above matter is enclosed
for communication to the Operation Commission of the Magistracy

By command of Rear Admiral STONE:

G. C. HANNAFORD, 119
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl.

Roma, 16.6.1945. *106B*

C O P I A

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Ufficio Superiore del Personale e
degli Affari Generali

Segreteria
Prot. N. 1992g/01547
Risposta a nota N. AC/4082/3/L del 29 maggio 1945.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale

R O M A

OGGETTO : Personale del Gabinetto del Ministero repubblicano fascista
della Giustizia.

In ordine alla posizione del personale componente il Gabinetto del
Ministero della Giustizia Repubblicano, di cui alla nota in oggetto, si
ha il pregio di comunicare quanto segue:

Il Dott. ANIREZZI Francesco, segretario particolare, non fa parte
del personale di questa Amministrazione, e quindi nessun provvedimento si
e' preso o e' a prendere nei suoi confronti.

Dei magistrati, il Dott. BERARDELLI Giulio, per il quale gia' **418**
Commissione di epurazione di primo grado aveva concluso per la dispensa
dal servizio con perdita del diritto a pensione, e' stato collocato a
riposo con provvedimento del Presidente del Consiglio dal 31 gennaio u.s.
ai sensi del D.L. 11 ottobre 1944, n. 257.

I Dott. VERNA, FORLENZA, PERSONALI, CHIRO' e COCO sono stati sospesi
dall'ufficio perche' sottoposti a procedimento di epurazione.

Del personale di cancelleria sono stati sospesi, perche' sottoposti
a procedimento di epurazione, CARLUCCI, PICCOLI, CALVIELLO e APARO.

Nei confronti degli altri magistrati e cancellieri nonche' di tutti
gli agenti di custodia non e' stato preso ancora alcun provvedimento.

In ordine ai provvedimenti che potranno essere adottati nei loro
confronti, come in genere nei confronti di tutto il personale che faceva
parte del precedente Governo Repubblicano, si rende noto che la Presidenza
del Consiglio ha disposto che il personale che trovisi in tale situa-
zione non possa essere riassunto in servizio se prima non sia stata accerta-
ta la posizione di ciascuno.


D'altra parte l'Alto Commissariato per l'Epurazione pur richiamandosi
a detta circolare per quanto riguarda la sistemazione amministrativa del
personale nel periodo precedente la definizione del giudizio di epurazione,
ha avocato a se' l'iniziativa dei procedimenti stessi e sta raccogliendo
il materiale istruttorio necessario; all'uopo ha anche inviato un suo in-
caricato al Nord dove ancora sono i fascicoli personali.

Questa Amministrazione, pertanto, si trova, per ora, nella pratica im-
possibilita' di procedere ad una valutazione delle singole posizioni.

FEL. MINISTRO
f.to Manca

Woods file

105A
Mod. 1348. Max



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO SUPERIORE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Roma, 16-6-45

103A

Segreteria

Protocollo N. 19914/4147

Risposta a nota N. AC/4082/3/L del 29 maggio 1945

AMMISSIONE				

ALLA COMMISSIONE ALLIATA
Sottocommissione Legale

15 GIUGNO 1945
ROMA 117

OCCORRENZA: Personale del Gabinetto del Ministero repubblicano fascista della Giustizia.

In ordine alla posizione del personale componen-
ta il Gabinetto del Ministero della Giustizia Repubblica-
no, di cui alla nota in oggetto, si ha il pregio di comu-
nicare quanto segue:

Il dott. ANDREUZZI Francesco, segretario parti-
colare, non fa parte del personale di questa Administra-
zione, e quindi nessun provvedimento si è preso o è a presen-

608
ALLA COMMISSIONE ALLIATA
Sottocommissione Legale

1945
R O M A 117

OGGETTO : Personale del Gabinetto del Ministero repubblicano
fascista della Giustizia.


In ordine alla posizione del personale componen-
te il Gabinetto del Ministero della Giustizia repubblica-
no, di cui alla nota in oggetto, si ha il pregio di comu-
nicare quanto segue:

Il dott. ANDREUZZI Francesco, segretario parti-
colare, non fa parte del personale di questa Administra-
zione, e quindi nessun provvedimento si è preso e si è a pren-
dere nei suoi confronti.

Dei magistrati, il dott. BERNARDINI Giulio, per
il quale già la Commissione di epurazione di primo grado
aveva concluso per la dispensa dal servizio con perdita
del diritto a pensione, è stato collocato a riposo con
provvedimento del Presidente del Consiglio del 31 gennaio
u.s. ai sensi del D.L.L. 11 ottobre 1944 n. 257.

./.

10578
Mod. 1348 MG



Ministero di Grazia e Giustizia

-2-

I dott. VERNA, FORLENZA, PERSONALI, CIURO' e COCCO sono stati sospesi dall'ufficio perchè sottoposti a procedimento di epurazione.

Del personale di cancelleria sono stati sospesi, perchè sottoposti a procedimento di epurazione, CALUCCI, PIACCI, CALVIELLO e APARO.

Nel confronti degli altri magistrati e cancellieri nonchè di tutti gli agenti di custodia non è stata presa ancora alcun provvedimento.

In ordine ai provvedimenti che potranno **1416** adottati nei loro confronti, come in genere nei confronti di tutto il personale che faceva parte del Ministero del secente governo repubblicano, si rende noto che la Presidenza del Consiglio ha disposto che il personale che trovosi in tale situazione non possa essere riassunto in servizio se prima non sia stata accertata la posizione di ciascuno.

D'altra parte l'Alto Commissariato per l'Epurazione, pur richiamandosi a dette circolare per quanto riguarda la sistemazione amministrativa del personale nel periodo precedente la definizione del giudizio di epurazione, ha avocato a sè l'iniziativa dei procedimenti stessi e sta raccogliendo il materiale istruttorio necessario; all'uopo ha anche invia

0016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/RND No. 785016

FICCOLI, CALVIELLO e AFARO.

nei confronti degli altri magistrati e cancellieri nonchè di tutti gli agenti di custodia non è stato preso ancora alcun provvedimento.

In ordine ai provvedimenti che potranno 1416 essere adottati nei loro confronti, come in genere nei confronti di tutto il personale che faceva parte del Ministero del presidente governo repubblicano, si rende noto che la Presidenza del Consiglio ha disposto che il personale che trovandosi in tale situazione non possa essere riassunto in servizio se prima non sia stata accertata la posizione di ciascuno.

D'altra parte l'Alto Commissariato per l'Epurazione, pur richiemandosi a detta circolare per quanto riguarda la sistemazione amministrativa del personale nel periodo precedente la definizione del giudizio di epurazione, ha evocato a sé l'iniziativa dei procedimenti stessi e sta raccogliendo il materiale istruttorio necessario; all'uopo ha anche inviato un suo incaricato al Nord dove ancora sono i fascicoli personali.

Questa amministrazione, pertanto, si trova, per ora, nella pratica impossibilità di procedere ad una valutazione delle singole posizioni.

PEL MINISTRO

Maloney

0017

File

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

104A

AC/4082/3/L.

/st.
2 June 1945.

SUBJECT : Members of the Republican Special Tribunal for Defence of State.
TO : E. E. Procuratore Generale Militare,
Via degli Acquasparta No. 2 -ROME.

1. The below listed officers are reported to have been members of the above Tribunale at Turin:

- | | | | |
|----|------------|-------------------|----------|
| 1) | = Lt. Gen. | GRIPPINI Mario | Chairman |
| 2) | = Consul | STENDARDO Carlo | Relator |
| 3) | = Colonel | CASSANO Giuseppe | Judge |
| 4) | = " | CALIA Michele | " |
| 5) | = " | KAPPULLA Luciano | " |
| 6) | = " | GENTILUCCI Manlio | " |
| 7) | = " | DEIVASI Cosimo | " |

2. This information is passed to Your Excellency for operation purposes.

ced

A. R. THACKERAY,
Lt. Col.,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

115

Copy to: AC/4039/L.

*The above info obtained from Civil Commission Group
on a report circulated by them to Sub-commission*

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

103A

AG/4082/3/L.

RS/lc.
29 May 1945.

SUBJECT : Personnel of the Cabinet of the Fascist Republican
Minister of Justice.

TO : H.E. The Minister of Pardon and Justice.

1. Enclosed for Your Excellency's information is a list of the above personnel.
2. All officials listed therein have been suspended.
3. Could this Sub-Commission please be informed as to what steps are intended by the Ministry in respect of these officials and at what date. Instructions are requested from the Ministry as to their future disposal and whether it is intended to try all or some of them and if so, under what jurisdiction.

A. R. THACKERAY,
Lt. Col. 114
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl : list.

*Stephan deal -
with as to - 14 to be
future date - trial where
where I who*

102A

Milano, il 26 Marzo 1945

fol 4082/3

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
Sottocommissione Legale,

MILANO

e g/ c. al Ministro di Grazia e Giustizia - ROMA
a richiesta del Sig. E. Col. Hamford.

Informo codesta Commissione Alleata di Controllo che
qualche settimana prima della liberazione di Milano si era tra-
sferito in questa città il Gabinetto dello pseudo Ministro fu-
asciato della Giustizia così composto:

Segretario Particolare: Dr. ANDREANI Francesco

REGISTRATI:

BERARDINI Stelio - Dir. Gen. de di Istituti di Prevenzione e
Pene, già Capo dei Servizi.

VIRNA Dr. Ferdinando - Capo di Gabinetto

POLETTA Dr. Benetrio -

SPILLACCHI Dr. Michele -

PERSONANI Dr. Aelio -

CHINO Dr. Giuseppe -

COCCO Dr. Luigi -

PERSONALE DI CANCELLERIA :

CATTUCCI Domenico

FICCOLI Reg. Luigi

MARINO Dr. Pasquale

CALVINELLO Antonio

BARTESAGHI Antonio

AFARO Salvatore

PALERMO Giuseppe

AGENTI DI CUSTODIA 113

VINTO Attilio

SANATELLI Antonio

BELARDINELLI Vincenzo

BORGHESI Nilo

LOFFREDO Pasquale

SANTASTI Luigi

PALMI GIUSEPPE

VISTA Pasquale

MANCA Luigi

MARBANI Oliviero

BUCCI

BARATTINI Angelo

BACCAGLINI Vittorio

A. Questi funzionari, quasi tutti iscritti al P.F.V., sono quanto meno responsabili di collaborazione con i fascisti.

Sembra opportuno adottare tempestivamente nei loro confronti i provvedimenti di sospensione previsti dalla ordinanza allente in attesa del giudizio di epurazione e degli accertamenti di una eventuale responsabilità penale.

per il CAPO DI CABINETTO
del
MINISTERO DI GRACIA E GIUSTIZIA

76
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

101A

AC/4082/3/L.

/nt.
10 April 1945.

SUBJECT : Dott. CAVALLARI Angelo, Pretore of Giulianova (Political internee).
TO : Ministry of Pardon and Justice
(for the Commissions per l'epurazione).

1. Reference your Prot. N. 4118 of 5 April 1945 on the above subject.
2. As stated in AC/4082/3/L of 25 Nov 44 directed to Ufficio Superiore del Personale of the Ministry the arrest of the above named has taken place for Allied security reasons.
3. It is regretted that no other information is available.

111

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

0022

4082/3



Raccomandata riservata

Roma - 5 APR 1945 100A

Ministero di Grazia e Giustizia
COMMISSIONE PER L'EPURAZIONE

Al la Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
ROMA

Uff. _____
Prot. N. 4118

Risposta al f. N. _____
dal _____

OGGETTO Cavallari Angelo - Pretore di Giulianova.

Da una nota, in data 8 dicembre 1944, del Procuratore del Regno di Teramo risulta che il Pretore Cavallari Angelo, già di sede a Giulianova, fu nella seconda quindicina di giugno 1944 arrestato per ordine del Comando Alleato e trattenuto a Bari per essere giudicato per partecipazione all'uccisione di un antifascista nel 1922 in Calabria.

Dovendo procedere a giudizio di epurazione contro il pretore suddetto, il quale attualmente risulta risiedente a Campi Salentina (Lecce), prego la Commissione compia essi farmi conoscere con cortese sollecitudine, l'esito del processo di cui sopra.

Res

92A
95A
95B
98A
99A

	IL PRESIDENTE
	Chief Counsel
	CLERKS
	9 APR 1945



HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

99A
EE/pe.
17 Mar 45.

AC/4082/3/L.

SUBJECT : Dott. Angelo CAVALLARI - Pretore of Giulianova-
political internee.

TO : Security Division of the Public Safety Sub-Commission.

- 95B
1. Reference your SD/550.1 of 24 Nov 44.
 2. The Ministry informs this Sub-Commission that the above judge has been released from the Padula camp and his position will now be examined pursuant to the Italian law on sanctions against fascism. For this purpose the Ministry would appreciate any information which you could supply as to the reasons which lead to the release of Dott. CAVALLARI.

109
G. G. HANFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Letter addressed to Allied Commission.
 Ministry requests information on one Dott.
 Angelo Cavallari, ~~XXXXX~~ Pretore of Giulianova
 who was interned at the 371 PW Camp of Padula
 and released by British authorities.


see folio
 92A
 95A & B

4082/3 ✓

~~4082~~

ü 108

Mod. 1348 N. G.



4082/3
Ministero della Guerra
98A

UFFICIO SUPERIORE DEL PERSONALE

Uff. 3
Prot. n. 630/00000
Roma, 13 maggio 1945

Alla Commissione Alleata

R O M A

OGGETTO: dott. Angelo CAVALLARI - pretore di Giulianova.

Il Procuratore Generale dell'Aquila ha informato questo Ministero che il dott. Angelo Cavallari, pretore di Giulianova, internato nel 371 P W Campo di Concentramento di Padula, a disposizione delle Autorità Militari britanniche, ne è stato dimesso il 14 u.s.

Poichè in dipendenza di ciò, questo Ministero deve procedere alla valutazione del comportamento di detto magistrato, si prega cotesta Onorevole Commissione di voler fornire cortesemente notizie circa l'esito degli accertamenti che hanno determinato la liberazione del CAVALLARI.

0026

ROMA

OGGETTO: dott. Angelo CAVALLARI - pretore di Giulianova.

Il Procuratore Generale dell'Aquila ha informato questo Ministero che il dott. Angelo Cavallari, pretore di Giulianova, internato nel 371 P W Campo di Concentramento di Padula, a disposizione delle Autorità Militari britanniche, ne è stato dimesso il 14 u.s.

Poichè in dipendenza di ciò, questo Ministero deve procedere alla valutazione del comportamento di detto magistrato, si prega cotesta Onorevole Commissione di voler fornire cortesemente notizie circa l'esito degli accertamenti che hanno determinato la liberazione del CAVALLARI.

PEL MINISTRO



File

1007
970

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AD/4082/3/1.

ES/pe.
22 Dec 44.

SUBJECT : The case of Massimo DEL FANTE.

TO : C A Sec.

Further documents have been received here pertaining to the above matter and are enclosed herewith for your information and action.

See file
4087/4/1 for the case.

G. G. HANNAFORD] 106
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

96A

4082/3 file

IN NOME DI S.A.R. -UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

-----000-----

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA PER LE SANZIONI
CONTRO IL FASCISMO
composta dei signori:

- 1°) S.E.Comm.Dr. LORENZO MARONI Presidente
- 2°) S.E.Gr.Uff.Dr. GIUSEPPE CARLIZZI Componente
- 3°) Gr.Uff.Dr. FRANCESCO GARRIBILE ARENA " "
- 4°) Comm. Dr. FILIPPO PROFETA " "
- 5°) Ecc. Barone CARLO FASCIOTTI " 105
- 6°) Dr. GUIDO LAJ " "
- 7°) On.Dr. ALESSANDRO BOCCONI " "
- 8°) Dr. EUGENIO REALE " "
- 9°) Dr. CARLO CELESTE NEGARVILLE " "

con l'assistenza del Cancelliere Sign. Leonardo

CONTRO IL FASCISMO

composta dei Signori:

- 1°) S.E. Comm. Dr. LORENZO MARONI Presidente
- 2°) S.E. Gr. Uff. Dr. GIUSEPPE CARLIZZI Componente
- 3°) Gr. Uff. Dr. FRANCESCO GABRIELE ARENA "
- 4°) Comm. Dr. FILIPPO PROFETA "
- 5°) Ecc. Barone CARLO FASCIOTTI "
- 6°) Dr. GUIDO LAJ " 105
- 7°) On. Dr. ALESSANDRO BOCCONI "
- 8°) Dr. EUGENIO REALE "
- 9°) Dr. CARLO CELESTE NEGARVILLE "

con l'assistenza del Cancelliere Sign. Leonardo DE MITRI e con l'intervento del rappresentante del F.M., nella persona del Comm. CRISTOFORO DE VILLA, sostituto Procuratore Generale presso la Corte suprema di Cassazione, delegato da S.E. l'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo all'udienza del 14 ottobre 1944 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di
AZZOLINI VINCENZO di Alfonso e di Serrao
Carolina, nato il 5 dicembre 1881 a
Napoli, ex Governatore della Banca d'Italia,
detenuto - presente

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 5 D.L.L.
27/7/1944 n. 159, in relazione all'art. 51
Cod. Penale Militare di guerra, per avere,
posteriormente all'8 settembre 1943, in
Roma, collaborato con il tedesco invasore
facendo al medesimo consegna della riser-
va aurea della banca d'Italia. **104**

In esito alle risultanze del pubbli-
co dibattimento, sentito l'imputato; i
difensori della parte civile avv. Sinibaldo
airo e vittorio Angeloni; il rappresen-
te del P.M. e i difensori dell'imputato

posteriormente
 Roma, collaborato con il tedesco invasore
 facendo al medesimo consegna della riser-
 va aurea della banca d'Italia. 104

In esito alle risultanze del pubbli-
 co dibattimento, sentito l'imputato; i
 difensori della parte civile Avv. Siniscaldo
 rino e Vittorio Angeloni, il rappresen-
 te del P.M. e i difensori dell'imputato
 avv. ti Annibale Angelucci; Ettore Potti e
 Luigi Biamonti; nonché lo stesso imputato
 che ebbe per ultimo la parola.

B A T O

Il grave, inderogabile compito di accer-
 tare , in quest'alba luminosa di ricostru-
 zione nazionale, le cause e le responsabili-
 tà onde fu reso più facile e possibile al
 tedesco oppressore il disfacimento politico

economico e spirituale del Paese, non poteva non indurre l'organo competente ad estendere le sue ricerche e la sua azione a Vincenzo Azzolini, ex Governatore della Banca d'Italia, che la pubblica opinione annoverava già tra gli artefici della rovina dell'Italia.

Iniziate perciò e compiute le indagini processuali del caso, l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, valendosi dei suoi poteri di pubblico Ministero, attribuitigli dal recente Decr. L. Luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 (art. 41), richiese che contro il detto Azzolini, di cui era stata già disposta ed eseguita la cattura, si fosse emesso decreto di citazione davanti questa Alta Corte di Giustizia, per chiamarlo a rispondere della imputazione ¹⁰³ di cui in epigrafe, ossia del delitto previsto dallo art. 5 del Decreto Legislativo su indicato, in relazione all'art. 51 del Codice Penale Militare di Guerra, per avere posteriormente all'8

0033

Azzolini, di cui era stata già disposta ed eseguita la cattura, si fosse emesso decreto di citazione davanti questa Alta Corte di Giustizia, per chiamarlo a rispondere della imputazione di cui in epigrafe, ossia del delitto previsto dallo art. 5 del Decreto Legislativo su indicato, in relazione all'art. 51 del Codice Penale Militare di Guerra, per avere posteriormente all'8 settembre 1943, e segnatamente dal 20 al 28 detto mese ed anno, collaborato in Roma col tedesco invasore, facendo al medesimo consegna della riserva aurea della banca d'Italia.

In sostanza quindi l'addebito che si venne a contestare all'imputato si concretò in un'accusa

d'infedeltà verso lo Stato, giacchè egli anzichè attenersi scrupolosamente ai suoi doveri indelicabili di cittadino italiano e di capo supremo del menomo istituto bancario del Regno, anzichè resistere a quei sentimenti di devozione o di attaccamento che potevano averlo legato al regime fascista, aveva preferito aderire alle esose richieste dei teutonici, consegnando loro quella imponente massa di oro di circa 118 tonnellate (più due di oro e platino della Zecca); che era stata bensì conservata nelle sacristie della Banca come ricchezza nazionale a presidio del credito italiano all'interno ed all'estero, a garanzia della circolazione fiduciaria, a tutela ed auspicio delle maggiori fortune dell'Italia, ma che invece, avvenuta la consegna, fu trasportata a Milano; poi, dopo due mesi, fu allontanata verso la frontiera (Portezza) ed infine, tolta una piccola frazione, prese la via predestinata la via cioè della Germania spoliatrice e dissan-

102

del credito italiano all'interno ed all'estero .
 a garanzia della circolazione fiduciarla, a tutela ed auspicio delle maggiori fortune dell'Italia, ma che invece, avvenuta la consegna, fu trasportata a Milano; poi, dopo due mesi, fu allontanata verso la frontiera (Portezza) ed infine, tolta una piccola frazione, prese la via predestinata la via cioè della Germania spoliatrice e dissanguatrice.

Tale accusa era peraltro la risultante degli elementi che si erano raccolti in istruttoria, - Era stato infine accertato che avvenuta l'invasione tedesca, il vice Direttore generale della

102

Banca Prof. Introna, temendo con ragione che i rapaci occupatori avessero allungate le mani sui tesori e valori dell'istituto, aveva il 15 o 16 settembre 1943, suggerito al governatore di occupare la riserva aurea, trasportando la stessa dalla sacristia in cui si trovava, nel vano più profondo dell'intercapedine sottostante, e murando abilmente la porticina di accesso, in modo da non lasciare traccia alcuna né del nascondiglio, né della chiusura. L'Azzolini, pur manifestando qualche perplessità, aveva finito per annuire limitatamente alla meta; sicchè, postasi mano alle opere, l'esecuzione era stata portata a termine nelle prime ore del 101 20 successivo, con piena soddisfazione degli esecutori stessi e del personale di via Milanza della banca, i quali avevano potuto constatare come i lavori fossero stati compiuti in maniera così perfetta da eliminare ogni possibilità di ritrovamento. Nel contempo, al

diglio, né della chiusura. D'assoluta
 manifestando qualche perplessità, aveva finito
 per annuire limitatamente alla meta; sicchè,
 postasi mano alle opere, l'esecuzione era
 stata portata a termine nelle prime ore del 101
 20 successivo, con piena soddisfazione degli
 esecutori stessi e del personale di vilan-
 za della banca, i quali avevano potuto consta-
 tare come i lavori fossero stati compiuti in
 maniera così perfetta da eliminare ogni pos-
 sibilità di ritrovamento. Nel contempo, al
 fine di prevenire eventuali sospetti di sapor-
 tazione, si era fatto apparire, mediante lettere
 fittizie retrodatate e relativa risposta, che
 l'oro fosse stato trasportato, sin dal dicembre
 1942, alla filiale di Potenza, città che era

sotto il tiro delle artiglierie alleate.

Benonchè verso il pomeriggio dello stesso giorno 20 settembre, lo Azzolini, di ritorno dal Ministero delle Finanze, dove aveva avuto un colloquio col commissario ministeriale Dr. Cambi, aveva riunito nel suo ufficio il Direttorio della banca, nelle persone del pre-detto prof. Introna, del Dr. Giacomelli, Segretario Generale e del Comm. Quattrone, Ispettore Capo, ed aveva loro riferito, in presenza del Comm. Acanfora, ex ministro degli Scambi e valute, che il Cambi, chiamato alla Ambasciata germanica, aveva ricevuto l'intimazione di far consegnare subito l'oro della riserva, sotto pena di sanzioni e di repressio-
100
Elie, in caso di diniego. Quindi, senza frapporte induci, esso Azzolini aveva dato ordine di disfare tutto ciò che si era fatto e di rimettere l'oro allo scoperto, pronto ad essere consegnato ai germanici non appena

0039

Declassified E.O. 17356 Section 3.3/NND No. 785016

presenza del comm. Acanfora, ex ministro degli Scambi e valute, che il Cambi, chiamato alla Ambasciata vernaonica, aveva ricevuto l'intimazione di far consegnare subito l'oro della riserva, sotto pena di sanzioni e di rappresaglie, in caso di diniego. Quindi, senza frapporre indugi, esso Azzolini aveva dato ordine di disfare tutto ciò che si era fatto e di rimettere l'oro allo scoperto, pronto ad essere consegnato ai germanici non appena questi si fossero presentati a domandarlo.

Infatti il mattino del 22 e successivamente il mattino del 28 tutta quella preziosa massa d'oro, che era stata rinchiusa rappidamente nei numerosi barili e bisacchie, fu caricata in autocarri tedeschi, ricaricata più tardi in vagoni ferroviari e quindi

avviata a Milano, con l'accompagnamento di funzionari della banca e sotto vigilie scorta di militari teutonici.

Tutti questi fatti furono naturalmente contestati all'Accoloni, sotto la cui supina volonta appariva consumato il maleficio, ma egli in sede d'interrogatorio non solo negò la sua devozione o, per lo meno, la sua arrendevolezza al nazi-fascismo, ma protestò la propria irresponsabilità fondandosi principalmente su tre ordini di considerazioni:

1o) Anzitutto gli espedienti escogitati per l'occultamento dell'oro non erano tali da non potersi scoprire da persone astute ed espe^{ri}gg. come si erano rivelati i tedeschi in altre occasioni e per altre ricerche.

2o) In secondo luogo, il nascondimento parziale o totale era inutile, dal momento che, assaliti e devastati gli archivi dello Stato Maggiore italiano, i devastatori erano venuti

irresponsabilità l'ommissione di prendere
tre ordini di considerazioni:

1o) Anzitutto gli espedienti escogitati per l'occultamento dell'oro non erano tali da non potersi scoprire da persone astute ed esperte, come si erano rivelati i tedeschi in altre occasioni e per altre ricerche.

2o) In secondo luogo, il nascondimento parziale o totale era inutile, dal momento che, assaliti e devastati gli archivi dello Stato Maggiore italiano, i devastatori erano venuti in possesso dei prospetti indicanti la effettiva esistenza e consistenza della riserva; prospetti che, qualche mese prima, erano stati, per tramite del ministro Acanfora, trasmessi dalla banca al comando, su richiesta del Maresciallo Badoglio al fine di esaminare sin da allora se non fosse possibile trasferire altrove la riserva, in luogo

meno esposto ad incursioni aeree e depredazioni.

3°) In terzo luogo, a prescindere dalla conversazione col Dott. Casbi, il quale aveva raccolto un mandato di non contrastare la richiesta germanica per non andare incontro a più gravi conseguenze, stava il fatto che il Direttorio della Banca, conscio della pretesa del nemico e della impossibilità di resistervi, si era piegato alla ineluttabilità dell'evento ed aveva assentito alla richiesta consegna del metallo; tanto più che il Comandante della Città Aperta di Roma, Conte Galvi di Bergolo, a differenza di quanto aveva disposto nove giorni prima, ossia l'11 settembre, quando cioè, di fronte alle pretese tedesche di molti milioni, aveva fatto presidiare la Banca da un forte nerbo di militari della IAI, ora invece aveva comunicato di non poter difendere l'istituto per mancanza di forze.

A maggior prova della sua innocenza e della nessuna collaborazione prestata all'inva-

che il Comandante della Città Aperta di Roma, Conte Calvi di Bergolo, a differenza di quanto aveva disposto nove giorni prima, ossia l'11 settembre, quando cioè, di fronte alle pretese tedesche di molti milioni, aveva fatto presidiare la Banca da un forte nerbo di militari della PAI, ora invece aveva comunicato di non poter difendere l'istituto per mancanza di forze.

98

A maggior comprova della sua innocenza e della nessuna collaborazione prestata all'irvatore, l'Aszolini aggiunse che in quel torno di tempo così agitato e rischioso, egli non solo era riuscito, essendo ancora ministro delle finanze il fascista Acerbo, a prospettare varie difficoltà e ad evitare così che l'oro fosse trasportato, come si voleva, a Bolzano o a Verona, /sulla via di uscita verso la

ciò

Germania, ma posteriormente, nella compilazione dei prospetti relativi all'oro, trasportato a Milano, aveva fatto omettere circa 400 Kg. di oro, i quali perciò erano potuti restare alla banca, nascosti in un pozzo del Direttore della filiale di Milano. Inoltre era riuscito in precedenza a salvare i tesori della Corona d'Italia, facendoli depositare nascostamente presso la succursale, sita in questa piazza del Parlamento; aveva frustrato in parte l'ordine ricevuto in ottobre 1943 dal nuovo ministro repubblicano Pellegrini di consegnare ai germanici sette e poi dieci miliardi di lire al mese, riducendo invece ⁹⁷ mediante sotterfugi, la consegna a meno della metà; aveva contrastata l'altra pretesa tedesca di emissione di nuovi biglietti, il che avrebbe accentuato il rovinoso fenomeno dell'inflazione; aveva evitato il trasporto all'estero dei clinetts per la stampa dei

0045

queste Piazza del Parlamento; aveva frustrato in parte l'ordine ricevuto in ottobre 1943 dal nuovo ministro repubblicano Pellegrini di consegnare ai germanici sette e poi dieci miliardi di lire al mese, riducendo invece ⁹⁷ mediante sotterfugi, la consegna a meno della metà; aveva contrastata l'altra pretesa tedesca di emissione di nuovi biglietti, il che avrebbe accentuato il rovinoso fenomeno dell'inflazione; aveva evitato il trasporto all'estero dei clichés per la stampa dei biglietti; si era opposto per il trasferimento al nord delle officine dell'Aquila, nonché del macchinario del Poligrafico, e si era infine adoperato per riuscire, com'era riuscito, contro la volontà dello stesso ministro,

ad, inviare in Svizzera oltre 23 tonnellate di oro, che rappresentavano un debito italiano.

Ma, nonostante l'esposizione di tutte queste circostanze e ragioni difensive adottate dall'imputato, il procedimento ebbe corso ulteriore, e culminò, come si è visto, nella citazione diretta dell'imputato medesimo, a cui fu iscritto il fatto criminoso, e che forma oggi materia di esame da parte di questo Alto Collegio, e che, dopo vari giorni di dibattimento e di ampie, elevate discussioni sia del patrono della banca, costituitasi parte civile, sia dei patroni del prevenuto, ha condotto alle seguenti considerazioni di

di 96

D I R I T T O

Prima di giudicare se sussista violazione della legge penale e se autore ne sia il giudicabile odierno, è opportuno e doveroso che l'Alta Corte dica brevemente la sua parola autorevole su quella che, in relazione ai dubbi manifestati dalla

0047
te discussioni sia del patrono della banca,

costituitasi parte civile, sia dei patroni del
prevenuto, ha condotto alle seguenti considera-

zioni di 96

D I R I T T O

Bria di giudicare se sussista violazione della
legge penale e se autore ne sia il giudicabile
odierno, è opportuno e doveroso che l'Alta Corte
dica brevemente la sua parola autorevole su quel-
la che, in relazione ai dubbi manifestati dalla
difesa nel suo esordio, può dirsi questione pre-
giudiziale di massima, rispetto all'applicabilità
della legge 27 luglio 1944, n. 159 ai fatti con-
messi in precedenza.

La questione come si vede, non è nuova; essa si riporta alle vecchie dispute circa l'efficacia della legge nel tempo e circa il rispetto del principio generale che la legge stessa non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 2 Proleggi e c. C.P.).

Senonchè qui il principio non appare opportunamente invocato. Anzitutto non può ri-levarsi che le ipotesi delittuose contemplate nel Decreto 27 luglio 1944, non sostanzialmente ipotesi del tutto nuove nel campo della legislazione positiva vigente. Invero, analizzando intrinsecamente gli estremi costitutivi e cogliendone poi l'essenza ante^h logica, si è tratti a riconoscere che esse figuravano già sia nel Codice Penale Militare, sia nel Codice Penale Comune; di guisa che la rievocazione fattane nel recente provvedi-

nel Decreto 27 luglio 1944, non solo
mente ipotesi del tutto nuove nel campo della
legislazione positiva vigente. Invero,
annullandone intrinsecamente gli estremi
costitutivi e cogliendone poi l'essenza ante
logica, si è tratti a riconoscere che esse
figuravano già sia nel codice Penale Militare,
sia nel Codice Penale Comune; di guisa che
la rievocazione fattane nel recente provvedi-
mento legislativo, non ha nè può avere in
realtà alcun valore o contenuto innovativo,
non aggiungendo alla lunga serie di delitti
contro lo Stato nuove forme criminose mai
prevedute, ma vuole avere una portata
pratica e tecnica di precisazione giuridica

e di adeguamento alle necessità politiche del tempo, vuole essere utile aggiornamento di dettagli, non solo non abrogativo ma perfettamente conservativo di quel sistema di norme punitive che presiedono alla difesa dello Stato legittimo, contro gli attentatori della sua sovranità, alla sua indipendenza ed alla sua efficienza.

La riprova di ciò si desume dal fatto stesso di esservi richiamate nel testo del Decreto di disposizioni penali di diritto sostantivo e di diritto processuale già vigenti ed imperanti: il che sarebbe stato, per lo meno, incongruento se non si fossero trovate ne le norme preesistenti gli elementi essenziali e sufficienti per dare alle figure rievocate una formulazione più esatta e più aderente alla situazione.

D'altra parte, comunque si vogliano riguardare le disposizioni di carattere penale del decreto in esame, è stato sempre insegnato che la regola della irretroattività assoluta della legge in ge-

ritto processuale già vigenti ed imperanti: il che sarebbe stato, per lo meno, inconcruento se non si fossero trovate né le norme preesistenti gli elementi essenziali e sufficienti per dare alle figure rievocate una formulazione più esatta e più aderente alla situazione.

D'altra parte, comunque si vogliono riguardare le disposizioni di carattere penale del decreto in esame, è stato sempre insegnato che la regola della irretroattività assoluta della legge in generale debba essere intesa cum grano salis, ossia avvertendo di non spingere l'osservanza fino all'assurdo ed all'antigiuridico. Senza rimandare al diritto romano ed intermedio, in cui non mancano esempi di norme legislative emanate ed applicate

anche per fatti precedentemente commessi, basta qui rammentare che la norma della irretroattività è inserita nel codice ma, non è compreso nello Statuto del Regno, onde esso vincola soltanto il giudice, ma non il legislatore il quale rimane libero di dare espressamente o tacitamente alle nuove leggi effetto retroattivo, sempre quando, s'intende, ciò sia richiesto da gravi necessità di ordine pubblico, insindacabili dall'interprete. In altri termini il principio spiega rigorosamente i suoi effetti, quando non sia stato gravemente turbato, ma perduri inalterato uno stato di fatto normale e continuativo, il quale non imponga perciò l'adozione di speciali provvidenze di immediata applicazione.

Quando invece per le mutate condizioni politiche e giuridiche, anche transienti del popolo; per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevisti, che abbiano dato luogo a nuove forme delittuose di grave nocimento alla compagine ed

dall'interprete. In altri termini il principio spiega rigorosamente i suoi effetti, quando non sia stato gravemente turbato, ma perdersi inalterato uno stato di fatto normale e continuativo,

il quale non imponga perciò l'adozione di speciali ⁹³ provvidenze di immediata applicazione.

Quando invece per le mutate condizioni politiche e giuridiche, anche transeunti del popolo; per il verificarsi di eventi straordinari ed imprevisti, che abbiano dato luogo a nuove forme delittuose di grave nocimento alla compagine ed alla saldezza del Paese, le disposizioni imperanti non rispondano in pieno alle necessità sopravvenute in tal caso non può essere interdetto

al legislatore, che sta in cima alla sua azione ed affronta le responsabilità dell'andamento politico nazionale, il potere di ricorrere alle misure più adeguate ed energiche per colpire gli autori del nocumento e ripristinare il dominio dell'ordine e della giustizia. Vi sono invero supremi valori etici, supreme esigenze morali e materiali a cui occorre talvolta provvedere e posteriori, con mezzi di eccezione, opponendo a mali estremi, estremi rimedi; e però, in tali contingenze non possono le facoltà del legislatore chiuse ^{ed astratte} in un ferreo cerchio di limitazioni e d'inderogabilità, giacchè ciò ripugna alla coscienza giuridica universale e può essere fonte di danni maggiori ed irreparabili.

quindi l'eccezione ventilata con il quale si sarebbe voluto pervenire ad una pronuncia liberatoria d'inapplicabilità e d'incostituzionalità del decreto, appare priva di consistenza, e

posteriori, con mezzi di eccezione, opponendo
 a mali estremi, estremi rimedi; e però, in
 tali contingenze non possono le facoltà del
 legislatore chiuse ^{ad astratto} in un ferreo cerchio di limi-
 tazioni e d'inderogabilità, giacchè ciò ripugna
 alla coscienza giuridica universale e può esse-
 re fonte di danni maggiori ed irreparabili.

quindi l'eccezione ventilata con ⁹² il quale si
 sarebbe voluto pervenire ad una pronuncia libera-
 toria d'inapplicabilità e d'incostituzionalità
 del decreto, appare priva di consistenza, e
 come tale, non preclusiva dell'ulteriore esame
 della causa.

Ma allora, sgombro il terreno da ogni motivo

di preclusione, il primo quesito che si affaccia al giudizio dell'alta corte è quello che si riferisca alla realtà o meno dell'imputato.

Si tratta di stabilire se egli, in base alle precise risultanze del processo scritto e del processo orale, sia raggiunto da elementi probatori così chiari ed univoci da doverci ritenere autore del fatto contestatogli e quindi colpevole del delitto di cui sopra, o eventualmente di altro delitto affine.

A questo quesito basilare non ritiene il Collegio si possa dare risposta negativa: è in primo luogo accerato con prove documentali e maggiormente con testimonianze di persone insospettate ed insospettabili (Linnari, Flatter, Raschetti, ecc.) che l'Assolini, nonostante le sue spiegabili assertive contrarie, si sia mostrato piuttosto docile e servile verso il regime nazi-fascista, aderendo prontamente ad ogni volere e richiesta, anche pecuniaria dei suoi maggiori esponenti,

tro delitto affine.

A questo quesito basilare non ritiene il Collegio si possa dare risposta negativa: è in primo luogo accertato con prove documentali e maggiormente con testimonianze di persone insospettite ed insospettabili (Minnari, Platter, Fascetti, ecc.) che L'azzolini, nonostante le sue spiegazioni assertive contrarie, si sia mostrato piuttosto docile e servile verso il regime Nazi-fascista, aderendo prontamente ad ogni volere e richiesta, anche pecuniaria dei suoi maggiori esponenti, prestandosi senza alcuna resistenza a quelle insensate politiche monetarie e finanziarie, di cui egli stesso ha deplorato oggi stesso le

91

conseguenze, ed impartendo perfino ordini ed istruzioni ai suoi dipendenti, perchè confortassero la loro condotta alle direttive del partito, rifiutando ad ogni critica o commento favorevole, (circolare Azzolini 1° marzo 1941).

vero che nel memoriale presentato dopo l'interrogatorio e pochi giorni prima del dibattimento lo stesso Azzolini ha cercato di dimostrare la sua avversione al fascismo, assumendo di avere agito sempre con indipendenza, di essersi posto in urto con personalità fasciste (Farinacci, Melcroix, Starace ecc.), di avere favorito gli ebrei perseguitati, di avere mantenuto nel consiglio superiore della banca i non iscritti al partito, di avere affrontate anteriormente e posteriormente all'8 settembre 1943 le ostilità del fascismo, impedendone la infiltrazione persino nelle casse di Risparmio; ma tutto ciò oltrechè affidato in parte a semplici affermazioni è smentito

croix, starace ecc.), di avere favorito gli
 ebrei perseguitati, di avere mantenuto nel consi-
 glio superiore della banca i non iscritti al par-
 tito, di avere affrontate anteriormente e ~~posterior-~~
 mente all'8 settembre 1943 le ostilità del fasci-
 smo, impedendone la infiltrazione persino nelle
 casse di Risparmio; ma tutto ciò oltre ch  affi-
 dato in parte a semplici affermazioni   smentito
 da quelle stesse fonti di prova orale e documen-
 tale a cui si   dianzi accennato e a cui il mede-
 simo imputato non ha potuto opporre alcuna con-
 troprova concreta ed efficace.

Rimane quindi accertato che egli, lungi dal tenere col nazi-fascismo un comportamento di opposizione o, per lo meno, d'indifferenza, abbia invece serbato quella certa predisposizione d'animo favorevole, che serba colui il quale segue con interesse un determinato indirizzo o vuol secondare una determinata attività. E pertanto basterebbe questo primo accertamento per cominciare ad escludere che il preventivo, nel consegnare il prezioso metallo ai tedeschi, sia stato secondo la difesa succube della violenza compulsiva di essi e si sia dovuto piegare ad uno stato di costrizione, che non lasciava via alcuna di scampo.

Ma vi è di più: è pacifico che nell'agosto del 1943 il Maresciallo d'Italia Badoglio, premuroso di salvare l'oro da mani straniere, aveva esortato il Governatore della Banca a trasportare altrove, verso il Piemonte, la cospicua riserva,

0-061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tà. E pertanto basterebbe questo primo accertamento per cominciare ad escludere che il preventivo, nel consegnare il prezioso metallo ai tedeschi, sia stato secondo la difesa succube della violenza compulsiva di essi e si sia dovuto piegare ad uno stato di costrizione, che non lasciava via alcuna di scampo.

Ma vi è di più: è pacifico che nell'agosto del 1943 il Maresciallo d'Italia Badoglio, premuroso di salvare l'oro da mani straniere, aveva esortato il governatore della Banca a trasportare altrove, verso il Piemonte, la cospicua riserva, prendendo contatti, in ordine ai mezzi di trasporto, con gli uffici dello Stato Maggiore. Successivamente, verso il 10 o l'11 settembre, anche il colonnello Montezemolo, una delle

vittime gloriose delle rosse ardeatine, aveva proposto di mettere subito al sicuro la massa dell'oro effettuandone il trasporto in Sardegna, con gli appositi mezzi suggeritigli.

Ciò risulta dalla precisa disposizione del capitano di fregata Renato Montezemolo, fratello del detto colonnello.

E' bene l'azzolini non solo non diede ascolto alle esortazioni del maresciallo badoglio e non si curò di porsi in contatto con gli uffici dello S.M. per superare quelle date difficoltà di esecuzione, che egli aveva prospettate e che, se pur fossero sussistenti, sarebbero state superate, ma quando gli avvenimenti incalzarono e le orde teutoniche si

resero odiose occupatrici dell'Urbe, ^{gli} ~~gli~~ non avvertì nemmeno allora il pressante bisogno di porre in salvo la riserva aurea, l'unica residua ricchezza liquida che pur decimata, rappresentava il frutto delle fatiche e del ri-

e non si curò di porre in
uffici dello S.M. per superare quelle date
difficoltà di esecuzione, che egli aveva pro-
spettate e che, se pur fossero sussistenti,
sarebbero state/superate, ma quando gli avveni-
menti inculzarono e le orde teutoniche si
resero odiose occupatrici dell'Urbe, ^{gli non}
avvertì nemmeno allora il pressante bisogno
di porre in salvo la riserva aurea, l'unica
residua ricchezza liquida che pur decimata,
rappresentava il frutto delle fatiche e dei ri-
sparmi del popolo italiano: neppure allora
si mostrò sensibile ai suggerimenti opportuni ed
amichevoli dei patrioti, tra i quali il colonnello
Montezemolo, che prima di essere tratto in arresto
aveva confidato al fratello come il governatore

"non se l'era sentita".

Innamore dei suoi doveri di geloso custode di quella ricchezza, il prevenuto lasciò che le cose andassero per il loro verso, premuroso forse di salvare la sua posizione, ma non il massimo tesoro aureo, la cui perdita avrebbe cagionato le più funeste conseguenze sul credito, sulla circolazione, sugli affari e sulla economia intera del Paese.

Non basta: si arriva al 16 settembre ed il Prof. Intronè, conscio della spoliazione di 68 milioni di lire consumata dai germanici pochi giorni prima, suggerisce, come si è detto, al Governatore di occultare subito l'oro nel vano della profonda intercarpine della Banca, murando abilmente la porticina di accesso. Il Governatore, dopo qualche perplessità, acconsente all'occultamento solo per la

metà ed aderisce anche alla compilazione delle lettere fittizie per la filiale di Potenza, di cui dianzi si è detto. Senonché il 20 settembre, quando già era ultimato il lavoro notturno di occultamento e l'ultimazione

giorni prima, suggerisce, come si è visto, al governatore di occultare subito l'oro nel vano della profonda intercapedine della Banca, mirando abilmente la porticina di accesso. Il governatore, dopo qualche perplessità, acconsente all'occultamento solo per la metà ed aderisce anche alla compilazione del ⁷ lettera fittizia per la filiale di Potenza, di cui dianzi si è detto. Senonché il 20 settembre, quando già era ultimato il lavoro notturno di occultamento e l'ultimazione era stata curata con tutti gli accorgimenti dell'arte, in modo da rendere assolutamente

..

irreperibile (così affermano i veri testimoni esaminati) il luogo del nascondimento e la stessa opera muraria. Assolini dà subito l'ordine di disfare ogni cosa e di preparare sollecitamente l'oro da consegnare ai tedeschi per il trasporto al Nord.

Si potrebbe immaginare qui che il Governatore sia stato spinto da quell'ordine postumo dell'impressione suscitata nell'animo suo dalle parole del commissario Cambi, nonché dal riflesso dello scarso affidamento che avrebbe dato il nascondiglio dell'oro in confronto della malizia teutonica, ed infine dalla notizia arrecata, a suo dire, dall'ex ministro Agarofora, che gli investitori avevano svaligiato gli archivi dello Stato Maggiore ed erano venuti in possesso dei prospetti, in cui erano riassunti tutti i dati relativi alla riserva.

«e questo pensiero ipotetico, che non giustificherebbe tuttavia l'operato troppo precipitoso del prevenuto, il quale era investito, ai suoi doveri di funziona-

il nascondiglio dell'oro in confronto della
malizia teutonica, ed infine dalla notizia
arrecata, a suo dire, dall'ex ministro AGEN-
FORA, che gli invasori avevano svaligiato
gli archivi dello Stato Maggiore ed erano
venuti in possesso dei prospetti, in cui erano
riassunti tutti i dati relativi alla riserva.

Ma questo pensiero ipotetico, che
non giustificherebbe tuttavia l'operato trop-
po precipitoso del prevenuto, il quale era
legato, ripeterci, ai suoi doveri di funziona-
rio e di buon italiano, potrebbe esprire logico
e sudente se egli stesso non avesse dato
gli elementi per desumerne la fallacia.

invero, per ciò che riguarda il colloquio.

..

col Cambi, é sintomatico che l'imputato non abbia affermato di aver confidato al commissario che l'oro era stato in gran parte nascosto nel modo sopra indicato e che non sarebbe stato possibile rinvenirlo, neppure con le più sottili risorse dell'astuzia: se ciò egli avesse riferito e ribadito, in conformità a quanto era stato effettivamente operato, il colloquio avrebbe potuto avere una diversa soluzione, e comunque le comunicazioni e gli incitamenti del Cambi non avrebbero potuto scuotere e suggestionare l'animo di lui.

Per ciò che concerne poi la scarsa sicurezza del nascondiglio, l'assunto dell'imputato si delinea come un espediente difensivo di tarda ora perché é intuitivo che se l'occultamento dell'oro tanto ingegnosamente disegnato ed effettuato, non fosse stato ritenuto idoneo e sicuro, né il personale superiore della banca, né tanto meno il capo di essa avrebbero mai consentito alla realizzazione del disegno ed alla esecu-

comunque le comunicazioni
Cambi non avrebbero potuto scuotere e susse-
guire l'animo di lui.

Per ciò che concerne poi la scarsa sicurezza
del nascondiglio, l'assunto dell'imputato si
delinea come un espediente difensivo di varia ora
perché è intuitivo che se l'occultamento dell'oro
tanto ingrossamente disegnato ed effettuato,
non fosse stato ritenuto idoneo e sicuro, né
il personale superiore della banca, né tanto
meno il capo di essa avrebbero mai consentito
alla realizzazione del disegno ed alla esecu-
zione delle opere, che riuscirono poi di pieno
gradimento a tutti. Quindi l'ordine di disfaci-
mento impartito bruscamente dal prevenuto,

..

quando tutto lasciava a credere che almeno una parte cospicua del prezioso metallo fosse già posta al sicuro, non può trovare giustificazione ne nell'incontro col Cambi, ne con l'apprezzamento posteriore e contraddittorio delle inidoneità del nascondiglio.

Ma, procedendo oltre nell'esame degli atti, si deve ancora rilevare che non solo l'Azzolini non nega di aver seguito il prudente suggerimento del Maresciallo Badoglio o di non aver tentato di mettersi in rapporti con lo Stato Maggiore; non solo non ha saputo spiegare come e perché di fronte alle altre autorevoli esortazioni e di fronte al pericolo sempre incalzante, non abbia cercato alcun altro mezzo o alcun altro luogo, possibilmente protetto dalla extraterritorialità, per salvarsi in tempo utile l'ord,¹ ma è arrivato a negare, con audacia meglio di miglior causa, quello che distinti ufficiali, come il Generale Accame e il capitano Montez-

84

rimonto dei rapporti in rapporto con lo Stato Maggiore; Non solo non ha saputo spiegare come e perché di fronte alle altre autorevoli esortazioni e di fronte al pericolo sempre incalzante, non abbia cercato alcun altro mezzo o alcun altro luogo, possibilmente protetto dalla esterritorialità, per salvare in tempo utile l'ordine e arrivare a negare, con audacia meglio di miglior causa, quello che distinti ufficiali, come il generale Accame e il capitano Montezemolo, hanno concordemente affermato sotto la sanita del prestato giuramento, che cioè l'eroico colonnello aveva consigliato di far partire l'oro per la Sardegna e lui non aveva voluto sentirne.

Peraltro, il mendacio dell'imputato si sorpren-

de in un altro punto cruciale del processo, in cui si trova, la dimostrazione indiretta della coscienza e volontà con le quali egli nei conus sottostare a forza maggiore, o costringimento di sorta. Si tratta del preteso equestro da parte tedesca dei noti prospettti assistenti presso gli uffici dello Stato Maggiore. Non solo il teste Acanfora ha firmamente scatenuto e ripetuto, in confronto dell'Azzolini di non essersi mai occupato dei detti prospettti, e di non aver mai saputo, prima di esserne informato nelle riunioni del Direttorio, a cui era casualmente intervenuto, che i medesimi fossero stati inviati in precedenza al Comando di Stato Maggiore, ma anche gli altri testimoni escussi sull'argomento, cioè gli ufficiali generali preposti ai detti uffici (Rossi ed Aliberti) nonché i funzionari più elevati della Banca (Introna, Urbini, Pierini, Giacomelli ecc.) hanno in sostanza escluso che i detti documenti siano stati compilati e trasmessi alle

93

fronto dell'Anzolini di non essere stato dei detti prospetti, e di non aver mai saputo, prima di esserne informato nelle riunioni del Direttorio, e cui era casualmente intervenuto, che i medesimi fossero stati inviati in precedenza al Comando di Stato Maggiore, ma anche gli altri testimoni escusati sull'argomento, cioè gli ufficiali generali preposti ai detti uffici (Rossi ed Aliberti) nonché i funzionari più elevati delle Rence (Introna, Urbini, Pierini, Gisconelli ecc.) hanno in sostanza escluso che i detti documenti siano stati compilati e trasmessi alle autorità Militari.

Crolla pertanto anche in questa parte il costrutto difensivo dell'imputato del quale si avverte bensì lo sforzo di uvere escogitato

un alibi di coonestamento e di spiegazione della propria condotta, ma si rileva pure l'insuccesso dell'espedito.

Parimenti, nessuna efficacia discriminante hanno le altre ragioni dedotte a difesa del prevenuto, e principalmente quella che si riferisce all'esecuzione della volontà del Direttorio, il quale, convinto della impossibilità di resistere ai tedeschi avrebbe assentito alla consegna dell'oro, consigliata dal Cambi. A parte il fatto che i membri del Direttorio furono edotti dello stato delle cose dal governatore, e da escludere comunque che si vedesse possa farsi risalire alcuna responsabilità, perché, alla stregua degli art.25 e 26 dello Statuto dell'ente, approvato con regio Decreto il giugno 1936N.1067; il Direttorio che può essere riunito e sentito dal governatore negli affari di maggiore importanza, non ha mai poteri deliberativi e cogenti, ma esplica una semplice funzione consultiva, che non impe-

82

gnu dell'oro, consigliata dal Cambi. A parte il fatto che i membri del Direttorio furono edotti dello stato delle cose dal governatore, e da escludere comunque che si vedesimi possa farsi risalire alcuna responsabilità, perché, alle stregue degli art. 25 e 26 dello Statuto dell'ente, approvato con Regio Decreto il giugno 1936 N. 1067; il Direttorio che può essere riunito e sentito dal governatore negli affari di maggiore importanza, non ha mai poteri deliberativi e cogenti, ma esplica una semplice funzione consultiva, che non impedisce l'organo supremo, nel quale appunto si assommano i poteri definitivi della decisione e della esecuzione, quindi il venire dicendo che l'Azzolini, ordinando la consegna dell'oro, si sarebbe limitato a prestar

obbedienza al deliberato del Direttorio co-
stituisce un'affermazione inesatta tanto in
punto di fatto, quanto in punto di diritto:
In fatto, perché il Direttorio fu informato,
si è detto, della situazione e quindi influen-
zato (è lecito dirlo) del Governatore; in di-
ritto, perché in base alle norme statutarie
suindicate, anche se il Direttorio si fosse pre-
nunciato ad unanimità per la consegna del-
l'oro, la pronuncia non avrebbe mai vici-
nato la libertà del Governatore di decidere
anche in senso contrario.

Analogamente, privo di efficacia appare
l'altro argomento difensivo che si è voluto
desumere dal carattere irrisolto attribui-
to al soggetto. Anche ammesso in ipotesi che
egli avesse un carattere di tal genere,
è fuori dubbio che quando la irrisolutezza si
risolve in fine, appigliandosi al partito
peggiore, ossia commettendo un atto turpe,
contrario ai propri doveri di rettitudine e
di lealtà, non può farsi assurgere a cause
esimente di responsabilità.

lato la libertà del Governatore di decidere anche in senso contrario.

Analogamente, privo di efficacia appare l'altro argomento difensivo che si è voluto desumere dal carattere irrevocabile attribuito al soggetto. Anche ammesso in ipotesi che egli avesse un carattere di tal genere, è fuori dubbio che quando la irresolutezza si risolve in fine, appiattendosi al partito peggiore, ossia commettendo un atto turpe, contrario ai propri doveri di rettitudine e di lealtà, non può farsi assurgere a cause esimente di responsabilità.

Donde la conseguenza che nessun effetto discriminante può avere neppure il rilievo che l'Arzolini si sia posteriormente ado-

..

7

perato per far sì che la riserva, già esportata da Roma a Milano, non fosse ulteriormente allontanata dal centro verso la frontiera. Tutto ciò che egli abbia potuto compiere ed abbia compiuto dopo il settembre 1943 per ridurre le conseguenze dannose del reato, sotto la spinta di eventuali riflessi e risipiscenze tardive; non può certo portare all'esclusione ed alla deformazione del fatto consumato salvo solo al Collegio di tenere conto in concorso di altre circostanze nella concessione del beneficio di attenuanti.

Inocua, tutto considerato si perviene alla certezza assiomatica che l'imputato non può scagionarsi dall'accusa contestatagli, perché proprio lui volle ed attuò la consegna del prezioso metallo, senza che forze attuali ed invincibili, o necessità insuperabili ve lo avessero corretto.

Ne si dica, come si è detto, che l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche se lo Arzolari, nel fermo proposito di salvare ad ogni

50

altre circostanze nell'...

beneficio di attenuanti.
Insonda, tutto considerato si perviene alla certezza assiomatica che l'imputato non può scagionarsi dall'accusa contestatagli, perché proprio lui volle ed attuò la consegna del prezioso metallo, senza che forse attuali ed invincibili, e necessità insuperabili ve lo avessero costretto.

Né si dica, come si è detto, che l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche se lo Ascolini, nel fermo proposito di salvare ad ogni costo il tesoro, avesse fatto ricorso a più sottili accorgimenti o sotterfugi, oppure avesse esposto sé stesso, in sua posizione, l'Istituto a sicuri cimenti. In primo luogo non è detto

..

che la fermezza, congiunta all'accortezza, non avrebbe potuto deviare ed anche frustrare le brame degli invasori: in secondo luogo non é affatto provato, come si é visto, che i pericoli prospettati fossero così gravi ed imminenti da doversi riconoscere che la volontà e libertà del governatore della Banca ne siano rimaste soggiogate, e quindi impotenti a reagire; in terzo luogo, se un pericolo grave ed ineluttabile si fosse realmente presentato, ben altra condotta avrebbe potuto tenere l'Ascolini, ma non quella di rendersi docile strumento e servile fattore della rapacità brigantescasca dei barbari.

Quindi, se il fatto costituente l'accusa é provato in tutti i particolari ed autore ne fu l'accusato, al cui attivo non si può computare il comportamento posteriore influente (del Gale) si occupa il detto memoriale e si occupano pure alcuni testimoni di disciolpa), l'esame ulteriore del collegio deve ormai incidere sulla determinazione della figura delittuosa,

condotta avrebbe potuto tenere l'Arzolini, ma non quella di rendersi docile strumento e servile fattore della rapacità brigantesca dei barbari.

Quindi, se il fatto costituente l'accusa è provato in tutti i particolari ed autore ne fu l'accusato, al cui attivo non si può computare il comportamento posteriore influente (del Gale si occupa il detto memoriale e si occupano pure alcuni testimoni di discipola), l'esame ulteriore del collegio deve ormai incidere sulla determinazione della figura delittuosa, che il fatto stesso originò.

In proposito la difesa dell'imputato ha lucidamente passato in rassegna le varie ipotesi di

..

aiuto e di favoreggiamento al nemico, che sono delineate nel Codice Penale Militare di Guerra (Art. 51 e segg.) e nel Codice Penale comune (Art. 247 e 248), venendo alla conclusione che nessuna di esse sia rispondente alla specie e che perciò debba escludersi la responsabilità dell'imputato, sia a titolo di dolo, che a titolo di colpa.

Benonché, tralasciando l'ipotesi della colpa, perché secondo quanto si è largamente dimostrato, non si tratta di imprudenza, di negligenza, o d'inesoranza di regolamenti in cui sarebbe incorso l'Azollini, ma si tratta di azione commessa con coscienza e volontà, il Collegio ritiene che la definizione giuridica del fatto, secondo la contestazione ^Aadottata all'imputato, risponda a giustizia e debba perciò essere mantenuta.

Prescrive invero l'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, N. 159: "Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943 abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e

0083

perché secondo quanto si è largamente dimostrato, non si tratta di imprudenza, di negligenza, o d'inosservanza di regolamenti in cui sarebbe incorso l'anzolini, ma si tratta di azione commessa con coscienza e volontà, il Collegio ritiene che la definizione giuridica del fatto, secondo la contestazione fatta all'imputato, risponda a giustizia e debba perciò essere mantenuta.

Prescrive invece l'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, N. 159: "Qualunque posteriormente all'8 settembre 1943 nonia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma d'intelligenza, di corrispondenza e collaborazione al tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma

11.

delle disposizioni del Codice penale militare di guerra", applicandosi, si soggiunge, ai non militari le pene stabilite per i militari. Prescrive, in relazione l'art. 51 del codice Penale Militare di guerra che "il militare che commetta un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico, ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato Italiano, è punito con la morte".

Ora se è vero, come non è dubbio, che la disposizione dell'art. 5 del Decreto sia una di quelle che la dottrina ha ausato chiamare in bianco, in quanto, per ciò che concerne la sanzione, rinvia il giudice alla applicazione di un'altra legge, e altrettanto vero che, avendo lo stesso legislatore designata come legge di rinvio quella del Codice Penale Militare di guerra, debba in questa ricercarsi la norma punitiva, applicabile nella specie, E però la ricerca dati gli elementi costitutivi del delitto, non può che arrestarsi alle ipotesi preve-

con la morte.

Ora se e vero, come non e dubbio, che la disposizione dell'art.5 del Decreto sia una di quelle che la dottrina ha suato chia-
 mare in bianco, in quanto, per cio che concerne la sanzione, rinvia il giudice alla applicazione di un'altra legge, e altrettanto vero che, avendo lo stesso legislatore designata come legge di rinvio quella del Codice Penale Militare di guerra, debba in questa ricercarsi la norma punitiva, applicabile nella specie, E pero la ricerca dati gli elementi costitutivi del delitto, non puo che arrestarsi alle ipotesi previste nel titolo 20 del Libro terzo, in cui, fra gli altri reati contro la fedel-

17

17

17

ta e la difesa militare, e compreso, sotto il nonen iuris di aiuto al nemico, quella di cui all'art.51 su riportato, E' evidente che il disposto di questo articolo sia stato nelle sue premesse e nella sua essenza incorporato e trasfuso nel detto art. 5 del recente decreto; donde la duplice conseguenza che non si possa parlare, come si e detto sopra, di retroattività e di successione di legge, e che nessun'altra disposizione sia più consona e più applicabile al fatto consumato di quella del detto art.51

In fatti nessuno può disconoscere che,

avendo l'Arzolini consegnato al tedesco la copiosa riserva aurea della Banca, abbia prestato venendo meno ai suoi doveri di fedeltà, validissimo aiuto al secolare nemico dell' Italia, del quale vantaggio certamente le operazioni militari, Una forma, come si vede, di grave fellonia che le legislazioni di tutti

16

successione di legge, e che nessun'altra disposizione sia piu consona e piu applicabile al fatto consumato di quella del detto art. 51

In fatti nessuno puo disconoscere che, avendo l'Arzolini consegnato al tedesco la copiosa riserva aurea della Banca, abbia presuntato venendo meno ai suoi doveri di fedelta, validissimo aiuto al secolare nemico dell'Italia, del quale vantaggio certamente le operazioni militari, Una forma, cose si vede, di grave fellonia che le legislazioni di tutti i tempi e di tutti i popoli hanno sempre duramente stigmatizzata e punita, e cominciare dal Diritto Romano in cui "ad legem iuliam maiestaticam" era soggetta "culusve opera dolo malo factus fuerit, quo maius obides, pecunia missenta hostibus populi romani dentur adversus"

12

Repubblican

Ne vale obiettare in contrario che le norme
 su espresse non siano qui applicabili perche
 la consegna dell'ero non avrebbe avuto per suo
 fine specifico ed immediato in favore del
 nemico nelle operazioni militari, ed anche per-
 che nel settembre 1943 l'Italia non era ancora
 in guerra con la Germania. Che al momento della
 consegna non esisteva una formale dichiarazione
 di guerra tra le due nazioni (non ammettersi sen-
 z'altro; ma deveasi pure tenere presente che di
 fronte all'invasione armata tedesca si alle
 ostilita e deprezzazioni gia intraprese sin dall' 6
 settembre 1943, l'Italia era gia di fatto in
 istato di guerra col tedesco; ed ai fini del-
 l'applicazione delle norme di cui si tratta cio.
 che conta e appunto il fatto della guerra, non
 la dichiarazione formale. D'altra parte per cio
 che concerne il vantaggio nelle operazioni mili-
 tari, la cui esclusione dovrebbe condurre alla
 associazione dell'imputato per difetto
 del nesso di causalita tra la sua azione

15

15

fronte all'invasione armata tedesca rf alle
 ostiw lita e depredazioni gia intraprese sin dall' 8
 settembre 1943, l'Italia era gia di fatto in
 stato di guerra col tedesco; ed ai fini del-
 l'applicazione delle norme di cui si tratta cio.
 che conta e appunto il fatto della guerra, non
 la dichiarazione formale. D'altra parte per dio
 che concerne il vantaggio nelle operazioni mili-
 tari, la cui esclusione dovrebbe condurre alla
 associazione dell'imputato per difetto
 del mezzo di causalita tra la sua azione
 e l'effetto, gia si e visto come la
 sapienza giuridica di Roma abbia ab antiquo
 compreso fra le altre forme di aiuto e di as-

sistenza al nemico il fermamento del denaro; ma indipendentemente da ogni richiamo storico, e indipendentemente dalla lettera e dallo spirito della legge stessa, che ne rivelano l'applicabilità suppletiva a qualsivoglia forma; diretta o indiretta, d'intera col nemico o di prestazione a suo favore, sarebbe audace e contro il buon senso ritenere oggi che il somministrare al nemico oro in grande quantità, non costituisca in se quel tipico reato di favoreggiamento bellico che si risolve in vantaggio delle operazioni militari.

Senza risalire a quell'arguto osservatore francese al quale viene attribuito il noto epifonema " C'est l'argent qui fait la guerre " e senza neppure richiamarci all'autorità di quello stesso tedesco intracelita, Rathenau, il quale sentenziò che: "Iddio della guerra si chiama potenza economica", nessuno oggi può seriamente dubitare che lo sviluppo, la durata e l'efficienza delle operazioni militari di guerra, non siano in fun-

009

74

delle operazioni militari.

Senza risalire a quell'arguto osservatore francese al quale viene attribuito il noto epifonema " C'est l'argent qui fait la guerre" e senza neppure richiamarci all'autorità di quello stesso tedesco istruclita, Balthasar, il quale sentenzia che: "L'adio della guerra si chiama potenza economica", nessuno oggi può seriamente dubitare che lo sviluppo, la durata e l'efficienza delle operazioni militari di guerra, non siano in funzione della capacità e della resistenza finanziaria degli stati belligeranti; tanto più se si riflette che la macchina bellica odierna, con tutti i suoi mezzi meccanizzati

14

e motorizzati e con gli enormi sforzi industriali e scientifici che richiede, impone l'obbligo di grandi riserve economiche.

Quindi il propugnare che per aversi l'integrità del resto in esame, occorra accertare che l'aiuto prestato al nemico consegnandogli oro, si sia risolto in favore delle sue operazioni militari, può rappresentare uno sforzo esegetico e dialettico apprezzabile, ma non può condurre alla esclusione del reato, perchè la prova del favore recato alle dette operazioni è in re ipsa, ossia nel fatto stesso di aver fornito al nemico il mezzo più efficace per prolungare, allargare ed insaprire le sue ostilità.

Devosi pertanto concludere che l'imputato sia colpevole del delitto scritto in epigrafe e non possa perciò sottrarsi alle pene di legge.

Rituttosto, in ordine appunto alla pena da erogarsi in concreto, reputa il Collegio che invece della pena capitale comminata nell'art.

13

0093

perchè la prova del favore recato alle dette operazioni è in re ipsa, ossia nel fatto stesso di aver fornito al nemico il mezzo più efficace per prolungare, allargare ed insospirare le sue ostilità.

73

Devosi pertanto concludere che l'imputato sia colpevole del delitto ascritto in epigrafe e non possa perciò sottrarsi alle pene di legge. Rattosto, in ordine appunto alla pena da erogarsi in concreto, reputa il Collegio che invece della pena capitale comminata nell'art. 51 del Cod. Pen. Mil. di guerra, sia il caso di applicare la pena detentiva, pur essa grave, ma temporanea di anni trenta, che è comminata dall'art. 7 del Decreto Luog. su ripetuto, in applicazione del beneficio delle attenuanti

15

generiche di cui l'imputato appare meritevole.

Veramente nell'esercizio della facoltà discrezionale che la legge accorda ai giudici in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 59 del codice Penale del 1889 (richiamato dal detto art. 7) egli può esimersi dall'obbligo di darne la motivazione specifica, bastando, secondo il noto insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, che nell'intimo della sua coscienza e dal complesso degli elementi morali e materiali desunti e desumibili si sia formata la convinzione che il giudicabile sia degno di particolare considerazione.

Tuttavia, nel caso in esame, sembra più opportuno porre in evidenza alcuna delle ragioni che determinano il Collegio a concedere il beneficio.

Invero, sebbene l'imputato, come si è rilevato, non sia stato sottoposto ad alcuna

0095
Cassazione, che per
scienza e dal complesso degli elementi morali e materiali desunti e desumibili siasi formata la convinzione che il giudicabile sia degno di particolare considerazione.

Tuttavia, nel caso in esame, sembra più ⁷¹ opportuno porre in evidenza alcuna delle ragioni che determinano il Collegio a concedere il beneficio.

Invero, sebbene l'imputato, come si è rilevato, non sia stato sottoposto ad alcuna coazione immediata ed ineluttabile, nè abbia dovuto obbedire, al momento della consegna, ad ordini superiori, che se fossero stati legittimi lo avrebbero esonerato da ogni responsabilità (art. 51 Codice Penale comune e 40 Codice Penale Militare di pace)

9

sta in fatto ed è irraggiabile che in quel momento le condizioni generali della tranquillità e dell'ordine erano scosse: onde non si può escludere che anche il prevenuto abbia potuto subire qualche influenza ambientale, senza tuttavia perdere il controllo delle proprie azioni e la capacità di intendere e di volere

- art. 85 C.P.. A parte ciò, l'Assolini come si è accennato, dal settembre 1943, fino ai primi mesi del 1944 cercò, si studiò di attenuare, se non eliminare le conseguenze dannose del suo maleficio, riuscendo a salvare i tesori della Corona; a far nascondere a Milano 400 Kg. di oro; a creare difficoltà - per l'ulteriore trasporto della riserva a Fortezza ⁵¹ per la consegna al tedesco, disposto dal governo repubblicano illegittimo; a far pervenire a Berna, alla Banca Nazionale Svizzera, alla Banca dei Regolamenti Internazionali, la quantità rilevante di oro spettante, in adempimento

mesi del 1944 cercò, si studiò di attenuare, se non elidere le conseguenze dannose del suo maleficio, riuocendo a salvare i tesori della Corona; a far nascondere a Milano 400 Kg. di oro; a creare difficoltà - per l'ulteriore trasporto della riserva a Portezza ¹¹ per la consegna al tedesco, disposto dal governo repubblicano illegittimo; a far pervenire a Berna, alla Banca Nazionale Svizzera, alla Banca dei Regolamenti Internazionali, la quantità rilevante di oro spettante, in adempimento di precisi impegni di onore contratti dall'Italia, di cui assicurò così il credito ed il prestigio all'estero; ad ostacolare e postergare l'asportazione al Nord delle Officine della Zecca di Aquila e via dicendo. Tutto ciò non

13

può essere trascurato da un Alto consesso di giustizia come questa Corte; ed è perciò che alla pena capitale viene sostituita quella afflittiva della reclusione, per la durata di trenta anni, da cui derivano le pene accessorie relative, l'obbligo del risarcimento dei danni verso la parte civile, da liquidarsi in separata sede, per la attuale insufficienza degli elementi necessari e l'altro obbligo del pagamento delle spese processuali.

PER TALI MOTIVI

70

L'ALTA CORTE visti gli articoli di legge: dichiara Azzolini Vincenzo colpevole del reato ascrittogli, con attenuanti generiche e lo condanna alla pena di anni trenta di reclusione e pene accessorie, nonché ai danni verso la parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed alle spese del procedimento.

suali.

PER TALI MOTIVI

70

11

L'ALTA CORTE visti gli articoli di legge:
dichiara Azzolini Vincenzo colpevole del reato
di ascrittogli, con attenuanti generiche e
lo condanna alla pena di anni trenta di re-
clusione e pene accessorie, nonché ai danni
verso la parte civile, da liquidarsi in
separata sede, ed alle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, li 14 ottobre 1944

f.ti: Maroni - Carlizzi - Arena - Profeta-
- Pasciotti - Iaj - Bocconi - Reale - Megar-
ville - De Mitri Cancelliere.

Depositata in cancelleria oggi 18 nov. 44

R/to: Il Cancelliere Campetti.

12

0099

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

95 A

AG/4082/3/L.

ART/mt.
25 November 1944.

SUBJECT : Dott. CAVALLARI Angelo - Pretore at Giulianova.
TO : H.E. The Minister of Justice
(Ufficio Superiore del Personale)

Replying to Your Excellency's letter ref Off. 3 Prot. No.686/
00907 dated 8 Nov. 44, this Sub-Commission is informed that the
a/n was arrested for Allied Security reasons.
However, it is stated that his case will be reviewed next
month and his release is anticipated consequent upon this review.

ccp

A. R. THACKRAM,
Lt. Col.,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

7. 69.

SJM/nb

95B

4082/3

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
A.P.O. 394
PUBLIC SAFETY SUB COMMISSION
SECURITY DIVISION

REF : SD/550.1

24 November 1944

SUBJECT : Internee - CAVALLARI Angelo

TO : Chief Legal Advisor, Legal Sub Commission

92A

- 1. Reference your AG/4082/3/L dated 11 Nov. 44/
- 2. The u/n was arrested because he was considered to be a danger to Allied security.
- 3. However, his case will be reviewed next month and his release is anticipated consequent upon this review.

J. W. Chapman
JOHN W. CHAPMAN,
Colonel J.A.G.D.,
Director Public Safety,
Sub Commission.

Tel:-489081
Ext:- 367

25 NOV 1944

68

Index

94A

PWB REPORT No. 31 of 20 NOVEMBER.

XXXII. Extraordinary Tribunals of Milan, Mantova, Bergamo and Sondrio.

The names of the special Fascist Tribunal which worked in Milan are: -

NZIO MARIA GRAI, Lawyer, President of the Tribunal
Captain GERACE
Aldo LUFI
Eduardo MANETTI

SECRET

~~This information is released by Military Censorship for all propaganda except for names underlined.~~

Lt. Col.	Girolamo	LANTINI
Capt.	Sofa	MORGHESE
Lt.	Renato	MAVIANO
Maj.	Ettore	ACERRA
Maj.	Carmelo	VINICI
Maj.	Guido	PIGNETTI
Maj.	Domenico	ROBBA
Capt.	Alberto	CASSELLA

(F.W.B. Rome 4, 11, 14).

Fascist Tribunal of Bergamo

Alfredo MAINOTTI of the Militia. President.
AGOSTINI FERRANI - Public Minister
Alfredo PARILLARI
ANTONIO FONTANO

7 67

(F.W.B. Rome, 8, 11, 14).

Special Tribunal of Mantova

Capt. Sofo
 Lt. Renato
 Maj. Ettore
 Maj. Carmelo
 Maj. Guido
 Maj. Domenico
 Capt. Alberto

(I.W.B. Rome 4, 11, 44).

Fascist Tribunal of Bergamo

Alfredo MAINOTTI of the Militia, President.
 AGOSTINI FERRARI - Public Minister
 Alfredo MARILLABI
 Antonio FONTANO

(I.W.B. Rome, 8, 11, 44).

Special Tribunal of Mantova

ROUL MARCHETTI President
 Torquato STREAPICHI Public Minister
 Enrico MIPOLI Accountant
 Guido MOSSINI

(I.W.B. Rome)

Special Tribunal of Valtellina (which sat in Sondrio).

Antonio TROTTA Lawyer
 Anselmo BIANCHI
 Michele FODDIGHI

(I.W.B. Rome 6, 11, 44).

67

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

~~file~~
AC/4082/3/L.

ES/ap.
21 November 1944.

SUBJECT : Reemployment of CHIAPPI Umberto,
Prefore of ANAGNI. (Frosinone)

TO : CA Sec.

With reference to this morning's conversation
(Lt. Col. White - Lt. Col. Hannaford) enclosed herewith
is copy of a letter directed to the Minister of Justice on
the above subject.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/o Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl: copy of letter to Min. of Justice,
dated 21 Nov 44.

d 66

R-E-S-T-R-I-C-T-E-D

HEADQUARTERS
 ALLIED MILITARY GOVERNMENT
 LAZIO-UMBRIA REGION, LEGAL DIVISION
 APO 394

17 November 1944.

SUBJECT : CHIAPPI Umberto, Pretore of ANAGNI (Frosinone)

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission,
 Allied Commission.
 (attn.Col. THACKRAH, Italian Branch)

1. In reply to your letter, AC/4082/3/L on the removal of CHIAPPI Umberto, Pretore of ANAGNI (Frosinone), there is no objection to the subject's being given employment outside the Province of Frosinone pending epuration proceedings.

2. CHIAPPI Umberto was removed on an order from Brigadier DUNLOP to the Provincial Commissioner, Frosinone Province for being a squadrista. The Provincial Legal Officer and Provincial Commissioner had not found CHIAPPI unsatisfactory in the performance of his duties prior to his ordered removal.

3. Forwarded herewith is a copy of detailed report submitted by Provincial Commissioner on subject. Forwarded also is true copy of order of removal.

84A

65

ROBERT C. HENDRICKSON
 MAJOR A.U.S.
 REGIONAL LEGAL OFFICER

2 Incls.

- 1 : Copy of detailed report on CHIAPPI Umberto.
- 2 : Copy of order of removal of CHIAPPI Umberto.

RCH/GV.

R-E-S-T-R-I-C-T-E-D

file

930

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
FROSINONE PROVINCE
REGION IV

HEADQUARTERS
FIUGGI

OFFICIAL ORDER NO.

WHEREAS, the Regional Commissioner has decided that by reason of his Fascist activities, Chiappi, Umberto, Pretore, R. Pretura di Anagni, is unsuitable to be retained in office, and has directed that he be removed therefrom,

THEREFORE, I, J. B. Thornhill, Lieutenant Colonel, Provincial Commissioner for the Province of Frosinone, by virtue of the powers conferred upon me,

7 64

ORDER

that Chiappi, Umberto, be and he is hereby removed from the office of Pretore, R. Pretura di Anagni, effective this date.

S/ J.B. Thornhill

I/ J.B. Thornhill, Lieutenant Colonel, Provincial Commissioner.

Dated 18 July 1944.

Certified true copy

Rosario A. Gaziano
Rosario A. Gaziano
Captain, Infantry
Deputy Regional Legal Officer.

Incl. 2

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 194
LEGAL SUB-COMMISSION

93D

File
AG/4082/3/L.

ES/ap.
21 November 1944.

SUBJECT : CHIAPPI Umberto, Pretore of ANAGNI. (Frosinone)
TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

1. As an exception to the general ruling communicated to Your Excellency in this Sub-Commission's letter No. AC/4039/L. of 14 Nov 1944 on reemployment of officials removed by AMG, authorization is hereby given to reassign the above official to a post in Italian Government Territory outside the Province of Frosinone pending epuration proceeding before the competent Commission.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

Copy to : CA Sec.

63

To : P.P.S.O
Frosinone Prov.
FUIGGI.
Ref : FSF/7.

18 P.S. Section
Fuiggi Det.

93E

Subject : CHIAPPI Umberto, Pretore of ANAGNI.

1. Ref. L/FROS/C/O3, dated 18 Oct. 44, passed to this office for inquiries. Several official and non-official sources have been approached and the following is a 'detailed' history of subject during the period he was Pretore of ANAGNI.

2. CHIAPPI was pretore of ANAGNI for the period 1936-1944. Prior to that he was Pretore in Northern Italy. He, himself is a Roman. Prior to the Armistice his conduct was considered most satisfactory, being a person who did not on any occasion confuse justice with politics nor oppress any person for his political belief. He is renowned for his judicial integrity and his complete indifference to politics. During the Fascist regime he did not participate actively in the party's politics but attended regularly all Fascist functions. There is nothing else that can be said about him during that period.

After the Armistice CHIAPPI not only retired more into the background as far as politics are concerned but showed a marked lassitude in his work. On one occasion, and this has been verified, he opposed the German authorities on a point of law, when the Germans attempted to try a person summarily through CHIAPPI. Though he had the opportunities to entertain and collaborate with the Germans in ANAGNI, he did not do so.

3. At present he is living in ANAGNI with his family and is not taking part in present politics. He is liked by the people for his impartiality and probity as a man of law.

4. His only political accomplishment is 'Squadrista'. Subject has no record with the provincial CC.RR., office nor in the ANAGNI Tenenza.

Fuiggi.
2 Nov. 44

/s/

(Sgt. G.P.E Bryant)

Certified true copy :

Rosario A. Gaziانو
ROSARIO A. GAZIANO
Captain, A.U.S.
Deputy Regional Legal Officer

~~File~~

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(924)

ES/rm.

11 Nov. 1944.

AC/4082/3/L.

SUBJECT : Internment of Dott. CAVALLARI Angelo,
pretor of mandamento di Giulianova
(Teramo)

TO : Public Safety Sub-Commission.

1. The Minister of Justice reports that the above official was arrested on 13 June 1944 at Mosciano S. Angelo (Teramo) by Polish Military Police and brought to Grassano Appula (Bari) by order of British Military Authorities; then he is said to have been transferred to 371 P.W. Camp at Pramla where he has been interned.

2. This Sub-Commission would appreciate any information as to the present position of the above official, the reasons for his internment and his chances for release.

Dep 7 61

A.R. THACKERAY,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

0110

Mod. 1348 MG

91A



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO SUPERIORE DEL PERSONALE

Uff. 3

Prot. n. 686 *100907*

Roma, 8 Novembre 1944

Alla Commissione Alleata

R C M A

OGGETTO: Dott. CAVALLARI Angelo, pretore del mandamento di Giulianova.

E' stato riferito a questo Ministero che il pretore del mandamento di Giulianova, dott. CAVALLARI Angelo, il 19 giugno 1944 in Mosciano S. Angelo (Teramo) fu catturato da alcuni gendarmi polacchi e condotto a Grumo Appula (Bari), a disposizione delle Autorità militari britanniche, e successivamente trasferito al 371 P.W Camp. a Padula in provincia di Salerno, dove si troverebbe tuttora.

Si prega codesta On. Commissione di voler favorire opportune informazioni al riguardo, facendo conoscere quale è la posizione del suindicato magistrato e se è possibile la di lui liberazione.

PEL MINISTRO : CU

M. M. M.

E' stato riferito a questo Ministero che il pretore del mandamento di Giulianova, dott. CAVALLARI Angelo, il 19 giugno 1944 in Mosciano S. Angelo (Teramo) fu catturato da alcuni gendarmi polacchi e condotto a Grumo Appula (Bari), a disposizione delle Autorità militari britanniche, e successivamente trasferito al 371 P.W Camp. a Padula in provincia di Salerno, dove si troverebbe tuttora.

Si prega codesta On. Commissione di voler favorire opportune informazioni al riguardo, facendo conoscere quale è la posizione del suindicato magistrato e se è possibile la di lui liberazione.

PEL MINISTRO :
CU

Mary

4082/3 ✓

LEGAL 90A

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION, ALLIED CONTROL COMMISSION
OFFICE OF THE REGIONAL COMMISSIONER
APO 394

R/1191

4 November 1944

SUBJECT: Epuration and PELLEGRINI.

TO: Headquarters, Allied Commission,
(For the attention of DEPUTY CHIEF OF STAFF) ✓

Reference your letter HC ACC/4082/3/L of 23 October;
the replies to your queries are as follows:

- a. No Epuration Committees have been formed in Naples Zone pending instructions from Rome.
- b. No steps have been taken regarding the epuration of PELLEGRINI but there is little doubt that he will be ordered to appear before the Committee, when it is formed.

C. E. Temperley

C. E. TEMPERLEY,
Colonel,
Regional Commissioner.

CET/jh

RECEIVED
NOV 1944
A. C. 58

LEGAL	SUB COMMISSION
CLD	
DE C	
Chief Counsel	
CL	
CLERKS	✓
6 NOV 1944	

Secy.
S. S. H.

4082/3

LEGAL (90A)

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION, ALLIED CONTROL COMMISSION
OFFICE OF THE REGIONAL COMMISSIONER
APO 394

R/1191

4 November 1944

SUBJECT: Epuration and PELLEGRINI.

TO: Headquarters, Allied Commission,
(For the attention of DEPUTY CHIEF OF STAFF) ✓

Reference your letter No ACC/4082/3/L of 23 October;
the replies to your queries are as follows:

- a. No Epuration Committees have been formed in Naples Zone pending instructions from Rome.
- b. No steps have been taken regarding the epuration of PELLEGRINI but there is little doubt that he will be ordered to appear before the Committee, when it is formed.

C. E. Tempenley
C. E. TEMPENLEY,
Colonel,
Regional Commissioner.

CET/jh

RECEIVED
NOV 1944
A. C. [Signature]

LEGAL SUB COMMISSION	
CLIO	
DEAC	
Chief Counsel	
CLY	
→ [unclear]	✓
G. RKS	
6 NOV 1944	

See
[Signature]

89A

4082/3 ✓

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION, ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL DIVISION
APO 394, U. S. ARMY

L- 5025

26 October 1944

SUBJECT: Case against PELLEGRINI.
TO : Chief Legal Officer, Legal Sub-Commission, A.C.C., Rome.

87A

1. Reference is made to your communication ACC/4082/3/L, 23 Oct.44, relative to the above subject.

88A

2. With respect to paragraph 2 of said letter, sub-paragraph (a) thereof has been complied with, see my letter 24 Oct.44, L - 5025. With respect to sub-paragraph (b) of your communication, same is being called to the attention of the Regional Commissioner.

with copies
has not reached
as yet 27/10/44
Held until
read

	LEGAL SUB-COMMISSION
	CLO
→	DCLO
	Chief Counsel
ETK/pv	CJO
	Italian Section
	CLERKS
	27 OCT 1944

L. F. Dawson
L.F. DAWSON, by E.T. Harr
Lt. Col., G.I., Capt.
Regional Legal Officer.

408213

(88A)
VAM

HEADQUARTERS
SOUTHERN REGION, ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL DIVISION
APO 394, U.S. Army

21 OCT 1944

L- 5025

24 October 1944.

SUBJECT: Charges against Count Pellegrini and others.

TO : Chief Legal Adviser, A.C.C., HQ. C.M.F.

PA of file 37/AS

1. Administrative Section's letter No. DF/3.7/AS dated 11 August 1944 refers.
2. I forward herewith the Instructional Judges' full reasons in the Italian language for his declination to prosecute in this case.
3. As you will observe the release of all the prisoners has been ordered.
4. Please return the annexure hereto in due course.

L. F. Dawson 57

LFD/gda

LEG. I. SUB. COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CLERKS	
31 OCT 1944	

L. F. DAWSON,
Lt. Col. G.I.,
Reg. Chief Legal Officer,
Southern Region.

37/AS

TRANSLATION NO. 379

IN THE NAME OF HUMBERT OF SAVOY
PRINCE OF PIEMONTE LIEUTENANT GENERAL OF THE
KINGDOM OF ITALY

THE INVESTIGATING JUDGE
of the territorial military war Tribunal
of Naples

has pronounced the following

SENTENCE

In the penal proceeding against:

- 1) Soprano Domenico fu Francesco and fu Nicoletta Rossi, born on 20 June 1881 in Naples, former Prefect of Naples;
- 2) Beato Armando fu Antonio and fu Giuseppina De Nunzio, born on 25 January 1876 in Naples, engineer, General of Brigade of the Reserve;
- 3) Pellegrini Ugo fu Francesco and fu Annamaria Brasaglia, born on 2 July 1859 in Frosinone, engineer, Director of the telephone Company;
- 4) Prinzi Valli Igino fu Virgilio and di Leonina Provenzani, born on 21 January 1891 in Rome, former Consul of the M.V.S.N., regular service;
- 5) Andreoli Giulio fu Federico and di Nunzia De Simone, born on 1

88B
Engl

SENTENCE

in the penal proceedings against:

- 1) Soprano Domenico fu Francesco and fu Nicoletta Rossi, born on 20 June 1881 in Naples, former Prefect of Naples; born on 25/6
- 2) Beato Armando fu Antonio and fu Giuseppina De Nunzio, General of Brigade of the Reserve; January 1876 in Naples, engineer, General of Brigade of the Reserve;
- 3) Pellegrini Ugo fu Francesco and fu Annamaria Bregaglia, born on 2 July 1889 in Frosinone, engineer, Director of the telephone Company;
- 4) Prinziavalli Iginio fu Virgilio and di Leonina Provenzani, born on 21 January 1891 in Rome, former Consul of the M.V.S.H., regular service;
- 5) Andreoli Giulio fu Federico and di Nunzia De Simone, born on 1 January 1892 in Naples, University professor, former 1st Seniore of the anti-aircraft Milizia.

All imprisoned with the exception of Pellegrini.

A C C U S E D

of AIDING THE ENEMY (art. 5, Lt. General's D. of 27 July 1944, in connection with art. 51 of the military penal code of war), for having committed acts, in Naples after 8 September 1943, intended to assist military operations of the Germans, by forming and directing a so-called "air police Corps" (Corpo di Polizia aerea) which furnished the Germans with information on the movement of Anglo-American planes; and, further-

more, Soprano for having given, during the same period of time, active collaboration to the Germans as Prefect of Naples by issuing an order for the mobilization of the classes between 1910 through 1925 for compulsory labor for the Germans.

S T A T E M E N T O F F A C T

Following the report dated 12 May 1944 of the Military Information Service, C.S. Center of Naples, penal proceedings were initiated against Domenico SOPRANO, Armando ESATO, Ugo FELLEGRINI, Igino PAINZI-VALLI and Giulio ANDREOLI for having committed, in Naples after 5 September, acts intended to assist military operations of the Germans by forming and directing an air police corps which furnished the Germans with information on the movement of Anglo-American planes.

The other proceeding against the same SOPRANO, already pending before the High Commissariat for sanctions against fascism, was combined with the one mentioned above.

In said proceedings SOPRANO was charged with another act of collaboration with the enemy (according to art. 6 of R.D.L. of 26 May 1944 in connection with art. 58 of the military penal code of war),

and an Prefect of Naples, active

against Domenico SOPRANO, Armando BEATO, UGO RILIBRANDI, VALLI and Giulio ANDREOLI for having committed, in Naples after 8 September, acts intended to assist military operations of the Germans by forming and directing an air police corps which furnished the Germans with information on the movement of Anglo-American planes.

The other proceedings against the same SOPRANO, already pending before the High Commissariat for sanctions against fascism, was combined with the one mentioned above.

In said proceedings SOPRANO was charged with another act of collaboration with the enemy (according to art. 6 of R.D.L. of 26 May 1944 in connection with art. 58 of the military penal code of war), having given, after 8 September 1943 and as Prefect of Naples, active collaboration to the Germans by issuing an order for the mobilization of the classes between 1910 through 1925 for compulsory labor for the Germans.

After the pre-trial inquiry was completed, the Prosecutor (Pubblico Ministero), having combined the two charges against SOPRANO into the single offense, giving aid to the enemy, sent the papers to this investigating Office, requesting the release of SOPRANO for not having committed the offense and that of the other accused because of insufficient proofs.

S T A T E M E N T O F L A W

The investigation of the factors constituting the crime attributed to the accused is a preliminary one.

Postponing for later discussion the argument connected with the offence referred to in art. 52 of the military penal code of war, we wish to point out that art. 5 of the Lt. General's Decree of 27 July 1944 concerning the punishment of the crimes of fascism, combines in one category a series of types of offences contemplated in the Code of war to which it refers. Our task now is to establish if art. 5 is of an entirely innovatory character or if the innovation introduced by it is only a partial one; that is, we must establish ^{if art.} if art. 5 contains a new precept of law, thus fixing a forbidden or prescribed conduct which is different from those classified in the Code of war; or if, referring to the types of offences contemplated in said Code, has introduced two new points, that is, the applicability of the regulations of Part II, Book III of said Code to actions committed after 9 September and before the declaration of war against Germany, as well as the extension of ~~the~~ regulations to those not in the Armed Forces, thus replacing for the latter the regulations of the Common Penal Code with those of the Code of war.

0 1 2

to which it refers. Our task now is to establish if art. 5 is of an entirely innovative character or if the innovation introduced by it is only a partial one; that is, we must establish ^{if art. 5} if art. 5 contains a new precept of law, thus fixing a forbidden or prescribed conduct which is different from those classified in the Code of war; or if, referring to the types of offences contemplated in said Code, has introduced two new points, that is, the applicability of the regulations of Part II, Book III of said Code to actions committed after 3 September and before the declaration of war against Germany, as well as the extension of ~~the~~ regulations to those not in the Armed Forces, thus replacing for the latter the regulations of the Common Penal Code with those of the Code of war.

The examination of the wording of art. 5 and its setting in the whole legislative system leads us to accept without any doubts the second alternative, since we have to exclude, for at least three sets of reasons, the assumption that a new precept has been introduced.

1) It is not possible to single out a real and true praeeceptum Juris in art. 5, that is, an explicit description of a prescribed or forbidden conduct, as the article limits itself to mentioning in a clear outline form the offences contemplated in the Code of war.

2) The absence in art. 5 of the establishment of the penalty, and the general reference to the penalties set out in the Code of war and not to one of the many penalties contemplated in part III, book II of said Code, mean that each of the cases listed in art. 5 calls for that

- 4 -

penalty which the Code of war prescribes for the corresponding offence: in substance, then, we are faced with a real and true reference to the Code of war in so far as the penalties are concerned; and, given the variety of such penalties, the precept of art. 5 is broken up into many precepts corresponding to the variety of offences contemplated, in *sedes materiae*, by the Code. Otherwise we would have an offence of collaborating, one of aiding the enemy and so forth, not otherwise defined and described in its elements: in other words, an offence the preceptive part of which would resolve itself in a mere description wholly unqualified to determine a forbidden or prescribed conduct. But the concept of a *praeceptum iuris* without a definite content or at least a clearly and easily determined content would be against our juridical traditions, our system of laws and, finally, ~~in~~ a liberal conception of legislative technique (which denies the possibility of a penal precept so vague and general as to overlook the subjective right of the citizen not to be exactly aware of his action being in conformity or contrary to law).

Even in describing these crimes we follow this principle, because if a specification of the definite penalty for the act or omission is not given, this omission is compensated by the indication of the concrete elements constituting the offence.

If one accepted the contrary interpretation, one would be faced

0 1 2 3

least a clearly and easily determined content would be against our juridical traditions, our system of laws and, finally, a liberal conception of legislative technique (which denies the possibility of a penal precept so vague and general as to overlook the subjective right of the citizen not to be exactly aware of his action being in conformity or contrary to law).

7 53

Even in describing these crimes we follow this principle, because if a specification of the definite penalty for the act or omission is not given, this omission is compensated by the indication of the concrete elements constituting the offence.

If one accepted the contrary interpretation, one would be faced with this illogical and arbitrary consequence: that since according to art. 16 of the P.C. military personnel are subject to the provisions of the P.C. of War - which is a *lex specialis* in comparison to the law for sanctions against fascism, which is a general law - those who are not members of the armed forces are subject to the law for sanctions against fascism, the latter would sometimes be subject to a law which is more rigorous than that applying to military personnel. In fact, Art. 51 of the M.P.C. of War, prescribes the presence of a specific malicious intent (*dolo specifico*) whereas such an intent is not required by art. 5, if one were to accept the opinion, which has already been discarded, that this article contains an autonomous precept of law. All this would

be extremely grave, since it would invert the distinction between military and civilians, a distinction which must always be made in regard to their respective responsibilities in matters that are substantially governed by military law.

Our interpretation is warranted by the comparison of art. 16 of the abrogated R.D.L., No. 134 of 26 May 1944 with art. 5 in question. The former defines what is to be understood as a crime against the loyalty and defence of the State, thus changing the definition given by the M.P.C. of W.; the latter does not contain any definition but merely the general and all-embracing expression "crimes against, etc...".

Having established all this, it is now necessary to proceed to an analysis of art. 51 of the M.P.C. of W. in order to incorporate in an exact juridical vision the conduct of the accused.

The crime of aiding the enemy, from the material point of view, requires the carrying out of any action intended to give the enemy that collaboration which results in an appreciable change in the relation between the warring forces. The aid can be given in two forms: a) - as a facilitation of the military operations of the enemy. b) - ^{is a definite} ~~is a definite~~ ^{positive} ~~negative~~ to the military operations of the State. These two forms, one ^{positive} ~~negative~~ and the other ^{negative} ~~positive~~, show in substance that active collaboration with the war effort of the enemy, a collaboration which, even if small but always real and not hypothetical, must characterize the conduct of the

Having established all this, it is now necessary to analyze art. 51 of the M.P.C. of W. in order to incorporate in an exact juridical vision the conduct of the accused.

The crime of aiding the enemy, from the material point of view, requires the carrying out of any action intended to give the enemy that collaboration which results in an appreciable change in the relation between the warring forces. The aid can be given in two forms: a) - as a facilitation of the military operations of the enemy. b) - ^{as a ~~decrease~~ ~~positive~~} ~~negative~~ to the military operations of the state. These two forms, one ~~negative~~ and the other ^{negative} ~~positive~~, show in substance that active collaboration with the war effort of the enemy, a collaboration which, even if small but always real and not hypothetical, must characterize the conduct of the accused.

In other words, art. 51 gives importance to any activity which unquestionably implies the capacity of producing, in the duplicate form referred to above, a real change in the relation between the warring military forces as it existed at the time the collaborationist activity took place, bringing about either an increase in the war potential of the enemy or a decrease in the war potential of the State.

From the particular psychological element art. 51 requires that, as already said, besides the general malicious intent which is identified in the willing of the action and in the awareness of the result, the act

be the result of the specific malicious intent which is materialized in the aim of the accused of supporting the interior military operations of the enemy or in that of producing damage to the military operations of the state.

The general consciousness of supporting the military operations of the enemy or of damaging those of the State is not enough to determine whether the crime is punishable or not; what is needed is the specific direction of the will to produce such a result so that this is not only found in the will of the accused, but must be identified in the aim pursued by the accused.

Having advanced all this as regards the charges made against Soprano, it is advisable first to examine the act attributed to him, that is, the participation in the constitution of the air police corps.

From pre-trial inquiry, carried out by the Pubblico Ministero with a high degree of objectivity, with much investigation and penetration; an inquiry which even from the prosecuting point of view has contributed decisively to the ascertainment of the substantial truth, it was found that no responsibility lay with Soprano, about whom the P.M. revealed:

"We must dismiss any responsibility on the part of Soprano first because it is evident that his participation in the activity of the air police corps was purely nominal, and secondly because his wilfulness of collaborating with the Germans must be considered as disapproved".

It is necessary

Having advanced all this as regards the charges made against Soprano, it is advisable first to examine the act attributed to him, that is, the participation in the constitution of the air police corps.

From pre-trial inquiry, carried out by the Pubblico Ministero with a high degree of objectivity, with much investigation and penetration; an inquiry which even from the prosecuting point of view has contributed decisively to the ascertainment of the substantial truth, it was found that no responsibility lay with Soprano, about whom the P.M. revealed:

"We must dismiss any responsibility on the part of Soprano first because it is evident that his participation in the activity of the air police corps was purely nominal, and secondly because his wilfulness of collaborating with the Germans must be considered as disproved".

It is necessary here to warn that the position of Soprano in connection with this act of aiding the enemy was separated from that of the others who were accused of the same act, because the precise pronouncement of the P.M. in his regard (a pronouncement which the judging person makes without reservation), renders in respect to Soprano useless all the investigations which, from the objective and subjective aspect, were instead made in regard to Prinzivalli, Beato, Pellegrini and Andreoli.

However, Soprano is accused also of another act: of aiding the enemy, for having issued the ordinance relative to the compulsory labor service, so that a further examination was carried out in his regard.

- 7 -

From the material point of view, contrary to P.M.'s opinion, the Judge believes that we cannot deny that the above-mentioned ordinance constitutes an activity capable of producing the occurrence contemplated in art. 51, either in the form of assisting the military operations of the enemy (addition of individuals either in the military service, or in the collateral labor service) or in the form of damaging the Armed Forces of the State (taking away the same individuals from military activity or from national labor activity).

Nor is it valid to offer this objection: that the arrest and the subsequent deportation of youths would have been carried just the same - as it did happen - either before or after the publication of the ordinance; whereas in order to establish the crime in question the potentiality of the conduct of producing the occurrence suffices; furthermore, needless to say the fact that the ordinance was issued by an Italian Prefect conferred on it an aspect of legality which might induce the citizens to appear for mobilization. However, as far as the psychological element is concerned the conclusion is entirely different.

Perfectly complying with all the results of the complex ^{investigation} ~~investigation~~ of the act, which the person judging does not admit, the P.M. made the following exact observation in a summary estimation of Soprano's well-performed activities during the barbarous period of German terror:

0 1 2 9

whereas in order to establish the occurrence suffices; furthermore, needness
the conduct of producing the ordinance was issued by an Italian Prefect
to say the fact that the ordinance was issued by an Italian Prefect
conferred on it an aspect of legality which might induce the citizens to
appear for mobilization. However, as far as the psychological element
is concerned the conclusion is entirely different.

50
Material

Perfectly complying with all the results of the complex materiality of
investigation, even though with evident reference to the materiality of
the act, which the person judging does not admit, the P.M. made the fol-
lowing exact observation in a summary estimation of Soprano's well-per-
formed activities during the barbarous period of German terror:

"Let it be considered first of all that Soprano remained at his post
as Prefect of Naples, during the period of German occupation, while most
of the civil and all the military authorities had abandoned their post.
It is certain then, that remaining at his post, he had to (trans. note:
in the original text this sentence is not completed) but it is clear that
this is not a sufficient motive for declaring that he collaborated with
the Germans, when, on one hand, one considers that in numerous cases (as
for example in the cases of military commandants) evident collaboration
was achieved precisely through the abandonment of posts of command, from
which the orders should have been despatched which were expected and not
received; and when one considers on the other hand, that in the case

- 8 -

considered, contact between the Prefect and the German authorities who had taken over the command of the city, was made necessary by the very fact of the Prefect remaining in service, which in turn was made necessary if it was not desired to abandon the government of a city of a million inhabitants in such a critical moment.

"It is clear therefore, that if any responsibility lies with Soprano it is to be found elsewhere and not in the fact, in itself, of having remained at his post during the German occupation, and that on the contrary, by this act, it must be admitted that his behavior merits praise and not censure. His responsibility, as regards the offence of which he is accused, is to be found in a possible spirit of collaboration which manifested itself in activities directed toward helping the Germans. But it was ascertained on the other hand as a result of the pre-trial investigations, that Soprano resisted the German claims and designs as well as he could and knew how; that it was through his intervention that the neapolitan aqueduct was not completely destroyed (testimonies are Solimena Giuseppe, Menna, De Rosa) and the danger of the whole city's population having to evacuate avoided, which would have caused many casualties and damage to the city, for the evacuation, at first ordered to a depth of five kilometers from the coast, was later reduced to a coastal strip three hundred metres wide (testim. Solimena, D'Aluto, Menna). It was also due to him that the mobilization for obligatory labor for the Interior ordered by the German command in Italy and by the Italian Ministry (as re-

is to be found in a possible spirit of collaboration which manifested itself in activities directed toward helping the Germans. But it was ascertained on the other hand as a result of the pre-trial investigations, that Soprano resisted the German claims and designs as well as he could and knew how; that it was through his intervention that the neapolitan aqueduct was not completely destroyed (testimonies are Solimena Giuseppe, Menna, De Rosa) and the danger of the whole city's population having to evacuate avoided, which would have caused many casualties and damage to the city, for the evacuation, at first ordered to a depth of five kilometers from the coast, was later reduced to a coastal strip three hundred metres wide (testim. Solimena, D'Aluto, Menna). It was also due to him that the mobilization for obligatory labor for the Interior ordered by the German command in Italy and by the Italian Ministry (as revealed in the document found in the Prefecture of Naples) had a less serious effect. Anyhow, as regards this last matter, it is certain that the double order of the German Command and the Italian government would have been carried out even if Prefect Soprano had refused to sign the notice of 22 September, and it is certain moreover that Soprano succeeded, by constant pressure, in persuading the Germans to allow employees of the public administrations and companies exercising services of public interest to be excluded from the mobilization. It is also certain that in consequence of this exemption many persons were enabled to avoid mobilization by presenting false certificates (following advice of the Prefecture itself which in turn issued many false certificates), until the German command deemed it necessary, when the

sabotage committed against the mobilization orders was denounced, to issue a further order of its own by which the exclusion which Soprano had previously succeeded in obtaining, was cancelled and which warned that all who disobeyed would be shot.

"It is known also that the Germans, irrespective of the orders contained in Soprano's notice of 22 September, on their own account began rounding of men in the street, in public offices and even in houses, even those beyond the age limits fixed by the notice (testim. Solimena, Menna, Baculin, D'Auto, etc.).

"That Soprano showed a spirit which was of anything but collaboration is proved by the fact that he was accused of sabotage by the Germans themselves who threatened to shoot him (testim. Lovari, Fusco, Cappelli, etc). Even the representatives of the neapolitan antifascism (Avv. Farmariello, Solimena, Judge Pietro), were unable to supply proofs of a voluntary collaboration with the Germans on the part of Soprano, while the Journalist Emilio Scaglione merely expressed his opinion that a prefect of the Kingdom should have refused to sign a notice for the mobilization of labor in German service.

"But, be it repeated, the pre-trial investigations show that Soprano's activities were directed not toward helping but toward restraining the work of the German troops of occupation and actually had the effect of alleviating the consequences.

Prof. Arsenio Ruiz, former President of the Neapolitan Committee of

0 - 3 3

is proved by the fact that he was accused of sabotage by the Germans themselves who threatened to shoot him (testim. Lovari, Fusco, Cappelli, etc). Even the representatives of the neapolitan antifascism (Avv. Fermariello, Scimena, Judge Pietro), were unable to supply proofs of a voluntary collaboration with the Germans on the part of Soprano, while the Journalist Emilio Scaglione merely expressed his opinion that a prefect of the Kingdom should have refused to sign a notice for the mobilization of labor in German service.

1 48

"But, be it repeated, the pre-trial investigations show that Soprano's activities were directed not toward helping but toward restraining the work of the German troops of occupation and actually had the effect of alleviating the consequences.

Prof. Arangio Ruiz, former President of the Neapolitan Committee of Liberation, declared, for his part, that the above-mentioned committee examined the behavior of Soprano, and although it was not considered heroic, it was not on the other hand deemed to have given any effective help to the Germans.

"It may perhaps be said here, that others more energetic than Soprano, had they been in his position, could have resisted the German claims more effectively.

"That may or may not be so. In any case it may be considered certain that Soprano did not help the Germans but on the contrary, worked to contain and restrain the German plans, succeeding at least in part.

From the above it is clear that far from the intention of helping the enemy, Soprano acted in the intention of lessening the severity of the German orders, of reducing the brutal and hateful pressure of the same by restricting, as much as he could, the deportation plans.

Apart from the lack of any interest in collaborating with the enemy it has been proved quite clearly that Soprano's activities during that tragic period, were animated only by the constant desire to safeguard the interests of the population, in the firm conviction that by abandoning his post of command he would have provoked more serious consequences upon the population.

While all the institutes were completely collapsing and the military authorities shamefully deserting, the behavior of Soprano assumes a particular significance which must be admitted unreservedly.

The person judging is not of the opinion that Soprano should be released with the formula "not having committed the act" proposed by ~~the~~ representative of the public accusation, but rather with the other " the act is not deemed to be an offence" because as was said before, the fact of issuing the order, even if it reduced, as it did, the ruthless arbitrary action of the Germans, and if it constituted substantial collaboration (trans: the meaning of the following words is not clear, possibly there is an omission); while the motives which influenced Soprano clearly explain the spiritual element of the act proving that criminal intent was entirely lacking and that on the contrary Soprano was animated by a sentiment and

0 1 3 37

While all the institutes were completely collapsing and the military authorities shamefully deserting, the behavior of Soprano assumes a particular significance which must be admitted unreservedly.

The person judging is not of the opinion that Soprano should be released with the formula "not having committed the act" proposed by ~~the~~ representative of the public accusation, but rather with the other " the act is not deemed to be an offence" because as was said before, the fact of issuing the order, even if it reduced, as it did, the ruthless arbitrary action of the Germans, and if it constituted substantial collaboration (trans: the meaning of the following words is not clear, possibly there is an omission); while the motives which influenced Soprano clearly explain the spiritual element of the act proving that criminal intent was entirely lacking and that on the contrary Soprano was animated by a sentiment and desire contrary to any collaboration.

The person judging could discontinue the proceedings against Soprano if they were considered unnecessary, and point out that the "Pubblico Ministero" had justly consolidated the charge, as it could not be considered "ictu oculi" that Soprano's act, although pertaining to the issue of the order, could constitute, if not the crime contemplated by art. 51, the elements of the crime contemplated in art. 58 of the Military Penal Code of War. It would be sufficient for the purpose to point out that the crime contemplated by art. 58 requires as basis elements the abetment of the political plans of the ~~an~~ enemy within the territory invaded, or else an act

intended to undermine the loyalty of the citizens toward the State; but this assumption in the case of Soprano cannot even be envisaged for if the order had any effect as has been proved, such effect may be said to exist only as regards the German military operations in Italy.

The interpretation of art. 58 advanced by the Royal Commission in its report on the project of the code confirms the above opinion.

The position of the other persons accused - Beato, Pellegrini, Prinsivalli and Andreoli -, must also be examined, for they also directed and formed part of the air police.

As regards the basic element of the offence disputed it has been found:

- a) that the air police corps was formed by order and operated under German control;
- b) that it was the duty of this corps to notify the presence of air-planes by means of several detecting posts.
- c) that this service worked under the natural acoustic and optical signal system;
- d) that, following the authorization of the German Command, to which the observations were communicated, the warning signal for the public was sounded.

The persons accused are endeavouring to prove that this service was in no position, even potential, to give help to the enemy, who in reality possessed a modern signal service equipped with highly efficient apparatus (radio-detectors, air-phones, etc.)

0 1 3 7

German control;

b) that it was the duty of this corps to notify the presence of air-planes by means of several detecting posts.

c) that this service worked under the natural acoustic and optical signal system;

d) that, following the authorization of the German Command, to which the observations were communicated, the warning signal for the public was sounded.

The persons accused are endeavouring to prove that this service was in no position, even potential, to give help to the enemy, who in reality possessed a modern signal service equipped with highly efficient apparatus (radio-detectors, air-phones, etc.)

Thus arises a question of casualty, of deciding whether the service carried out by the air police corps was suitable to favor the German military operations.

Under this aspect, then, even acknowledging the acute observations of the "Pubblico Ministero", the person judging must admit that grave and insuperable doubts arise from the investigations.

While indeed from a purely theoretical point of view, the possibility of the Germans using the reports received through the detecting apparatus is not to be excluded, it must be considered that sufficient proof had not been obtained as to whether this service was of substantial benefit to the enemy's

war effort.

To justify this state of doubt, it is enough to consider two significant elements of evidence, i.e. the testimony of the British General Buchanan who declared that "a service of detection by means of hearing and sight only, without instruments, can be of but poor military aid" and added, explaining this opinion more precisely: "as a result of my technical experience on this subject I cannot comprehend what military help detection posts lacking technical instruments and situated close to the centre of defence can be to the anti-air defence in action," and the testimony of Major Pecorella who made the denunciation, and who, following the pre-trial investigations summed up the various charges to the one fact that the help would have consisted in matters concerning the security and safety of troops dispersed throughout the Naples area who would have benefitted, together with the civilian population, by the warning signal and entered the shelters in time. Reduced to these limits the efficiency of abatement on the part of the Air-policing Corps appears under many aspects very much less debatable; while the agreement between the accused persons and the German command adds nothing to the matter and is explained in its relation to the necessity of obtaining from the latter information as to whether the airplanes heard or detected were anglo-american and not German. This emphasizes the inefficient and indiscriminate nature of this means of detection by sight and hearing, and reduces the whole efficiency of the servi-

the help would have consisted in matters concerning the security and safety of troops dispersed throughout the Naples area who would have benefitted, together with the civilian population, by the warning signal and entered the shelters in time. Reduced to these limits the efficiency of abetment on the part of the Air-policing Corps appears under many aspects very much less debatable; while the agreement between the accused persons and the German command adds nothing to the matter and is explained in its relation to the necessity of obtaining from the latter information as to whether the airpitches heard or detected were anglo-american and not German. This emphasizes the inefficient and indiscriminate nature of this means of detection by sight and hearing, and reduces the whole efficiency of the services to a mere passive defence. In examining the question of criminal intent it is clear that this very doubt as to the abetment in the acts of the accused persons brings the decision to a psychological level, and certainly in the favor of the same persons. It is evident in fact that if, as regards basic elements, it is not easy to prove that help was given to the enemy, it is even more difficult to recognize the help under an aspect of specific malicious intent.

Regarding this point more precisely, there is no element in the proceedings which can prove that the accused persons had acted with the intent

of giving help to the enemy. They made less frequent contact with the Germans only in regard to matters constituting the operation of the Corps; they expressed no thought and committed no act from which it could be inferred that they intended to collaborate with the Germans.

Besides, the fact that the documents concerning the technical operation were found in the offices of the prefecture, especially the notebook, page 141 and following (from which it seems that the nature and reason of the communications and contacts with the German command were precisely those stated above) reveals the conviction of the accused persons to have acted lawfully, i.e. to have provided the civil population with a necessary assistance, for otherwise they would have made previous arrangements to destroy the documents concerning their activities.

As a result of the above facts the accused (Beato, Prinzivalli, Pellesrino, Andreoli) are to be acquitted for not having committed the offence, completely failing at least the proof of malicious intent; while Soprano is to be released with the same formula for it has been ascertained that he did not take an active part in the organization and operation of the air-police corps, and as regards the issue of the order of mobilization the proof has been reached in the proceeding that he not only acted without a specific criminal intent but with a laudable intent.

Had there remained reasons for doubt, the person judging would have deemed it in conformity with justice to refer the proceedings to the higher authority of the College, which would not have prevented the

with a necessary assistance, for otherwise they would have made previous arrangements to destroy the documents concerning their activities. 44

As a result of the above facts the accused (Beato, Prinzi Valli, Pellegrino, Andreoli) are to be acquitted for not having committed the offence, completely failing at least the proof of malicious intent, while Soprano is to be released with the same formula for it has been ascertained that he did not take an active part in the organization and operation of the air-police corps, and as regards the issue of the order of mobilization the proof has been reached in the proceeding that he not only acted without a specific criminal intent but with a laudable intent.

Had there remained reasons for doubt, the person judging would have deemed it in conformity with justice to refer the proceedings to the higher authority of the College, which would not have prevented the enlightening screening of the trial, which could have either dispersed the dark shadow of doubt or attached to that shadow the force and consistence of proofs.

Even if the matter has no importance in the final decision of the proceedings, it is nevertheless important to point out that Pellegrini's early release from preventive imprisonment, which the crime required and which was advisable owing to necessities inherent in the acquisition of proofs, has wrongly entailed an undermining of the liberty of justice, placing the same in a not easily understood position of advantage in comparison with the other accused persons, the release of whom can only

now be ordered and must be so immediately unless they be detained for other reasons also.

For these reasons

Whereas the art. 5 D.L.T. 27 July 1944 No. 159 C.P.M.G. 40 43 43 C.P. 378, C.P.P. orders the proceedings to be discontinued against Domenico SOPRANO fu Francesco, Armando BEATO fu Antonio, Ugo FELLEGRINI fu Francesco, Igino PRINZIVALLE fu Virgilio, Giulio ANDREOLI fu Federico in respect of the charges ascribed to them because the matter is not deemed to be an offence;

Orders SOPRANO, BEATO, PRINZIVALLE, ANDREOLI to be immediately released if not detained for other reasons.

NAPLES, 16 October 1944

THE COUNCILLOR 1 43

THE INVESTIGATING JUDGE
Giovanni Narni Maccinelli

The present sentence has been deposited in the Chancery to-day

16 October 1944

THE COUNCILLOR

888
Ital

N. 6800 Reg. Gen. 1944

I N N O M E D I
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RECHO D' ITALIA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

presso Il Tribunale militare territoriale di guerra

di Napoli

n. 42

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di :

1a - SOPRANO Domenico fu Francesco e fu Nicoletta Rossi, nato il

20 giugno 1881 a Napoli, già Prefetto di Napoli;

2a - BRATO Armando fu Antonio e fu Giuseppina De Nunzio, nato il

5 gennaio 1876 a Napoli, ingegnere, Generale di brigata della R.

serva;

3a - PELLEGRINI Ugo fu Francesco e fu Annamaria Bragaglia, nato il

2 luglio 1889 a Frosinone, ingegnere, Direttore della Società E-

sercizi telefonici;

4a - PRINZIVALLI Irino fu Virgilio e di Leocina Provensani, nato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di :

- 1a - SOPRANO Domenico fu Francesco e fu Nicoletta Rossi, nato il 20 giugno 1881 a Napoli, già Prefetto di Napoli;
- 2a - BEATO Armando fu Antonio e fu Giuseppina De Nunzio, nato il 5 gennaio 1876 a Napoli, ingegnere, Generale di brigata della riserva;
- 3a - PELLEGRINI Ugo fu Francesco e fu Annamaria Bragaglia, nato il 2 luglio 1889 a Frosinone, ingegnere, Direttore della Società Esercizi telefonici;
- 4a - PRINZIVALLI Iginio fu Virgilio e di Leonina Provenzeni, nato il 21 gennaio 1891 a Roma, già Console in s.p.e. nella M.V.S.M.;
- 5a - ANDREOLI Giulio fu Federico e di Nunzia De Simone, nato il 1 gennaio 1892 a Napoli, professore d'Università, già la Seniore nella Milizia contrerea.

Tutti detenuti, ad eccezione del Pellegrini.

I M P U T A T I

di AIUTO AL NENICO (art. 5 D.L.R. 27.7.1944, in relazione all'art. 51 del e.p.m.S.), per avere, in Napoli, posteriormente all'otto settembre 1943, compiuti atti diretti a favorire le operazioni di

litari dei tedeschi, costituendo e dirigendo un cosiddetto "Corpo di polizia aerea", che forniva ai tedeschi notizie sul movimento degli aerei anglo-americani; ed il SOPRANO, inoltre, per avere, nello stesso periodo, quale Prefetto di Napoli, prestata attiva collaborazione ai tedeschi, emanando un'ordinanza di mobilitazione delle classi dal 1910 al 1925 per il lavoro obbligatorio al servizio Germanico.

OSSERVA IN FATTO

A seguito di rapporto in data 12 maggio 1944 del servizio di Informazioni militari, Centre C.S. di Napoli, fu iniziata azione penale a carico di SOPRANO Domenico, di BEATO Armando, di BELLEGRINI Ugo, di PRINZIVALFI Ignazio, e di Andrioli Giulio per aver in Napoli, posteriormente al 18 settembre 1943 compiuti atti diretti a favorire le operazioni militari dei tedeschi costituendo e dirigendo il corpo di polizia aerea che forniva ai germanici notizie sul movimento degli aerei anglo-americani.

Alla suddetta processura venne unito per connessione l'altro procedimento a carico del medesimo SOPRANO, già pendente innanzi l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

In detta processura si faceva carico al SOPRANO di altro fatto di collaborazione col nemico ai sensi dell'art.6 del R.D.L.26.5.1944 in relazione all'art.58 del C.P.M.G.) per avere, posteriormente all'8

te all'8 settembre 1943 compiuti atti diretti a favorire le operazioni militari dei tedeschi costituendo e dirigendo il corpo di polizia aerea che forniva ai Germanici notizie sul movimento degli aerei anglo-americani.

Alla suddetta processura venne unito per connessione l'altro procedimento a carico del medesimo SOPRANO, già pendente innanzi l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

In detta processura si faceva carico al SOPRANO di altro fatto di collaborazione col nemico ai sensi dell'art.6 del R.D.L.26.5.1944 in relazione all'art.58 del C.P.M.G.) per avere, posteriormente all'8 settembre 1943, quale prefetto di Napoli, prestata attiva collaborazione ai tedeschi emanando una ordinanza di mobilitazione delle classi dal 1910 al 1925 per il lavoro obbligatorie al servizio germanico. Completata la istruttoria, il P.M. - unificato nel solo delitto di fatto al nemico le imputazioni già ascritte al SOPRANO - ha rimesso i atti a quest'Ufficio di istruzione richiedendo il proscioglimento del SOPRANO per non aver commesso il fatto e quello degli altri imputati per insufficienza di prove.

Il P.M. ha richiesto l'archiviazione della causa per insufficienza di prove. /.

-3-

OSSERVA IN DIRITTO

S' preliminarmente l'indagine sugli elementi costitutivi del delitto ascritto agli imputati.

Rinviamo in prosieguo il discorso relativamente al reato di che all'art. 58 C.P.M.G., a questo proposito si rileva che l'art. 5 del Decreto Luogotenenziale 27.7.1944 concernente la punizione dei delitti del fascismo, contenuta in una unica previsione, una serie di figure eriminali previste nel Codice di Guerra, al quale rinvia. Ora si tratta di stabilire se l'art. 5 ha carattere integralmente innovativo; e se la innovazione posta con esso, sia soltanto parziale; e deve stabilire, cioè, se l'art. 5 contenga un nuovo precetto, determinando, perciò, una condotta vietata o comandata e diversa da quelle qualificate nel Codice di guerra; e se, richiamandosi alle figure criminali contemplate in detto Codice, abbia posto soltanto due punti di innovazione e cioè la applicabilità delle norme del Titolo II° del Libro III° del predetto Codice ai fatti commessi dopo l'8 settembre e prima della dichiarazione di guerra alla Germania, nonché la estensione delle suddette norme agli stranieri alle FF.AA.; sostiene, in tal modo, per questi ultimi, alle norme del Codice Penale Comune quelle del Codice di Guerra.

L'esame dell'art. 5, sia nella sua formulazione letteraria,

ce di Guerra, al quale rinvia. Ora si tratta di stabilire se
 l'art. 5 ha carattere integralmente innovativo; e se la innova-
 zione posta con esso, sia soltanto parziale; e se si debba
 dire, cioè, se l'art. 5 contenga un nuovo precetto, determi-
 nando, perciò, una condotta vietata o comandata e diversa da
 quelle qualificate nel Codice di Guerra; e se, richiamandosi
 alle figure criminose contemplate in detto Codice, abbia
 posto soltanto due punti di innovazione e cioè la supplenza
 della norma del titolo II° del Libro III° del pre-
 detto Codice ai fatti commessi dopo l'8 settembre e prima
 della dichiarazione di guerra alla Germania, nonché la esten-
 sione delle suddette norme agli stranieri alle FF. AA.; soste-
 tuendo, in tal modo, per questi ultimi, alle norme del Codice
 Penale Comune quelle del Codice di Guerra.
 L'esame dell'art. 5, sia nella sua formulazione letteraria,
 sia in coordinazione con sistema legislativo, conduce alla
 indubbia accettazione della seconda ipotesi, dovendosi esclu-
 dere il carattere integralmente innovativo per quanto con-
 cerna il precetto, e ciò per lo meno per tre ordini di ragio-
 ne.
 1°) - Nell'art. 5 non è dato individuare un vero e proprio
praecipitum iuris; cioè la esplicita e dettagliata enuncia-
 zione di una condotta comandata o vietata, limitandosi lo

articolo a richiamare in una evidente forma elencativa
 le denominazioni di figure criminose ~~in~~ pre-
 viste nel Codice di Guerra.
 2°)-La mancanza dell'art.5 della determinazione della pe-
 na ed il rinvio generico alle pene comminate dal Codice
 di Guerra e non già ad una delle tante pene previste
 nel titolo III° del libro II° di detto Codice, importa che
 ciascuna delle ipotesi elencate nell'art.5, receli quel-
 la pena che il Codice di Guerra prevede per la corrispon-
 dente figura criminosa: In sostanza quindi si ed trova
 in presenza di un vero e proprio rinvio al Codice di Guer-
 ra per quanto concerne le pene, data la varietà di queste,
 il preteso precepto dell'art.5 va spezzettato in una plu-
 ralità di precepti corrispondenti alla varietà delle fi-
 gure criminose previste dal Codice in sede materiale. Di-
 versamente avremo un reato di collaborazione, un reato
 di aiuto al nemico ecc., non altrimenti definito e descrit-
 to nei suoi elementi; un reato cioè la cui parte precepti-
 va si risolverebbe in una mera enunciativa del tutto ini-
 doneo a configurare una condotta comandata o vietata. Ma
 ripugna alle nostra tradizione giuridica, al sistema delle
 nostre leggi ed, infine, ad una concezione liberale della
 tecnica legislativa (la quale rinnega le possibilità di

O - 57 O

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ciascuna delle ipotesi elencate nell'art.5, reclaims quel-
la pena che il Codice di Guerra prevede per la corrispon-
dente figura ordinosa. In sostanza quindi si ci trova
in presenza di un vero e proprio rinvio al Codice di Guer-
ra per quanto concerne le pene, data la varietà di queste,
il preteso precetto dell'art.5 va spezzettato in una plu-
ralità di precetti corrispondenti alla varietà delle fi-
gure criminose previste dal Codice in sede materiale. Di-
versamente avremo un reato di collaborazione, un reato
di aiuto al nemico ecc., non altrimenti definito e descritto
nei suoi elementi; un reato cioè la cui parte prece-
tiva si risolverebbe in una mera enunciativa del tutto ini-
dono a configurare una condotta comandata o vietata. Ma
ripugna alla nostra tradizione giuridica, al sistema delle
nostre leggi ed, infine, ad una concezione liberale della
tecnica legislativa (la quale rinnega la possibilità di
un precetto penale così vago e generico da pretermettere
il diritto soggettivo del cittadino a conoscere esatta-
mente la uniformità o la difformità della propria azione
alla volontà legislativa,) la massima concezione di
un praecipitum iuris senza contenuto determinato o almeno
chiaramente e prontamente delimitato.
La formulazione degli stessi reati a forma libera obbe-
disce a questo criterio di determinatezza, in quanto, se è

che ivi è la omissione di una esplicita prescrizione dell'azione od omissione, questa deficienza resta equilibrata dalla indicazione concreta dell'evento.

30)- Sarebbe infine, secondo la opposta interpretazione, veramente illogico ed arbitrario che, dovendo si applicare al militare il Codice di Guerra per effetto dell'art.16 C.P. (essendo questa una legge speciale nei confronti della legge per i delitti del fascismo, che è legge generale) ed agli estranei alle FF.AA. quest'ultima legge restassero avvolte costoro sotto una legge molto più rigorosa di quella posta per i militari; dato che ad esempio per l'art.51 del C.P.M.G. si richiede il dolo specifico mentre per l'art.55 (nella scartata ipotesi che contenesse un proprio autonomo precetto) tale dolo non sarebbe richiesto: una condizionale questa di estrema gravità perchè risulterebbe così rovesciato quel rapporto di proporzione tra militari e civili che deve pur sussistere nei confronti delle responsabilità relativi agli uni e agli altri in una materia sostanzialmente disciplinare della legge di guerra.

Del resto la preferita interpretazione riceve conferma dal raffronto dell'art.6 dell'abrogato R.D.L. 26.5.1944 n°134 e il succitato articolo 5 in quanto mentre nel primo viene definito il concetto di delitto contro la fedeltà e la difesa militare con evidente significato innovativo nel ri-

46

estranei alle FF.AA. quest'ultima legge restassero avvolte costoro soggettivamente una legge molto più rigorosa di quella posta per i militari; dato che ad esempio per l'art. 51 del C.P.M.G. si richiede il dolo specifico mentre per l'art. 5 (nella scartata ipotesi che contenesse un proprio autonomo precetto) tale dolo non sarebbe richiesto: una condizione questa di estrema gravità perchè risulterebbe così rovesciato quel rapporto di proporzione tra militari e civili che deve pur sussistere nei confronti delle responsabilità relativi agli uni e agli altri in una materia sostanzialmente disciplinare della legge di guerra.

Del resto la preferita interpretazione riceve conferma dal raffronto dell'art. 6 dell'abrogato R.D.L. 26.5.1944 n° 134 e il succitato articolo 5 in quanto mentre nel primo viene definito il concetto di delitto contro la fedeltà e la difesa militare con evidente significato innovativo nei riguardi del Codice Militare di Guerra; nel secondo non viene ripetuta tale definizione alla quale è sostituita la generica e complessiva locuzione "delitti contro etc".

Queste cose prese in esame, occorre procedere alla analisi dell'art. 51 del C.P.M.G. per inquadrare in una esatta visione giuridica il comportamento degli imputati.

Il delitto di aiuto al nemico, dal punto di vista materiale,

esige la esplicazione di una qualsiasi attività diretta a dare al nemico quella collaborazione che si estrinseca in un mutamento apprezzabile del rapporto tra le forze in conflitto bellico. L'aiuto può attuarsi sotto due forme: a) - come agevolazione delle operazioni militari del nemico b) - come documento alle operazioni dello stato. Due forme queste l'una positiva, l'altra negativa in cui si esprime, in sostanza quella attiva collaborazione allo sforzo bellico nemico che sia pure in misura minima, ma sempre effettiva e non solo putativa, deve caratterizzare la condotta dell'agente. In conclusione assume rilevanza ai fini dell'art. 51, qualsiasi attività commissiva (non essendo ipotizzabile un'aiuto al nemico in forma omissiva) che porti in sé la indubbia e sicura capacità di produrre, nella duplice forma sopra accennata, il reale spostamento del rapporto delle forze militari in contrasto, quale era esistente al momento della attività collaborazionistica, inducendo o addizione al potenziale bellico nemico o menomazione al potenziale bellico dello stato. Sotto il profilo dell'elemento psicologico l'art. 51 esige, che, come si è detto, accanto al dolo generico, che si identifica nella volontà dell'azione e nella coscienza dell'evento, il fatto sia vivificato dal dolo specifico che si sostanzia nel o nel scopo propostosi dall'agente di realizzare un favoreggiamento alle operazioni interne del nemico ovvero in

che sia pure in misura minima, se sempre effettiva e non solo putativa, deve caratterizzare la condotta dell'agente. In conclusione essa deve rilevarsi ai fini dell'art. 51, qualora ad attività comunicativa (non essendo ipotizzabile un aiuto al nemico in forma ostensiva) che porti in sé la indubbia e sicura capacità di produrre, nella duplice forma sopra accennata, il reale spostamento del rapporto delle forze militari in contrasto, quale era esistente al momento della attività collaborazionistica, inducendo o addizione al potenziale bellico nemico o menomazione al potenziale bellico dello stato. Sotto il profilo dell'elemento psicologico l'art. 51 esige, che, come si è detto, accanto al dolo generico, che si identifica nella volontà dell'azione e nella coscienza dell'evento, il fatto sia vivificato dal dolo specifico che si sostanzia nello scopo proposto dall'agente di realizzare un favoreggiamento alle operazioni interne del nemico ovvero in quello di produrre danno alle operazioni militari dello stato.

Non basta, pertanto, per la punibilità del delitto in esame la consapevolezza generica di favorire le operazioni militari del nemico o di nuocere a quelle dello stato, ma occorre la specifica direzione della volontà a produrre tale evento onde questo deve non solo trovarsi collocato nel fuoco della

volontà del 'agente, bensì identificarsi nello scopo da costui perseguito.

Tutto ciò detto per quanto riguarda le imputazioni contestate al SOPRANO, è opportuno primieramente esaminare il fatto addebitatogli e concernente la partecipazione alle costituzioni del corpo di polizia aerea.

Dalla istruttoria del processo, condotte dal P.M. con criteri di alta obiettività, di larga indagine e di esauriente penetrazione; l'istruttoria che ha realizzato ~~esplicitamente~~ ha contribuito anche dal punto di vista accusatorio un decisivo contributo all'accertamento della verità materiale, è risultata esclusa ogni responsabilità del SOPRANO nel cui confronti il P.M. ha rilevato: "la responsabilità del SOPRANO deve ritenersi esclusa sia perchè come è pacifico la partecipazione nell'attività del corpo di polizia aerea fu puramente nominale, sia perchè una sua volontà di collaborazione in favore dei tedeschi deve ritenersi smentita".

E' quindi necessario avvertire che la posizione del SOPRANO relativamente a questo fatto di aiuto al nemico si è volutamente enucleare da quella degli altri, imputati del medesimo fatto, perchè l'esatto rilievo del P.M. nei suoi confronti - rilievo che il giudicante fa proprio senza riserva - rende nei confronti del SOPRANO del tutto inutili le indagini che, sot-

zione; l'istruttoria che ha realizzato ~~questo~~ ~~accusatorio~~ ~~un~~ ~~decisivo~~ ~~contributo~~, all'accertamento della verità materiale, è risultata esclusa ogni responsabilità del SOPRANO nel cui confronto il P.M. ha rilevato: "la responsabilità del SOPRANO deve ritenersi esclusa sia perchè come è pacifico la partecipazione nell'attività del corpo di polizia aerea fu puramente nominale, sia perchè una sua volontà di collaborazione in favore dei tedeschi deve ritenersi smentita".

E' quindi necessario svertire che la posizione del SOPRANO relativamente a questo fatto di aiuto al nemico si è volta esclusivamente da quella degli altri, imputati del medesimo fatto, perchè l'esatto rilievo del P.M. nei suoi confronti - rilievo che il giudicante fa proprio senza riserva - rende nei confronti del SOPRANO del tutto inutili le indagini che, sotto il profilo obiettivo e soggettivo, hanno invece fatte nei confronti del PRINZIVALLI, del BEATO, del PELLEGRINI e delle ANDREOLI.

Ma il SOPRANO è imputato anche di altro fatto di aiuto al nemico per aver emanato la ordinanza relativa al servizio obbligatorio del lavoro onde è che l'ulteriore disamina va compiuta nei suoi confronti.

Sotto il profilo materiale, diversamente da quanto ha opinato

40

il P.M. non sembra al giudice che possa escludersi che la suddetta ordinanza costituisse attività capace di produrre l'evento contemplato nell'art. 51, sia sotto l'aspetto del favoreggiamento delle operazioni militari del nemico (apporto di individualità umana atte sia al servizio militare, sia a quello collaterale del lavoro) sia sotto l'aspetto del documento alle Forze Armate dello Stato (sottoscrizione delle stesse individualità all'attività militare o quanto meno alla lavoro nazionale).

Ne vale obiettare che il fermo e la conseguente deportazione dei giovani sarebbero stati egualmente attuati, come avvenne, sia precedentemente che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza; ma ciò non giova a giustificare ad integrare il delitto in discorso basta la potenzialità della condotta a produrre l'evento; senza osservare, più oltre, che la circostanza che l'ordinanza emanata da un Prefetto italiano conferiva alla stessa un criama di legalità che poteva indurre i cittadini a presentarsi alla mobilitazione. Tutta diversa è invece la conclusione, per quanto attiene all'elemento psicologico.

Con perfetto aderenza a tutti i risultati della complessa istruttoria, anche se con evidenti riferimenti alla materialità del fatto che il giudicando non sa condividere, esatta-

meno alla lavoro nazionale).

Ne vale obiettare che il fermo e la conseguente deportazione dei giovani sarebbero stati egualmente attuati, come avvenne, sia precedentemente che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza; ma il delitto in discorso basta la potenzialità della condotta a precludere l'evento; senza osservare, più oltre, che la circostanza che l'ordinanza emanata da un Prefetto italiano conferiva alla stessa un orisma di legalità che poteva indurre i cittadini a presentarsi alla mobilitazione. Tutta diversa è invece la conclusione, per quanto attiene all'elemento psicologico.

Con perfetta aderenza a tutti i risultati della complessa istruttoria, anche se con evidenti riferimenti alla materialità del fatto che il giudicando non sa condividere, esattamente ha osservato il P.M. in una valutazione sintetica dell'attività ben svolta dal SOPRANO, nel tragico periodo del terrore tedesco:

- "Si consideri anzitutto che il SOPRANO restò al suo posto
- "di prefetto di Napoli, durante il periodo della occupazione germanica, allorchè la maggior parte delle autorità civili e tutte quelle militari avevano abbandonato il loro posto. Or è certo che egli, rimasto al suo posto, dovette

9

ma è chiaro come ciò non sia sufficiente per affermare che egli prestò la sua collaborazione ai tedeschi, ove, da un lato, si consideri che i numerosi casi (così ad esempio in quelle dei comandanti militari) un'evidente collaborazione ai tedeschi fu prestata proprio mediante l'abbandono dei posti di comando, dai quali ebbero dovuti partire gli ordini che si attendevano e che non vennero ed ove si consideri, d'altro lato, che nel caso in esame, il contatto del prefetto con le autorità tedesche che avevano assunto il comando della città, era necessitato dal fatto stesso della permanenza in servizio del prefetto, e che tale permanenza in servizio era resa, a sua volta, necessaria quante volte non si fosse voluto abbandonare a se stessa, in un momento particolarmente grave, una città di un milione d'abitanti.

È chiaro, dunque, che la eventuale responsabilità del SOPRANO va ricercata altrove e non nel fatto, in se stesso, di essere rimasto al suo posto al tempo dei tedeschi, che, anzi, per tale fatto, deve essere riconosciuto che la sua condotta merita lode e non censura. La sua responsabilità, in ordine al reato ascrittogli, va pertanto ricercata in un eventuale suo spirito di collaborazionista che abbia avuto la sua manifestazione in una attività diretta ad aiutare i tedeschi. Ma la istruttoria ha accertato, invece, che il SOPRANO resistette

... alla pratica ed ai disegni tedeschi;

con le autorità tedesche del fatto stesso della permanenza in servizio del prefetto, e che tale permanenza in servizio era roca, a sua volta, necessaria quante volte non si fosse voluto abbandonare a se stessa, in un momento particolarmente grave, una città di un milione di abitanti.

È chiaro, dunque, che la eventuale responsabilità del SOPRANO va ricercata altrove e non nel fatto, in se stesso, di essere rimasto al suo posto al tempo dei tedeschi, che, anzi, per tale fatto, deve riconoscere che la sua condotta merita lode e non censura. La sua responsabilità, in ordine al reato ascrittogli, va pertanto ricercata in un eventuale suo spirito di collaborazione che abbia avuto la sua manifestazione in una attività diretta ad aiutare i tedeschi. Ma la istruttoria ha accertato, invece, che il SOPRANO resistette come seppe e come poté alle pretese ed ai disegni tedeschi; che al suo intervento si deve se fu evitata la totale distruzione dell'acquedotto napoletano (testi Solimera Giuseppe, Menna, De Rosa,) e se fu atornato il pericolo che tutti gli abitanti della città dovessero sgombrarla, il che avrebbe arrecato infiniti lutti e danni alla città, laddove lo sgombrato, dapprima ordinato per una profondità di cinque chilometri dalla costa, venne poi ridotto ad una fascia costiera

di trecento metri (testi Solimena, D'Aiuto, Menna). A lui si deve anche se la mobilitazione per il lavoro obbligatorio ordinata dal comando tedesco in Italia e dal Ministero per gli Interni Italiano (come risulta dal documento rinvenuto presso la Prefettura di Napoli) ebbe meno gravi conseguenze. E' comunque certo in ordine a quest'ultimo fatto che il doppio ordine del comando Germanico e del governo italiano sarebbe stato eseguito anche se il prefetto SOPRANO avesse rifiutato di apporre la sua firma al manifesto del 22 settembre, ed è accertato, d'altronde, che il SOPRANO riuscì ad ottenere dai tedeschi con reiterate pressioni che dalla mobilitazione venissero esclusi gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni ed alle società esercenti servizi pubblici interesse. E' accertato altresì che tale esenzione permise a numerosissime persone, mediante la esibizione di falsi certificati, (a seguito di consigli della stessa prefettura che a sue volte rilasciò numerosi certificati falsi) di sottrarsi alla mobilitazione, finchè lo stesso comando tedesco, denunziato il sabotaggio che veniva operato contro gli ordini di mobilitazione, non ritenne necessario emanare successivamente un proprio ordine dal quale fu soppressa la esclusione che precedentemente il SOPRANO era riuscito ad ottenere e che minacciava la fuclazione sommaria di tutti gli inadempienti.

86

SOPRANO avesse rifiutato di apporre la sua firma al manifesto del 22 settembre, ed è accertato, d'altronde, che il SOPRANO riuscì ad ottenere dai tedeschi con reiterate pressioni che dalla mobilitazione venissero esclusi gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni ed alle società esercenti servizi pubblici interesse. E' accertato altresì che tale esenzione permise a numerosissime persone, mediante la esibizione di falsi certificati, (a seguito di consigli della stessa prefettura che a sua volta rilasciò numerosi certificati falsi) di sottrarsi alla mobilitazione, finchè lo stesso comando tedesco, denunziato il sabotaggio che veniva operato contro gli ordini di mobilitazione, non ritenne necessario emanare successivamente un proprio ordine dal quale fu soppressa la esclusione che precedentemente il SOPRANO era riuscito ad ottenere e che minacciava la fuclazione sommaria di tutti gli inadempienti.

E' del resto noto come i tedeschi indipendentemente dagli ordini contenuti nel manifesto SOPRANO del 22 settembre, iniziarono per loro conto la razzia degli uomini prelevandoli per istrada, dai pubblici uffici e finanche dalle case ed anche al di là dei limiti di età fissati nel manifesto (testi Solimena, Merma, Baculin, D'aiuto etc.).

Che il SOPRANO del resto dimostrasse spirito tutt'altro che

"collaborazionista verso i tedeschi è provato anche dal fatto che egli fu accusato di sabotaggio dagli stessi tedeschi nei quali lo minacciarono anche di fucilazione (testi Covari, Fusco, Ceppelli etc.).

"Gli stessi rappresentanti dell'antifascismo napoletano (avvocato Farmariello, Solimena, Giudice Pietro), non hanno potuto fornire prove in merito ad una volontaria collaborazione del SOPRANO in favore dei tedeschi; nel mentre il giornale "L'Espresso" si è limitato ad esprimere la sua opinione secondo la quale un prefetto del Regno avrebbe dovuto rifiutarsi di sottoscrivere un manifesto per la mobilitazione nei confronti del servizio tedesco.

"Ma dall'istruttoria è emerso, si ripete, che la attività del SOPRANO fu volta non ad aiutare, ma ad infrenare l'opera degli occupanti tedeschi e valse in effetti ad attenuarne le conseguenze.

"Il Prof. Arancio RUIZ, già Presidente del comitato di liberazione napoletano ha, dal suo canto, dichiarato che il predetto comitato ebbe ad esaminare la condotta del SOPRANO che sebbene ne riconosciuta non eroica non fu, peraltro, ritenuta tale da aver prestato alcun effettivo aiuto ai tedeschi.

"Potrà forse dirsi a questo punto, che altri dati di maggior rilievo avrebbero potuto al posto del SOPRANO maggiormente

37

- "sta Emilio SCAGLIONE si è limitato ad esprimere le sue opinioni secondo la quale un prefetto del Regno avrebbe dovuto rifiutarsi di sottoscrivere un manifesto per la mobilitazione del lavoro al servizio tedesco.
- "Ma dall'istruttoria è emerso, si ripete, che la attività del SOPRANO fu volta non ad aiutare, ma ad infrangere l'opera degli occupanti tedeschi e valse in effetti ad attenuarne le conseguenze.
- "Il Prof. Arancio RUIZ, già presidente del comitato di liberazione di Napoli ha, dal suo canto, dichiarato che il predetto comitato ebbe ad esaminare la condotta del SOPRANO che sebbene riconosciuta non eroica non fu, peraltro, ritenuta tale da aver prestato alcun effettivo aiuto ai tedeschi.
- "Potrà forse dirsi a questo punto, che altri dotati di maggior energia avrebbero potuto al posto del SOPRANO maggiormente resistere alle pretese tedesche.
- "Ciò può essere e può anche non essere. Comunque quel che può ritenersi per certo è che il SOPRANO non prestò aiuto ai tedeschi ma che, al contrario, svolse opera per contenere e frenare l'attuazione dei disegni tedeschi riuscendoci almeno in parte.
- Da quanto precede risulta in maniera chiara che, lungi dallo scopo di dare aiuto al nemico, il SOPRANO agì allo scopo di

attenuare la gravità degli ordini tedeschi, di ridurre la pressione brutale ed odiosa di costoro limitando, per quanto poteva, il piano di deportazione.

A parte il difetto di ogni interesse nel SOPRANO ma col aborre il nemico è risultato luminosamente provato che egli, in quel periodo tragico agì mosse solo dal fine costante di salvaguardare gli interessi della popolazione, nella fondata convinzione che il proprio allontanamento dal posto di comando avrebbe provocato più gravi misure contro la cittadinanza.

Nel crollo assoluto di tutti gli istituti e nella vergognosa defezione dell'autorità militare, il comportamento del SOPRANO assunse un particolare significato del quale gli si deve dare aperto riconoscimento.

Non è di avviso il giudicante di prosciogliere il SOPRANO con la formula "non aver commesso il fatto" proposta dal rappresentante la pubblica accusa, sibbene con l'altra "il fatto non costituisce reato" per il motivo che come si è già detto, il fatto della emanazione della ordinanza, anche se essa fu, come fu, riduttiva del feroce arbitrio tedesco, ex se costituì materiale collaborazione per la parte concessa e quindi ordinata; mentre i motivi che determinarono il SOPRANO fanno chiara luce sull'elemento spirituale del fatto fornendo la prova che mancò del tutto il dolo e che anzi il SOPRANO

78
L'andrebbe provocate più gravi misure contro la cittadina.

Nel crollo assoluto di tutti gli istituti e nella vergognosa defezione dell'autorità militare, il comportamento del SOPRANO assume un particolare significato nel quale gli si deve dare aperto riconoscimento.

Non è di avviso il giudicante di prosciogliere il SOPRANO con la formula "non aver commesso il fatto" proposta dal rappresentante la pubblica accusa, sibbene con l'altra "il fatto non costituisce reato" per il motivo che come si è già detto, il fatto della emanazione della ordinanza, anche se ~~in~~ essa fu, come fu, riduttiva del feroce arbitrio tedesco, ~~ex~~ se costituì materiale collaborazione per la parte concessa e quindi ordinato; mentre i motivi che determinarono il SOPRANO fanno chiara luce sull'elemento spirituale del ~~del~~ fatto fornendo la prova che mancò del tutto il dolo e che anzi il SOPRANO fu mosso da un sentimento e da una volontà contraria ad ogni collaborazione.

Della vicenda giudiziaria del SOPRANO, il giudicante potrebbe non occuparsi oltre se non sembrasse opportuno rilevare come rettamente il Pubblico Ministero abbia proceduto alla imputazione del titolo di imputazione, dovendosi escludere l'occasione del fatto del SOPRANO per quanto attiene alla emana-

- 8 -

13

nazione dell'ordinanza, potrebbe costituire, se non il delitto dell'art. 51 il materiale del delitto di cui all'art. 58 del C.P.M.G. - All'uopo sarà sufficiente rilevare che il delitto previsto dall'art. 58 richiede come elemento materiale il favoreggiamento dei disegni politici del nemico nel territorio invaso, ovvero un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato; ipotesi questa che nel caso SOPRANO non possono nemmeno affacciarsi, posto che, come è stato dimostrato se una efficienza causale la ordinanza aveva, tale efficienza può dirsi sussistente solo in riguardo alle operazioni militari del tedesco in Italia. La spiegazione che dell'art. 58 porge la relazione alla commissione reale sul progetto conferma nella esposta epinione.

37

36

Occorre ora esaminare la condizione degli altri imputati - BRATO-PELLEGRINI-PEINZI VALLI e ANDREOLI - che anche costituirono e diressero il corpo di polizia aerea.

Per quanto riflette l'elemento materiale del reato contestato è risultato:

- a) - che il corpo di polizia aerea fu costituito per ordine e funzionò sotto il controllo del comando tedesco;
- b) - che l'incarico di tale corpo era la segnalazione degli aerei attesta mediante alcuni posti di avvistamento;

come è stato dimostrato se una efficienza causale la ordi-
nanza aveva, tale efficienza può dirsi esistente solo in
riguardo alle operazioni militari del tedesco in Italia.
La spiegazione che dell'art. 58 porge la relazione alla
commissione reale sul progetto conferma nella esposta spi-
nione.

Occorre ora esaminare la condizione degli altri imputati -
BEATO-PELLEGRINI-PRINZIVALLI e ANDREOLI - che anche costi-
tuirene e diressero il corpo di polizia aerea.

Per quanto riflette l'elemento materiale del reato contesta-
to è risultato:

- a)- che il corpo di polizia aerea fu costituito per ordine
e funzionò sotto il controllo del comando tedesco;
- b)- che ~~l'incarico~~ compito di tale corpo era la segna-
lazione degli aerei attesta mediante alcuni posti di avvista-
mento;
- c)- che tale servizio funzionava con il sistema della segna-
lazione naturale acustica ed ottica;
- d)- che, previa autorizzazione del comando tedesco, al quale
venivano comunicato i risultati dell'avvistamento veniva
dato il segnale di allarme alla popolazione.
Gli imputati mirano a dimostrare che il predetto servizio
non aveva alcuna, neppure potenziale, capacità a fornire

aiuto al nemico, il quale, in realtà, disponeva di un moderno ed attrezzato servizio di segnalazione attuato mediante apparecchi (radiolocalizzatori, aerofoni etc.) di larghissima efficienza.

Si pone così un problema di causalità, inteso a stabilire se il servizio espletato dal corpo di polizia aerea era idoneo a favorire le operazioni militari tedesche.

Ora, sotto tale profilo, pure apprezzando le acute osservazioni del Pubblico Ministero, il giudicante deve rilevare che gravi ed insuperabili perplessità offre la indagine.

Mentre infatti da un punto di vista assoluto e teorico non è da escludersi la possibilità di una utilizzazione da parte tedesca, delle notizie conseguite mediante l'avvistamento, deve considerarsi che non si è raggiunta una prova sufficiente

circa la concreta efficienza del predetto servizio ai fini militari del nemico.

Basterà, per giustificare questo stato di perplessità, addurre due significativi elementi processuali e cioè la deposizione del Generale britannico Buchanan il quale ha dichiarato "un servizio di avvistamento fatto con l'aiuto dei soli sensi

dell'udito e della vista, senza strumenti, può essere solo di

-f-

0170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gravi ed insuperabili perplessità offre la indagine.

Mentre infatti da un punto di vista assoluto e teorico non è da escludersi la possibilità di una utilizzazione da parte tedesca, delle notizie conseguite mediante l'avvicinamento, deve considerarsi che non si è raggiunta una prova sufficiente circa la concreta efficienza del predetto servizio ai fini militari del nemico.

Basterà, per giustificare questo stato di perplessità, considerare due significativi elementi processuali e cioè la deposizione del Generale britannico Buchanan il quale ha dichiarato "un servizio di avvicinamento fatto con l'aiuto dei soli sensi

dell'udito e della vista, senza strumenti, può essere solo di scarso aiuto militare" ed ha aggiunto, meglio precisando questo concetto: "per la mia esperienza tecnica in materia non posso capire quale aiuto militare alla difesa controcorrente attiva, potessero dare dei posti di avvicinamento sferzanti di strumenti tecnici e situati a breve distanza dal centro di difesa", e la deposizione del denunciando Maggiore Pecorella, il quale, in esito alle indagini svolte in corso di istruttoria, ha ridotto tutto il complesso degli elementi di accusa al fatto che, quanto meno, l'aiuto sarebbe consistito in ciò che concerne la sicurezza e

- 9 -

la incoincidenza delle truppe dislocate nella zona di Napoli
 le quali avrebbero fornito, una con la popolazione civile
 dell'avviso di allarme tempestivamente accedendo ai ricoveri.
 Ridotta in questi termini la efficienza favoreggiatrice del
 Corpo di polizia aerea appare veramente e per molti aspetti
 quanto meno discutibile; mentre il contratto, mantenuto dagli
 imputati col comando tedesco nulla aggiunge e va spiegato in
 funzione anche della necessità di ottenere da quest'ultimo
 la notizia che il rumore udito o l'avvistamento eseguito fosse
 relativo ad aerei anglo-americani e non già ad aerei tedeschi.
 Ciò ribadisce il carattere empirico ed indiscriminabile delle
 percezioni auditive e visive ricevute mediante tale forma di
 avvistamento, e riduce tutta la efficienza del servizio ad
 una mera posizione delle condizioni della sola difesa passiva.
 Passando all'esame del dolo, è chiaro che questa stessa per-
 plessità nel determinare la capacità favoreggiatrice del fatto
 degli imputati si risolve già sul piano psicologico, a scerto
 favore dei medesimi: è evidente, infatti, che se in tema di elemen-
 to materiale non è punto agevole dimostrare che un aiuto al
 nemico vi fu è maggiormente difficile riconoscere l'aiuto sot-
 to il profilo del dolo specifico.

35

funzione anche della necessità di ottenere da quest'ultimo la notizia che il rumore udito o l'avvistamento eseguito fosse relativo ad aerei anglo-americani e non già ad aerei tedeschi. Ciò ribadisce il carattere empirico ed indiscriminabile delle percezioni auditive e visive ricevute mediante tale forma di

avvistamento, e riduce tutta la efficienza del servizio ad una mera posizione delle condizioni della sola difesa passiva. Passando all'esame del dolo, è chiaro che questa stessa perplessità nel determinare la capacità favoreggiatrice del fatto degli imputati si risolve già sul piano psicologico, a scorto favore dei medesimi. È evidente, infatti, che se in tema di elemento materiale non è punto agevole dimostrare che un aiuto al nemico vi fu è maggiormente difficile riconoscere l'aiuto sotto il profilo del dolo specifico.

Per quanto più particolarmente, riflette tale estremo, il processo non offre alcun elemento atto a dimostrare che gli imputati si erano determinati alle loro azioni al fine di prestare aiuto al nemico. Essi ridussero i contatti con i tedeschi solo dal quale si potesse desumere che intendevano, o che per lo meno per quelle che concerneva la costituzione del funzionamento del corpo in espressioni. Nessun pensiero né compiono alcun atto

collaborare con Germanico. Inoltre i rinvenimento negli uffici della prefettura dei documenti relativi al funzionamento tecnici

ed in particolare del quaderno a foglio 141 e seguenti
 (dal quale si rileva che l'indole e la ragione delle comunicazioni e dei contatti col comando tedesco, sono proprio quelle innanzi esposte) rivela la convinzione degli imputati di avere operato legittimamente per fornire cioè la popolazione civile di una necessaria assistenza, e, in opposito si sarebbero in tempo utile preoccupati di distruggere la documentazione del loro operato.

Da tutto quanto innanzi deriva che gli imputati ~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (BEATO, -PRINZIVALLI,
 PELLEGRINO, ANDREOLI) van o prosciolti con formula piena mancando

quanto meno del tutto la prova del dolo; mentre il SCPRANO
 va prosciolto con la medesima formula in quanto circa la costituzione ed il funzionamento del corpo di polizia serba è accertato che egli non vi partecipò attivamente e circa la emanazione dell'ordinanza di mobilitazione è acquisito al processo la prova che egli operò non solo senza specifica intenzione delittuosa ma per lodevole intento?

Se motivi di dubbia residuassero il giudicante avrebbe ritenuto conforme a giustizia rimettere il giudizio al senno ed alla autorità del Collegio, senza sottrarre il processo al vaglio illuminante del dibattimento che avrebbe potuto o disperdere

Da tutto quanto innanzi deriva che gli imputati ~~van e prosciolti~~
~~van e prosciolti~~ (BEATO, PRINZIVALLI,
 PELLEGRINO, ANDEOLI) van e prosciolti con formula piena mandando

quanto meno del tutto la prova del delo, mentre il SOPRANO
 va' prosciolto con la medesima formula in quanto circa la costi-
 tuzione ed il funzionamento del corpo di polizia aerea è accer-
 tato che egli non vi partecipò attivamente e circa la emanazione
 dell'ordinanza di mobilitazione è acquisito al processo la
 prova che egli operò non solo senza specifica intenzione delittuo-
 sa ma per lodevole intento?

Se motivi di dubbia residuassero il giudicante avrebbe rite-
 nuto conforme a giustizia rimettere il giudizio al seno ed al-
 la autorità del Collegio, senza sottrarre il processo al vaglio
 illuminante del dibattimento che avrebbe potuto o disprezzare
 l'ombra grigia del dubbio, o a quell'ombra fare assumere forza
 e consistenza di prova.

Anche se il fatto non ha importanza ai fini della decisione
 delle processura, vale tuttavia rilevare che la anticipata libe-
 razione del PELLEGRINI dalla detenzione preventiva, detenzione
 che il titolo del reato imponeva e che necessità inerenti alla
 acquisizione delle prove consigliava, ha avuto il torto di meno-
 rare la libertà della giustizia, creando al suddetto una non fa-

17

-10-

abilmente comprensibile condizione di vantaggio nei confronti degli altri imputati dei quali solo ora si può e si deve ordinare la immediata scarcerazione se non risultano essere detenuti anche per altra causa.

PER TALI MOTIVI

Visti gli articoli 5 D.L.T. 27 Luglio 1944 n. 159, 151 C.P.M.G. 40 42 43 C.P. 378, C.F.P. dichiara di non doversi procedere a carico di SOPRANO Domenico fu Francesco, di BEATO Armando fu Antonio di PELLEGRINI Ego fu Francesco, di PRINZIVALLE Iginio fu Virgilio, di ANDREOLI Giulio fu Federico per la imputazione ad essi ascritta perchè il fatto non costituisce reato. Ordina la immediata scarcerazione del SOPRANO, del BEATO, del PRINZIVALLE dell'ANDREOLI se non detenuti per altro. Napoli, il sedici ottobre millenovecentoquarantasette.

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Giovanni Harni Mancinelli

La presente sentenza è stata depositata in Cancelleria oggi 16 ottobre 1944.

IL CANCELLIERE

[Handwritten scribble]

87A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4082/5/L.

GCH/ps.
23 Oct 44.

SUBJECT : Case against PELLEGRINI.
TO : Regional Commissioner, Southern Region.
(for Legal Officer Naples Command).

1. Both the Deputy Chief of Staff, Brig. Upjohn and myself have been surprised to learn from the local papers that PELLEGRINI had been tried and acquitted on the 19th inst.

No report on this important case has been received from you and we are most anxious to know what the position is.

2. Could you please let me have at your earliest convenience :

(a) a report on the trial of Pellegrini & Co.

(b) a note on the activities of the local "epuration" committee and on Pellegrini's position in this respect.

BY DEMAND OF COMMANDER SIGNE:

33

W. E. HENREYS,
Colonel,
Deputy Chief Legal Advisor.

0177

4082/3

file in date only

867

ALLIED CONTROL COMMISSION
SICILIA REGION HEADQUARTERS
AFO 394

FILE : RLE 013.053/SJM

18 October 1944

SUBJECT : Removal of SOLARINO Filippo, Pretore of Ragusa.

TO : Legal Sub-Commission, A.C.C. HQ.

83A

Your letter ACC/4082/3/L of 13.10.44 is acknowledged.

I regret that it is not possible to give the desired information due to loss of personnel having knowledge of the matter and to the absence of any adequate information in this office.

I have however found one letter from the SCAC Ragusa - copy enclosed - which throws considerable light upon the matter. This I think obviously refers to the same man although the christian names are different.

It is believed that the Scheda Personale in question will be found with the others which were I understand forwarded to ACC. HQ. some time ago.

For Brigadier M. CARR :

B. K. Matthews Capt
B. K. MATTHEWS, Capt.
Regional Legal Officer.

Encl. 1
cla.

LEGAL SUB COMMISSION	
CLO	
DCI	
Chief Counsel	
CL	
Italian Section	
CL RKS	
20 OCT 1944	

32

COPY

86 Y

A. M. G. O. T.

GOVERNO MILITARE ALIBATO TERRITORI OCCUPATI

Province of Ragusa

N. 316/630

Ragusa li 3/1/44

TO : Chief Legal Officer Sicily Region
Thru : R.C.A.O. Sicily Region HQ.

Subject : Scheda Personale - Judges and Magistrates.

I wish to refer to the case of SOLARINO Giorgio, Pretore of the city of Ragusa, whose Scheda Personale was recently forwarded to you together with those of the other judges and magistrates of this Province.

It will be observed that Solarino was a Squadrista and therefore is debarred from continuance in his office. Particular attention is drawn to his statement attached to his Scheda Personale, from which it will be seen that he was purely nominal Squadrista and never an active agent or supporter of the party. That is beyond dispute will be seen from the fact that, included with his Scheda Personale are testimonials and recommendations from the Prefect of the Province and the other leading anti-fascists of the City. My Legal Officer has had many dealings with Solarino and informs me that, in his opinion, he is a sound man and a good magistrate; that he has no Fascist leanings, and is a firm supporter of the Allied cause. I therefore strongly recommend that he should be retained in his office as Pretore of this City.

31

/s/ Lt. Col.
S.C.A.O.
PROVINCE OF RAGUSA.

COPY

0179

86A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4082/3/L.

ES/ap.
14 October 1944.

SUBJECT : Removal of: Dott. MANNA Oscar, Grosseto
CHIAPPI Umberto, Anagni.

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.


1. Reference Ministry's Prot. No. 19929/D180 you might wish to refer the case of judge MANNA to the Epuration Commission as suggested by Manna himself in his petition forwarded to this Sub-Commission. The question of reemployment of Manna outside of the area of the Allied Military Government pending the epuration proceeding is left to Your Excellency for decision and notification to this Sub-Commission at earliest convenience.
2. The recommendation in respect of Sig. Solarino and Chiappi will be communicated to you as soon as additional information is obtained.

Def 30

A. R. THACKRAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

SSA Mod. 1338 MG

4042/3



Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO SUPERIORE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Roma, 7 ottobre 1944

Segreteria
Protocollo n. 19929/180

Alla Commissione Alleata
- Sottocommissione Legale -

R o m a

70A / 101787 11/806
188 121006
794

In riferimento alla nota 18 agosto 1944, Acc. / 29 4082/3/4, con la quale cotesta Commissione comunicava che il Dott. **Manna Oscar**, Giudice al Tribunale di Grosseto, era stato rimosso dal suo ufficio dall'Autorità del Governo Militare, si gradirebbe conoscere, ai fini degli ulteriori eventuali provvedimenti, se la detta Autorità abbia inteso risolvere il rapporto di impiego, ovvero solo allontanare detto magistrato dalla sede, con facoltà, quindi, per l'Amministrazione di trasferirlo ad altro ufficio.

Si gradirebbe, altresì, analogo chiarimento in ordine ai provvedimenti presi nei confronti di **Solarino Filippo**, Pretore a Ragusa, e **Chiappi Umberto**, Pretore ad Anagni.

LEGAL SUB-COMMISSIO

PEL MINISTRO

1687
1703
1017

Alla Commissione Alleata
- Sottocommissione Legale -

R o m a

70A
10/17/57 11/886
178 12/1006
794

In riferimento alla nota 18 agosto 1944, Acc. / 29
4082/3/4, con la quale cotesta Commissione comunicava
che il Dott. Manna Oscar, Giudice al Tribunale di Gros
seto, era stato rimosso dal suo ufficio dall'Autorità
del Governo Militare, si gradirebbe conoscere, ai fini
degli ulteriori eventuali provvedimenti, se la detta
Autorità abbia inteso risolvere il rapporto di impiego,
ovvero solo allontanare detto magistrato dalla sede, con
facoltà, quindi, per l'Amministrazione di trasferirlo
ad altro ufficio.

Si gradirebbe, altresì, analogo chiarimento in
ordine ai provvedimenti presi nei confronti di Solarino
Filippo, Pretore a Ragusa, e Chiappi Umberto, Pretore
ad Anagni.

LEGAL SUB-COMMISSIO
CLO
DCLO
Chief Counsel
CLO
Italian Secre
CL RKS

1687
1703
10/17/57

PEL MINISTRO

W. H. H. H.

HEADQUARTERS
 ALLIED CONTROL COMMISSION
 LEGAL SUB-COMMISSION
 APO 394

84A

ACCIAC82/3/3.

ES/pa.
 13 Oct 44.

SUBJECT : Removal of CHIAPPI Umberto, Pretore of ANAGNI (Prosinone).
 TO : Regional Legal Officer (THRU: RC) Lazio-Umbria Region.

1. Reference M4/LE/Proa/C/03 of 9 July 1944.
2. Could a more detailed report be obtained as to the political activities of the removed squadrista CHIAPPI with the object of determining whether or not permission should be given for employment of this official outside the Prosinone Province pending expatriation proceedings.
3. Please forward to this Sub-Commission a copy of the order of the FC removing CHIAPPI from office.

Del
 A. R. THACORAH,
 Lt. Colonel,
 Ita
 lian Branch,

28

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

83A

ACC/4082/3/L.

ES/rm.

13 Oct. 44.

SUBJECT : Removal of SOLARINO Filippo, Pretore of Ragusa.
TO : Regional Legal Officer (thru RC), Sicily Region.

1. The Minister of Justice reports that the above official was removed by AMG.

2. Please forward to this Sub-Commission a copy of the order of removal and a detailed report as to the reasons of his removal and on his political background with the object of determining whether or not permission should be granted for his employment outside of Ragusa pending epuration proceeding.

Copy
A.R. THACKRAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

1 - 27

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

82A

AGC/4087/3/L.

ES/pe.
5 Oct 44.

SUBJECT : Removal of judge MANNA Oscar, Tribunale of Grosseto.
TO : Regional Legal Officer (THRU: RC) Tuscany Region for PIO
Grosseto Province .

1. Receipt is acknowledged of your report of 27 Sept 44 on the above official (endorsed by RIO, RVIII/19/5003, 1st October 1944.)

2. The Minister was advised on Sept 23 that the designation of LE MARTINO Morante as a replacement for MANNA was approved by you.

A. R. THACKERAN,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

26

RVIII/19/5003

RLC HQ, REGION VIII. (Tuscany)
TO: CLO, HQ, ACC.

Ist. Ind.

4082/3

I Oct 44

81A

I. Forwarded.

John K. Weber
JOHN K. WEBER,
Colonel, Infantry,
Regional Legal Officer.

856B

906A

25

ALLIED MILITARY GOVERNMENT

Province of Grosseto

Legal Officer

27 September 1944

Ref. ACC 4082/3/L - RVIII/19/5003

SUBJECT: Removal of Judge MANNA, Oscar, Tribunale of Grosseto

TO: ACC Legal Sub-Commission (through RLO, Region VIII)

1. Reference is made to Lt. Col. Hannaford's letter of 12 September asking comments on the petition filed by Judge Manna complaining of his removal. Enclosed herewith are copies of the reports of the CIC and the Local Committee of National Liberation made on 22nd. of July. I shall go into more detail as I probably should have done in my report of 31st. July on all these judicial officials, and shall attempt to answer his petition.

2. I have no information on the alleged anti-Fascist tendencies of members of Judge Manna's family in 1925-26, nor do we have information on whether his brother harbored a Cap't. of the CCRR.

3. He is correct in his Par. 1 in saying that he attained the Presidency of the Tribunale because he was the oldest Judge in point of service on the court. I do not know where the CIC got their information that he attained it through Fascist influence, but from my investigation I'm inclined to think they were wrong there.

4. His Par. No. 2 deals with his having threatened the arrest of a local lawyer as being a "saboteur of Fascist law". Officials with whom I have conferred stated the matter thusly: Under Italian law the defendant has a right to appeal all criminal sentences. The Fascists passed a law saying there should be no right of review of judgments in cases involving blackmarket, rationing, etc. Some defendants were convicted. Lawyer Saranacinelli, speaking for himself and for the other criminal lawyers asked the Court if the denial of the right to review applied to cases, the facts of which occurred prior to the law going into effect. All Judges expressed an opinion in the negative except Judge Manna who said that he didn't know. The lawyer stated he wished to appeal a case (occurring after the law's enactment) to the Court of Cassation at Florence and obtain that court's ruling on the case at hand which would serve as a guide and was for the benefit of all the lawyers.

2.

and that, in accordance with long standing Italian law, he had a right at least to make the appeal. In such cases the sentence would be suspended and the defendant would be at liberty pending the appeal. It was then that Judge Manna told the lawyer that if he did make the appeal, he would denounce him to the Prefect as a "saboteur of Fascist law". The lawyers and officials alike state that the Prefect did not have and never has had power or authority over the Courts, that this was highly improper, and that the Judge should have merely denied the appeal-right and let it go at that.

Judge Manna was always anxious to put into effect immediately all Fascist decrees, he wished to give hard sentences because "he was afraid not to", he acted always to advance his own personal interests with the party in power and did not act in any manner in the interest of the general populace. All the other Judges of the Tribunale, on the other hand, acted differently and did not encourage wholesale arrests, harsh sentences, etc. ~~but~~ were getting as little done as possible. Judge Manna, according to some, took the attitude that such was his professional duty as a Judge regardless of who was in power; in other words, he clearly and distinctly recognized the Fascist Republican regime as the real, true government of Italy. He was alone in this thought and feeling. The other Judges—all of them did not have their hearts there. It is clear that all the Province in which he was known considered him in full sympathy with and part and parcel of the Republican-Fascist regime.

He was unpopular with lawyers and citizens because of his over-bearing, highly egotistical nature, his impatience, his severity, and his generally "superior to all others" attitude. 23

5. His point No. 3 is with reference to his connections with the Prefect. (This Prefect left with the Germans) The Court at that time was situated at Archidosso (40 miles from Grosseto) and it is not known whether he visited the Prefect more than twice or not. It is true that he accompanied the Pretore of Massa Marittima to the Prefect one time when the Pretore was being threatened with incarceration because of refusal to accept as prisoners in his jail the relatives of those not responding to conscription. But at Archidosso he was known to be friendly with and quite cooperative with the Fascist Sindaco there.

On 23rd. day of March, 1944 all the Judges excepting Manna went to Paganico and stated they would not take the oath of allegiance to the Republican-Fascist government, that the order for them to so do had come from the Minister of the Interior and

3.

that they would respond only to an order of the Ministry of Justice. It is significant that Judge Manna did not go, that subsequently The Ministry of Justice did issue the order but the oath was to be taken at Florence, and transportation was difficult, and - none of the Judges went to ~~Rome~~^{Florence} - and all were left alone and not asked further or bothered about the taking of the oath. Whether Judge Manna would have taken the oath, if put "on the spot" is a matter of conjecture.

6. His point No. 5 deals with his unpopularity with lawyers. This was true as he admits and in my opinion it wasn't all "personal". (see preceding paragraphs)

He says that he was first offered the Presidency of the Tribunale by AMG at Grosseto. This is misleading. During our first days here I went to Archidosso and asked all officials to return to their posts at Grosseto; this was before we had had time to start any investigation. He came, clicked his heels and bowed deep and graciously as I judge he did in equal measure to those here before us. He was handed a Scheda Personale and all were told we were proceeding to get reports on all officials including all Judges.

If he should be placed back in office, it is strongly recommended that he not be placed in the Province of Grosseto. The sentiment is strong against him here and no one would understand us. In my opinion he was trying to be on "both sides of the fence", hiding under the cloak of professional duty. I do not wish to appear prejudiced but I feel that ACC will agree that we should put a careful screen on such double-dealing, "fair weather" friends of ours.

7 22

Robert M. Hill, Cap't. (US)
Spec.-Res. - P. L. O.

CONFIDENTIAL

COUNTER INTELLIGENCE CORPS
HEADQUARTERS, FIFTH ARMY
APO 464

/sah
22 July 1944

MEMORANDUM FOR THE OFFICER IN CHARGE:

SUBJECT: Judiciary of Grosseto Province.

RE : Investigation.

On 19 July 1944 this Agent, in compliance with instructions from the officer in charge, undertook an investigation of the principal personalities of the judiciary of Grosseto province. This Agent interviewed various informants and on the basis of information from informants, as well as from official and anti-Fascist sources the following report is presented.

Procuratore del Re:

PORSIO, Giuseppe, son of Vincenzo, born 11 April 1902 at Palermo. Received his law degree in 1925 and began his judiciary career on 9 July 1931. He became vice-procuratore del re on 1 June 1938. He presently is acting Procuratore del Re.

Porsio was characterized by many sources as an individual of anti-Fascist leanings, and in many cases assisted the partisan cause. He has the full respect and confidence of the Grosseto populace.

Vice-Procuratore del Re:

This position was formerly held by PORSIO and at present is vacant.

Tribunal Court:

President: LANIERE, Leone, born 21 March 1879 at Naples. Information regarding LANIERE is sketchy because he came to Grosseto Province in May 1944 from the Province of Aquila. He is not well-known in Grosseto legal circles, however, it has been fairly well established that he is of anti-Fascist sentiments.

Judge: AMBROSINO, Antonio, born 21 September 1893 at Avellino. He began his career on 14 April 1921 and was assigned to Grosseto on 19 February 1922. Ambrosino left Grosseto soon after the Allied landing at Salerno and went to Avellino. He has been absent from the Grosseto bench since.

Judge: MANNA, Oscar, born 20 December 1906 at Siena. He received his degree on 12 November 1929 and began his career on 9 July 1931. He came to the Grosseto court on 13 August 1940. This Agent received only derogatory information regarding Manna. He attained presidency of the Grosseto tribunal during the Fascist era, through his Fascist influence. On several occasions he denounced people as "saboteurs of Fascist laws". He collaborated with ERCOLANI, Fascist province head, who fled with the retreating German army. He is disliked by Grosseto lawyers and does not have the respect of Grosseto citizens.

CONFIDENTIAL

Memorandum for the Officer in Charge
Subject: Judiciary of Grosseto Province.

22 July 1944
 (Continued)

Judges: MILANESE, Angelo, born 9 September 1906. He received his degree in 1928 and began his career on 9 July 1931. He came to Grosseto on 23 September 1938. Milanese is looked upon favorably by the Grosseto citizens for his anti-Fascist background and because he assisted the partisans.

Judges: UGAZZI, Renzo, born 16 July 1909 at Orbetello. He received his degree in 1932 and began his career on 18 March 1935. He came to Grosseto on 20 February 1939. Ugazzi, like Milanese, is also looked upon favorably by Grosseto citizens, for his anti-Fascist sentiments.

Judges: MUSOTTO, Giovanni, born 26 September 1912. He received his degree in 1935 and began his judicial career on 26 May 1939, when he was assigned to Grosseto. Like his colleagues Milanese and Ugazzi, Musotto is also considered highly because of his anti-Fascist sentiments.

Grosseto Province Pretores:

Arcidosso: JAQUINTA, Alfonso, born in S. Giovanni, Prov. of Coenza, on 26 July 1910. He began his career on 11 October 1935.

Grosseto: BARONE, Giuseppe, born in Palermo on 28 January 1908. He received his degree on 14 July 1930 and began his career on 8 September 1931. He came to Grosseto on 7 October 1938. ZAMBUTO, Carlo, born in Agrigento on 3 January 1908, is principal secretary to Barone. Zambuto has been at Grosseto since 27 February 1942.

Pitigliano: BARONE, Mario born at Foggia on 25 February 1912. He began his career on 25 July 1938.

Nassa Marittima: DE MARCO, Giuseppe born 4 March 1902 and began his career on 18 August 1932. He was assigned to Nassa Marittima on 15 May 1937.

The above named pretores have been described as individuals who assisted the partisans, and who collaborated with the Comitato di Liberazione Nazionale. Reports indicate they enjoy the esteem and respect of their fellow citizens.

Orbetello: DI BILIO, Enno, born on 24 August 1911 and initiated his career on 29 July 1938. Reports show he demonstrated favoritism towards the Fascist-Republican regime. Although unconfirmed it is said he swore allegiance to the Republican government. He is not looked upon favorably.

Roccastrada: VALTERCHI, Giuseppe. He has been acting pretore since 16 January 1944. This Agent was unable to get concrete information regarding Valterchi, however, no derogatory information has been received on him in extensive CIC reports on Roccastrada.

AGENT'S RECOMMENDATIONS:

With the exception of BARONE in the Tribunal Court, and DI BILIO, Pretore at Orbetello, the judiciary of Grosseto Province enjoys the esteem and confidence of the Grosseto citizens. These recommendations are based solely on the political records of these judges and is not a judgment of their pro-

CONFIDENTIAL

Memorandum for the Officer in Charge:
Subject: Judiciary of Grosseto Province.

22 July 1944
(Continued)

Professional ability.

On the basis of the past record of Fascist sentiments and activity of MANNA and DI BILIO, this Agent recommends their removal from their judicial positions.

JACK A. DE SIMONE
Special Agent, CIC

APPROVED:

STEPHEN J. SPINGARN
Major, M. I.
Chief, CIC, 5th Army

DOWN GRADED
TO
UNCLASSIFIED

ii

19

Col. Int.
Chief Judicial Officer
for Chief Civil Affairs Officer

CONFIDENTIAL

817

COMITATO DI LIBERAZIONE
NAZIONALE

GROSSETO 19 Luglio 1944

MANHA Cav. OSCAR. Member of the P.NF., but not of the Fascist Republican Party. Real fascist, he has been always a friend of the Nazis. He is acting as president of the Grosseto Tribunale, from the last September. In one occasion he has threatened to denounce a lawyer (Avv. Francesco Saracinielli) as "saboteur of fascist law". He collaborated with the fascist head of the Province, Ercolani. He is disliked, for this reason, by Grosseto lawyers.

LANERI - President of the Grosseto Tribunale - Laneri is arrived to the Tribunale in Arcidosso on the first day of May and has been in Arcidosso for a very short period. We do not know if he was or not a member of the PNF. or PFR. He has been always a strong anti-fascist. Transferred to Grosseto he has continued with the same rank that he was having in the Corte di Appello of the Aquila.

MILANESE Cav. ANGELO. Member of the PNF. and not of the Fascist Republican Party. Anti-Fascist. Good Judge. He was always a friend of the Allied Forces.

UGAZZI Dott. RENZO. Member of the PNF. Anti-Fascist and Anti-Nazi. Good Judge, but very young.

MUSOTTO Dott. GIOVANNI. Member of the PNF. Anti-Fascist and Anti-Nazi. 18

BARONE Cav. GIUSEPPE. Pretore of Grosseto, member of the PNF. but not of the Fascist Republican Party. Anti-Fascist and Anti-Nazi has collaborated with the partisans. He has the respect of the Grosseto Population.

DI BILIO Cav. EZIO - Pretore of Orbetello - Member of the PNF. and not of the PFR. Good Judge. Anti-Fascist.

BARONE MARIO - Pretore of Pitigliano. - Member of the PNF and not of the PFR. Anti-Nazi and anti-Fascist. Was sent from the Nazi, during the Nazi Occupation, in a concentration camp.

... Pretore of Massa Marittima - Good Judge. He has

for a very short period. We do not know if he was or not a member of the PNF or PFR. He has been always a strong anti-fascista. Transferred to Grosseto he has continued with the same rank that he was having in the Corte di Appello of the Aquila.

MILANESE Cav. ANGELO, Member of the PNF, and not of the Fascist Republican Party. Anti-Fascist. Good Judge. He was always a friend of the Allied Forces.

UGAZZI Dott. RENZO, Member of the PNF. Anti-Fascist and Anti-Nazis. Good Judge, but very young. 18

MUSOTTO Dott. GIOVANNI: Member of the PNF. Anti-Fascist and Anti-Nazis.

BARONE Cav. GIUSEPPE: Pretore of Grosseto, member of the PNF, but not of the Fascist Republican Party. Anti-Fascist and Anti-Nazi has collaborated with the partisans. He has the respect of the Grosseto Population.

DI BILIO Cav. EZIO - Pretore of Orbetello - Member of the PNF, and not of the PFR. Good Judge. Anti-Fascist.

BARONE MARIO - Pretore of Pitigliano. - Member of the PNF and not of the PFR. Anti-Nazi and anti-Fascist. Was sent from the Nazi, during the Nazi Occupation, in a concentration camp.

DE MARCO Cav. GIUSEPPE - Pretore of Massa Marittima - Good Judge. He has refused to enforce the orders of Roccamare, Fascist head of the Province

JACQUINTA Cav. ALFONSO - Pretore of Arcidosso - Member of the PNF only. He has been always an anti-Fascist. He assisted the partisans.

ZAMBUTO Cav. CARLO - First Secretary of the Grosseto Pretura Court - Member of the PNF. Anti-Fascist and Anti-Nazi. Good employee.

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

- GROSSETO -

THE PRESIDENT: Prof. Antonio Meocci

(SIE)

FC Allied Control Commission

ROMA.

The undersigned MANNA OSCAR, Judge of the Court of Grosseto, by order 1st August 1944 of A.M.G. Grosseto, has been removed from his office without having been asked.

A.M.G. at first, had nothing against me, and had offered me, the Presidency of the Court knowing that I am not Squadrista, Marcia su Roma, Scienze Littorie, Milite, that I never had political responsibilities.

Besides, on 1925-26 I was the president of the Circolo Giovanile Cattolico of Macerata, and I have been threatened by Fascisti, and had to take refuge in Roma, having partaken in the Comitato per il Congresso Nazionale degli Universitari Cattolici.

My brother Giovanni Battista, hid in his house during 5 months, a Captain of Regali Carabinieri escaped from Corsica and who received his friends in the same house.

In my family, in which 4 persons are funzionari dello Stato, nobody swore to Governo Fascista Repubblicano and nobody, although threatened has followed the Department in the North Italy.

Only a statement of a person who wanted to take revenge upon me has led into error A.I.C. of Grosseto.

In fact only at present I have sworn that I am innocent of what follows:

1) To have obtained the Presidenza of Tribunale 17 Grosseto owing to Fascist influences.

This is a lie. I have not had the presidenza del Tribunale from anybody. From 20 December 1943 up to 17 May 1944 (that is between the departure of Presidente Martelli, and the arrival of new Presidente Lanari.)

I have necessarily worked as President, after because I was the most aged judge.

The falshood and nullity of this charge are consequently evident.

of the Sabotatori of

My brother Giovanni Mattioli, hid in his house during 2 months, a Captain of Heali Carabinieri escaped from Corsica and who received his friends in the same house.

In my family, in which 4 persons are funzionari dello Stato, nobody swore to Governo Fascista Repubblica and nobody, although threatened has followed the Departments in the North Italy.

Only a statement of a person who wanted to take revenge upon me has led into error A.H.G. of Grosseto.

In fact only at present I have known that I am accused of what follows:

1) To have obtained the Presidency of Tribunale di Grosseto owing to Fascist influences.

This is a lie. I have not had the Presidency (at that time) from anybody. From 20 December 1944 up to 17 May 1945 (that is between the departure of Presidente Martelli, and the arrival of new Presidente Laneri.)

I have necessarily worked as President, only because was the most suited judge.
My faithfulness and malignity of this charge are consequently evident.

2) To have ordered the arrest of the Sabotatori of Fascist laws.

It is not true, and it can't be true. In fact, in Italy the arrest of any person, must be ordered or at the least requested by the King Prosecutor, and I could not have ordered it because I had never had such an office. You ought to ask the King prosecutor of Grosseto, POMISIO Giuseppe, about this matter.

3) To have been in collaboration with Prefetto Ercolani.

Even this is false. - I can't understand which collaboration there may be between a Prefetto and President of Court as their offices are completely different.

I add that I have been to see the Prefetto only twice; the first time, so as to prevent him from applying restrictive measures, against the Pretore of Massa Marittima, antifascista, who had rightly refused to have in his prison some hostages.

The second time so as to hasten the payment of more than 100000 £ that we had to pay from more than one year to the personnel of the Court, as all the personnel was in very great economical difficulties at that moment. - AND THIS IS NOT COLLABORATION

4) That I was not liked by some lawyers and some people of GROSSETO. Avvocato DE Leone Pasquale, and may be a few others, don't like me for personal reasons. - But this not a political matter and may only justify a change.

This last change prooves that the whole matter is due a personal revenge.

As A.M.G. consider as innocent even prosecuteds, until there has been a regular judgement. -

As I have been removed without even having been asked, preventingme from defendina myself, as there are special "Commissioni di Epurazione" which may investigate the case and give a regular judgement as I am faithful in the equity of the Allies.

I ask you earnestly to revoke the order of removal, and to change me and thus to be able to wait for the judgement of the " Commissione di Epurazione" by the Department of Justice.

Yours truly
Dott: MANNA Oscar
(Roma, via G. Bettolo 35)

Rome 7 September 1944

81F

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

R O M A

Io sottoscritto MARNA Oscar, Giudice del Tribunale di Grosseto, con ordine in data 3 Agosto 1944 dell'A.M.G. di Grosseto sono stato rimosso dalla carica senza essere stato neppure interpellato.

L'A.M.G. in un primo tempo nulla aveva trovato a mio carico, e mi aveva offerto la Presidenza del Tribunale, dato che non sono Squadrista, Marcia su Roma, Sciarpa Littorio, Militate, che non ho prestato giuramento alla Repubblica Fascista, che non ho mai avuto cariche politiche.

Aggiungo: nel 1925-1926 ho presieduto il Circolo Giovanile Cattolico di Macerata, e sono stato minacciato dai Fascisti e costretto a fuggire a Roma per aver fatto parte del Comitato per il Congresso Nazionale degli Universitari Cattolici.

In casa di mio fratello Giovanni Battista è stato tenuto nascosto per ben 5 mesi un Capitano dei Carabinieri Reali fuggito dalla Croazia e che riceveva i compagni nella stessa casa.

Nella mia famiglia, in cui 4 persone sono funzionari dello Stato, nessuno ha giurato fedeltà al Governo Fascista Repubblicano, e nessuno benchè minacciato ha seguito i Ministeri al Nord.

SOLO UN ESPOSTO DI PERSONA CHE VOLEVA VENDICARSI DI ME, HA INDOTTO IN ERRORE L'A.M.G. DI GROSSETO.

Infatti apprendo solamente ora che mi si accusa di quanto 16 appresso:

- I) Di aver ottenuto la presidenza del Tribunale di Grosseto per influenze fasciste.

Questa è una menzogna. Io non ho avuto da alcuno la Presidenza del Tribunale. Dal 20 Dicembre 1943 al 17 Maggio 1944 (ossia nell'intervallo tra la partenza del Presidente Martelli, e l'arrivo del nuovo Presidente Laneri) ho necessariamente funzionato da Presidente SOLO PERCHE' ERO IL GIUDICE PIU' ANZIANO.

L'infondatezza e la malignità di questa accusa sono quindi evidenti

mitato per il Congresso Nazionale degli Universitari Cattolici.

In casa di mio fratello Giovanni Battista è stato tenuto nascosto per ben 5 mesi un Capitano dei Carabinieri Reali fuggito dalla Croazia e che riceveva i compagni nella stessa casa.

Nella mia famiglia, in cui 4 persone sono funzionari dello Stato, nessuno ha giurato fedeltà al Governo Fascista Repubblicano, e nessuno benchè minacciato ha seguito i Ministri al Nord.

SOLO UN ESPOSTO DI PERSONA CHE VOLEVA VENDICARSI DI ME, HA INDOTTO IN ERRORE I M.A.M.G. DI GROSSETO.

Infatti apprendo solamente ora che mi si accusa di quanto appresso: **16**

I) Di aver ottenuto la presidenza del Tribunale di Grosseto per influenze fasciste.

Questa è una menzogna. Io non ho avuto da alcuno la Presidenza del Tribunale. Dal 20 Dicembre 1943 al 17 Maggio 1944 (ossia nell'intervallo tra la partenza del Presidente Martelli, e l'arrivo del nuovo Presidente Lareri) ho necessariamente funzionato in Presidente SOLO PERCHE' ERO IL GIUDICE PIU' ANZIANO.

L'infedeltà e la malignità di questa accusa sono quindi evidenti.

II) Di aver ordinato l'arresto di sabotatori di leggi fasciste.

Non è vero, e non può essere vero. Infatti in Italia l'arresto di qualsiasi cittadino deve essere ordinato o almeno richiesto dal Procuratore del Re, e non poteva quindi ordinarlo io che tali funzioni non ho mai avute. Basterebbe interrogare in proposito il procuratore del Re di Grosseto Cav. Porsio Giuseppe.

III) Di aver collaborato col Prefetto ERCOLANI.

Anche questo è falso. Non comprendo quale collaborazione sia possibile tra un prefetto ed un presidente del tribunale, avendo tali funzionari competenze del tutto diverse.

Aggiungo che io sono stato dal Prefetto solo due volte: la prima PER EVITARE che il Prefetto prendesse provvedimenti a carico del Pretore di Massa Marittima, antifascista, che aveva rifiutato giustamente di ricevere in carcere degli ostaggi; la seconda per sollecitare il pagamento di oltre lire centomila

dovute al personale del tribunale da circa un anno, e ciò in un momento di gravi difficoltà economiche per il personale stesso.

E QUESTA NON E' DAVVERO COLLABORAZIONE.

IV) Di non essere ben visto dagli Avvocati e da alcuni cittadini di Grosseto.

L'Avv. De Leone Pasquale, e forse qualche altro, per motivi personali, non possono vedermi. MA QUESTO NON E' UN FATTO POLITICO, E INTRA' SOLO GIUSTIFICARE UN LIO TRASFERIMENTO.

Quest'ultima accusa è anche la prova che tutto è dovuto a vendetta personale.

Poichè gli alleati considerano innocenti anche gli imputati fino a che un regolare giudizio ed una sentenza non accertino la loro colpevolezza;

poichè io solo stato rimosso senza che sia stato neppure interrogato, TOGLIENDOMI QUINDI OGNI POSSIBILITA' DI DIFESA; poichè vi sono apposite Commissioni di Epurazione che possono istruire la pratica e provvedere con regolare giudizio; poichè ho fiducia nel senso di Giustizia degli Alleati;

prego vivamente di revocare l'ordine di rimozione, e di trasferirmi in un'altra sede, consentendomi di attendere in tale stato l'esito del giudizio della Commissione di Epurazione presso il Ministero della Giustizia.

Fiducioso ringrazio.

Dott. MANNA Oscar
(Roma, Via G. Bettolo 35)

Roma 7 Settembre 1944.

80A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Sub-Commission
APO 394

ACC/4082/5/L.

/rm.

30 Sept. 44.

SUBJECT : FRIBELI Francesco, Cancelliere,
Tribunal of Teramo: removal of.

TO : H.E. The Minister of Pardon and Justice.

1. This is to inform Your Excellency that the above official has been removed from office for the reason that he was a squadrista.

Dep
A.R. THACKRAH,
Lt. Colonel,
Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

14

4082/3

~~SECRET~~ : Italian Courts
TO : CLO HQ AOC
FROM : REGION V

Legal

79A

R5/511/12/2
27 Sep. 44

By order of the Regional Commissioner FEDELE FRANCESCO, Cancelliere of the Tribunale of Teramo has been dismissed for the reason that he was a SQUADRISTA.

For the Regional Commissioner

W. Williams

J. L. WILLIAMS
Lt. Colonel,
RLO

*For information
re: [unclear]*

HEADQUARTERS
29 SEP 1944
A. C. C.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	-
DCLO	-
Chief Counsel	-
CJO	-
Italian Section	+
Ch RKS	-

6147

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

78A

ACC/4082/3/L.

RHW /ap.
30 September 1944.

SUBJECT : Ten.Col. MARZANO Arturo.

TO : Regional Legal Officer, Southern Region.

1. Reference letter from L.O. at Taranto 23 Sep 44.
2. Without specific reference to particular officers it is not practicable to attempt to advise various L.Os. concerning Italian military personnel separated in different places. The Ministry of War (not Justice) does get out a list of officers suspended or dismissed from time to time but the list does not show the present stations of the officers.
3. If it would be of help to Major Boyd-Carpenter to have such information, he should furnish us with a list of the names of officers in whom he is interested, so that the list can be submitted to M.M.I.A. to check against lists of officers suspended or dismissed as furnished by the Ministry of War.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Chief Legal Officer.

12

COPY

77B

A.C.C. LEGAL OFFICE
TARANTO
Sept. 23, 44. Ap/4

To: R.L.O., Southern Region, A.C.C., Naples.

Subject: Tenente Colonnello MARZANO Arturo.

C O N F I D E N T I A L

- 1) La Gazzetta del Mezzogiorno of 20th September 1944 carries a statement under dateline "ROME, 19 September" that above man, who is Procuratore Militare at the Tribunale Militare of LEGGE, has been suspended from his functions on recommendation of "Eparation" Committee by Minister of Pardon and Justice.
- 2) This is presumably a mistake from the Minister of War.
- 3) Above man is shown in legal calendar, as participating in March on Rome, and I therefore some ten days ago had instituted inquiries about him through P.S.I., to which I am awaiting a reply.
- 4) From the point of view of efficiency I have so far discovered nothing against him. See my report dated 9th of Sept. His Office is well run.
- 5) Presumably in "eparation" cases it is NOT possible to consult the local Legal Officer prior to taking action, but it might save embarrassment if he could be informed officially of removal of persons with whom he is working, and NOT have to rely on assiduous newspaper reading for information as to movements of judicial personnel.
- 6) May this be represented to higher authority?

10

DOWN GRADED
UNCLASSIFIED

/s/ Boyd Carpenter

/ T/ Major

A/Legal Officer, TARANTO

Col. inf.
Chief Judicial Officer
for Chief Civil Affairs Officer.

R-E-S-T-R-I-C-T-E-D.

✓
4082/3
765
0-3608

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV - LEGAL DIVISION
A.P.O. 394

L/1203

25 September 1944.

SUBJECT : Defascism.

TO : Legal Sub+Commission, HQ, A.C.C.

1. The attached information is forwarded in compliance with letter ACC/313/167/CA.

4 Aug 44

ROBERT C. HENDRICKSON
MAJOR, A.U.S.
REGIONAL LEGAL OFFICER.

HEADQUARTERS
27 SEP 1944
A. C. C.

RCH/AC.

1 9

ENCLOSURE: 1 copy of letter from R.L.O. to Regional Security officer dated 6 Sept. 1944.

LEG. SUBCOM. DIV.	
CLO	✓
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL RKS	

Col Mackin

R-E-S-T-R-I-C-T-E-D.

APPENDIX G
76B

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV - LEGAL DIVISION
A.P.O. 394

L/1203

6 Sept. 1944.

SUBJECT : Defascism.

TO : Regional Security and Intelligence Officer, Region IV.

1. In compliance with Region IV Directive dated 24 August 1944, subject as above, this Section informs that the following officials of the Italian Judiciary were removed from office on 15 August 1944:

Rome

- 1) Eccellenza Cav. di Gr. Cr. Prof. Michele delle Donne,
Via P. Magno 20 - Tel.361991,
First President of Court of Appeals.
- 2) Eccellenza Cav. di Gr. Cr. Gaetano Cosentino,
Via Cardinale de Luca 1 - Tel.33702
Procuratore Generale of Court of Appeals.
- 3) Gr. Uff. Gabriele Volpe
Via Dandolo 19a - Tel.58.2405
Procuratore del Regno.

2. The above officials were removed for political reasons.

[Handwritten Signature]
ROBERT C. HENDRICKSON
MAJOR, A.U.S.
REGIONAL LEGAL OFFICER.

RCH/AC.

Jan 5 / 1966

HEADQUARTERS
 ALLIED CONTROL COMMISSION
 LEGAL SUB-COMMISSION
 APO 394

75A

ACC/4039/L.

ES/ap.

14 September 1944.

SUBJECT : Removal of Cav. Di BILIO Enzo,
 Pretore of Orbetello.

TO : Regional Legal Officer (Thru RC) Region VIII.

1. Reference para 2 of R VIII/19/5001 of the RC
 Region VIII dated 14 Aug. and further to this Sub-Commission's
~~letter ACC/4039/L.~~

2. The appointment of a substitute for the above official
 is in course of preparation.

3. Would you please obtain for this Sub-Commission a
 verification as to the "unconfirmed" reports on the oath of
 allegiance of Dr. Bilio to the Republican Fascist Regime as well
 as all available definite information concerning his political
 background. Such information will be forwarded to the Ministry
 and will serve as a basis for a proceeding according to the Law
 on Sanctions against Fascism.

G. G. HANNAFORD,
 Lt. Colonel,
 Officer i/c Italian Branch,
 for Chief Legal Officer.

Copy to : 4082/3/L.

file

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

74A

ACC/4082/3/L.

/sp.
12 September 1944.

SUBJECT : Removal of judge MANNA Oscar, Tribunale of
Grosseto.

TO : Regional Legal Officer (Thru RC) Region VIII.

1. Enclosed a copy of a memorandum received here from
judge MANNA.
2. May this Sub-Commission have your comments please.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

1 Incl.

6

74B

Regal

ALLA COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

R. C. M. A.

Io sottoscritto MANNA OSCAR, giudice del Tribunale di Grosseto, con ordine in data 3 Agosto 1944 dell'A.M.G. di Grosseto, sono stato rimosso dalla carica senza essere stato neppure interrogato.

L'A.M.G. in un primo tempo nulla aveva trovato a mio carico, e mi aveva offerto la Presidenza del Tribunale, dato che non sono Squadrista, Marcia su Roma, Sciarpa Littorio, Milite, che non ho prestato giuramento alla Repubblica Fascista, che non ho avuto mai cariche politiche.

Aggiungo: nel 1925-1926 ho presieduto il Circolo Giovanile Cattolico di Macerata, e sono stato minacciato dai Fascisti e costretto a fuggire a Roma per aver fatto parte del Comitato per il Congresso Nazionale degli Universitari Cattolici.

In casa di mio fratello Giovanni Battista è stato tenuto nascosto per ben 5 mesi un Capitano dei Carabinieri Reali fuggito dalla Croazia e che riceveva i compagni nella stessa casa.

Nella mia famiglia, in cui 4 persone sono funzionari dello Stato, nessuno ha giurato fedeltà al Governo Fascista Repubblicano, e nessuno benchè ~~XXXX~~ minacciato, ha seguito i Ministri al Nord.

SOLO UN ESPOSTO DI PERSONA CHE VOLEVA VENDICARSI DI ME, HA INDOTTO IN ERRORI L'A.M.G. DI GROSSETO.

Infatti apprendo solamente ora che mi si accusa di quanto appresso:
I) di aver ottenuto la presidenza del Tribunale di Grosseto per influenza

fasciste.

Aggiungo: nel 1929-1930 ho preside
Macerata, e sono stato minacciato dai Fascisti e costretto a fuggire a
Roma per aver fatto parte del Comitato per il Congresso Nazionale degli
Universitari Cattolici.

In casa di mio fratello Giovanni Battista è stato tenuto nascosto per
ben 5 mesi un Capitano dei Carabinieri Reali fuggito dalla Croazia e
che riceveva i compagni nella stessa casa.
Nella mia famiglia, in cui 4 persone sono funzionari dello Stato, nessuno
ha giurato fedeltà al Governo Fascista Repubblicano, e nessuno benchè ~~mi~~
minacciato, ha seguito i Ministeri al Nord.
SOLO UN ESPOSTO DI PERSONA CHE VOLEVA VENDICARSI DI ME, HA INDOTTO IN
ERRORE L'A.M.G. DI GROSSETO.

Infatti apprendo nolamente ora che mi si accusa di quanto appresso:
1) di aver ottenuto la presidenza del Tribunale di Grosseto per influenze
fasciste.

Questa è una menzogna. Io non ho avuto da alcuno la presidenza
del Tribunale. Dal 20 Dicembre 1943 al 17 Maggio 1944 (ossia
nell'intervallo tra la partenza del Presidente Martelli, e
l'arrivo del nuovo presidente Laneri) ho necessariamente
funzionato da presidente SOLO PERCHE' MRO IL GIUDICE FIU'
ANZIANO.
L'infondatezza e la malignità di questa accusa sono quindi
evidenti.

2) di aver ordinato l'arresto di sabotatori di leggi fasciste.
Non è vero, e non può essere vero. Infatti in Italia l'arresto
di qualsiasi cittadino deve essere ordinato o almeno richie-
sto dal Procuratore del Re, e non potevo quindi ordinarlo io
che tali funzioni non ho mai avuto. Basterebbe interrogare

in proposito il Procuratore del Re di Grosseto Cav. Porsio Giuseppe.

3) di aver collaborato con il Prefetto ERCELLANI.

Anche questo è falso. Non comprendo quale collaborazione sia possibile tra un prefetto ed un presidente del tribunale, avendo tali funzionari competenze del tutto diverse.

Aggiungo che io sono stato dal Prefetto solo due volte:

la prima PER EVITARE che il Prefetto prendesse provvedimenti a carico del Pretore di Massa Marittima, antifascista, che giustamente aveva rifiutato di ricevere in carcere degli ostaggi;

la seconda per sollecitare il pagamento di oltre lire centomila dovute al personale del tribunale da circa un anno, e ciò in un momento di gravi difficoltà economiche per il personale stesso.

E QUESTA NON E' DAVVERO COLLABORAZIONE.

4) di non essere ben visto dagli Avvocati e da alcuni cittadini di Grosseto.

L'Avv. De Leone Pasquale, e forse qualche altro, per motivi personali, non possono vedermi. MA QUESTO NON E' UN PATTO POLITICO, E POTRA' SOLO GIUSTIFICARE UN MIO TRASFERIMENTO.

Quest'ultima accusa è anche la prova che tutto è dovuto a vendetta personale.

Poichè Gli Alleati considerano innocenti anche gli imputati fino a che si regola giudizio ed una sentenza non accertino la loro colpevolezza;

poichè io sono stato rimosso senza che sia stato neppure interrogato, TO-

GLI ENDOMI QUINDI OGNI POSSIBILITA' DI DIFESA;

poichè vi sono apposite Commissioni di Epurazione che, possono istruire la pratica e provvedere con regolare giudizio;

poichè ho fiducia nel senso di giustizia degli Alleati;

E QUESTA NON E' DAVVERO COLLABORAZIONE.

4) di non essere ben visto dagli avvocati e da alcuni cittadini di Grosseto. L'avv. De Leone Pasquale, e forse qualche altro, per motivi personali, non possono vedermi. MA QUESTO NON E' UN FATTO POLITICO, E POTRA' SOLO GIUSTIFICARE UN MIO TRASFERIMENTO.

Quest'ultima accusa è anche la prova che tutto è dovuto a vendetta personale.

Poichè gli Alleati considerano innocenti anche gli imputati fino a che si regola il giudizio ed una sentenza non accertino la loro colpevolezza; poichè io sono stato rimosso senza che sia stato neppure interrogato, TOGLIENDOMI QUINDI OGNI POSSIBILITA' DI DIFESA; poichè vi sono apposite Commissioni di Epurazione che, possono istruire la pratica e provvedere con regolare giudizio;

poichè ho fiducia nel senso di Giustizia degli Alleati; prego vivamente

di revocare l'ordine di rimozione, e di trasferirmi in un'altra sede;

consentendomi di attendere in tale stato l'esito del giudizio della Commissione di Epurazione presso il Ministero della Giustizia.

Fiducioso ringrazia

Dott. MANHA OSCAR
(Roma, Via G. Bettolo 35)

Roma 7 Settembre 1944



73A

file

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 594

CONFIDENTIAL

RHW/pa.
29 Aug 44.

ACC/4082/3/1.

SUBJECT : *Wagnard - Rossi - Lacro Documents.*

TO : G - 2 HQ, ~~cc~~ *Peninsula Base Section*

1. Reference your HRCBI dated 26 August 1944.
2. The files in the above cases are being returned herewith. They were used initially by Security Branch HQ ACC which does not need them further. I thank you for their use.

3

RICHARD H. WILMER,
Colonel, CAC,
Acting Chief Legal Officer.

Handwritten scribbles and signatures in the top left corner.

Legal 5 (72A)

HEADQUARTERS PENINSULAR BASE SECTION
A.P.O. 782

BPGBI

26 August 1944

Subject: Frignani - Rossi - Lauro Documents.

To : Chief Legal Officer, Headquarters Allied Control Commission,
APO 394, US Army.

1. Documents concerning above Subjects were received by your Deputy Chief Legal Officer on 5 June 1944, following a request made by General MacFarlane, through Colonel Nelson W. Monfort, Personal Assistant to the Chief Commissioner.

2. If the Legal Office of Allied Control Commission has no further need to retain these documents, their return to this office would be appreciated.

Henry H. Cumming
HENRY H. CUMMING
Lt. Colonel, GSC
A. C. of S., G-2

2

A. Fisher

Do you have these papers please

AGC

29/8/44

HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Legal Subcommittee
APO 394

71A

ACC/4082/3/L

ES/ap
20 Aug 44

SUBJECT : Denunciation by Dr. PEREZ.

TO : AFHQ, P&B Unit No.12 APO 512
(att. ~~with~~ EDWARD HOWARD)

1. Enclosed a copy of a letter of the Chief of Cabinet of the Ministry of Justice to whom the above denunciation was referred by this Subcommittee in compliance with your request of 7 Aug 44.

2. Dr. PEREZ should contact the Procuratore Generale of Rome for information on further developments.

G. G. HANNAFORD, 1 1
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Acting Chief Legal Officer.

0216